



**FACOLTÀ GIURISPRUDENZA**

**Cattedra DIRITTO DELLO SPORT**

**IL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO IN GENERALE E  
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RAPPORTO TRA  
CALCIATORI PROFESSIONISTICI E SOCIETÀ SPORTIVE**

**RELATORE**

**Prof. Enrico Lubrano**

**Candidato Michele Cannistraci**

**Matricola 048123**

**CORRELATORE**

**Prof. Raffaele Fabozzi**

**ANNO ACCADEMICO 2006-2007**

## INDICE

Introduzione	4
1) ORDINAMENTO SPORTIVO E ORDINAMENTO STATALE	
1.1) Evoluzione storica dell'ordinamento giuridico	8
1.2) L'organizzazione sportiva come ordinamento settoriale	14
1.3) Evoluzione del rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale	17
2) EVOLUZIONE STORICA DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO	
2.1) Premessa	21
2.2) La disciplina del rapporto di lavoro sportivo prima della legge 23 marzo 1981 n. 91	22
2.3) Il rapporto di lavoro sportivo nel periodo compreso tra il 1981 e il 1995	31
2.4) La Sentenza Bosman	35
2.4.1) Gli effetti della sentenza Bosman	41
2.5) La normativa U.E. in materia di trasferimenti	45
2.6) il Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori	53
2.6.2) L'art. 17 del Regolamento FIFA e il caso Webster	58
2.7) La condizione giuridica degli atleti extracomunitari nell'ordinamento sportivo	71

3) IL RAPPORTO DI LAVORO NELLO SPORT IN GENERALE	
3.1) La legge 91/1981	82
3.1.1) Sportivi professionisti e dilettanti:il vincolo sportivo	83
3.2) Il contratto di lavoro sportivo	94
3.3) Lavoro sportivo autonomo e subordinato	102
3.4) Le vicende del rapporto di lavoro sportivo	108
3.4.1) Le cause di sospensione del rapporto di lavoro sportivo	108
3.4.2) La risoluzione consensuale del contratto di lavoro sportivo: la cessione del contratto	112
3.4.3) La risoluzione unilaterale del contratto di lavoro sportivo a tempo indeterminato:inapplicabilità della disciplina sui licenziamenti individuali	115
3.4.4) Il recesso <i>ante tempus</i> dal contratto di lavoro sportivo a tempo determinato	119
3.5) La tutela sanitaria, assicurativa e previdenziale dello sportivo professionista	121
4) IL RAPPORTO DI LAVORO NEL CALCIO	
4.1) L'accordo collettivo tra calciatori professionisti e società sportive	126
4.1.1) Il contratto individuale tra società e calciatore	128
4.1.2) Doveri delle società	131
4.1.3) Doveri dei calciatori	140
4.2) La risoluzione delle controversie tra calciatori e società	147
4.3) Cenni sul rapporto di lavoro degli allenatori e dei direttori sportivi	154
4.4) conclusioni	157

Conclusioni	161
Bibliografia	171

## Introduzione

Con il presente lavoro s'intende dar conto di quel particolare rapporto lavorativo che intercorre tra un'atleta e una società sportiva, facendo particolare riferimento alle vicende contrattuali attinenti i calciatori professionisti e i loro rapporti con le società sportive.

L'analisi e la comprensione di tale rapporto non può prescindere da un richiamo al contesto in cui i soggetti di esso si trovano ad operare ed interagire.

Bisognerà, pertanto, analizzare la relazione intercorrente tra ordinamento statale e ordinamento sportivo.

Vi è, infatti, un dato peculiare che caratterizza il fenomeno sportivo. Esso si pone nei confronti dell'ordinamento statale come ordinamento settoriale, in quanto volto alla realizzazione di un fine particolare, qual'è l'incremento e la diffusione della pratica sportiva.

Come ogni ordinamento settoriale, anche in quello sportivo sono ravvisabili i fondamentali crismi della plurisoggettività, normazione ed organizzazione.

Esso, inoltre, presenta il carattere dell'originarietà, in quanto trova in se stesso e non in altri

ordinamenti il proprio titolo di validità, ma non ha, altresì, il crisma della sovranità, non avendo la piena effettività della forza su un determinato territorio. Al contempo, però, l'organizzazione sportiva ha anche una sua dimensione sovranazionale, raccordandosi necessariamente con l'organizzazione sportiva mondiale, in cui il movimento sportivo di ogni Nazione trova le proprie basi e la propria matrice e di cui massima espressione è il Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

Definito il contesto nel quale va inquadrato l'oggetto del presente lavoro, si passerà a raccontare l'evoluzione del rapporto di lavoro sportivo, attraverso un'attenta ricostruzione di tutte le fasi che, succedendosi, hanno segnato la disciplina e l'evoluzione del contratto sportivo.

Si inizierà rievocando la situazione dello sportivo professionista prima dell'entrata in vigore della legge 23 marzo 1981, n. 91, caratterizzata da uno stato di pressoché totale soggezione nei confronti della società per cui esso era tesserato, la quale, mediante l'istituto del vincolo sportivo, poteva disporre a suo piacimento dell'atleta, il quale non aveva alcuna forza contrattuale.

Successivamente, si vedrà come, prima per effetto dell'entrata in vigore della suddetta legge, poi per merito della cd. sentenza Bosman, la posizione e la forza contrattuale degli sportivi sia diventata sempre più importante, fino ad arrivare ai nostri tempi, nei quali, ormai, gli sportivi, ed in particolar modo i calciatori, hanno assunto un ruolo di assoluta preminenza rispetto alle società per le quali sono pur sempre

tesserati, potendo perfino rescindere unilateralmente e senza giusta causa i loro contratti, versando come indennità per la rottura di essi una somma pari al valore residuale dell'impegno contrattuale non onorato.

E proprio il rapporto intercorrente tra sportivi professionisti e società sportive sarà l'oggetto su cui verterà l'analisi affrontata nel terzo capitolo, nel quale, partendo dall'analisi della già precedentemente menzionata legge n. 91/1981, si provvederà ad esaminare in dettaglio tutte le problematiche afferenti al rapporto di lavoro sportivo.

Innanzitutto, la distinzione tra sportivi professionisti e dilettanti ed i riflessi che da tale distinzione promanano, soprattutto in tema di vincolo sportivo, il quale, abolito per gli atleti professionisti, è invece rimasto in vigore nei confronti degli atleti dilettanti, anche se molti tra

Essi, in ragione del tipo e del livello di attività sportiva svolta, possono più che altro definirsi, come correttamente si rileva in dottrina, professionisti di fatto.

In secondo luogo, si esaminerà la natura della prestazione lavorativa dedotta in contratto.

Quindi, si passerà all'esame nel dettaglio del contratto sportivo e di quelle che sono le sue possibili vicende (risoluzione, rescissione, cessione del contratto).

Infine, si farà menzione delle disposizioni, anch'esse contenute nella legge n. 91/1981 attinenti alla tutela sanitaria, assicurativa e previdenziale dello sportivo professionista.

Nel quarto e ultimo capitolo si punterà la lente d'ingrandimento sul rapporto di lavoro nel calcio. A tal proposito, fondamentale ed indispensabile sarà la disamina di quanto previsto nell'Accordo Collettivo stipulato tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Professionisti, in rappresentanza delle società, e l'Associazione Italiana Calciatori (AIC), in rappresentanza dei calciatori.

Tale accordo costituisce la normativa di riferimento in forza del quale viene disciplinato il rapporto di lavoro intercorrente tra società e calciatori professionisti.

Si esamineranno, pertanto, i diritti e i doveri reciproci che da esso derivano, e si farà dovuta menzione di quelle che sono le modalità di risoluzione delle possibili controversie che possono insorgere tra calciatori e società dalla violazione, da parte di essi, di alcuni dei loro obblighi.

Si farà, infine, accenno al rapporto di lavoro degli allenatori e dei direttori tecnico-sportivi, della natura della prestazione lavorativa da essi fornita e dei diritti e obblighi che intercorrono tra gli stessi e le società sportive.

## Capitolo I

# Ordinamento sportivo e ordinamento statale

### 1.1. Evoluzione storica dell'ordinamento giuridico

Prima di analizzare la relazione intercorrente tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, appare utile richiamare brevemente la nozione di ordinamento giuridico.

Nell'evoluzione dottrina, in ordine a tale nozione, si sono succedute diverse teorie.

In un primo momento, ha prevalso la dottrina normativista, di cui capofila è stato Hans Kelsen. Kelsen definisce l'ordinamento giuridico come un sistema di norme giuridiche vigenti in un determinato ambito territoriale, che traggono validità unicamente dalla loro positività, dal fatto, cioè, di essere poste dall'ordinamento stesso<sup>1</sup>.

Tali norme s'intendono collegate fra loro da un rapporto di gerarchia decrescente, secondo uno schema di tipo piramidale al cui vertice vi è la cd. norma fondamentale di carattere originario, dalla quale

---

<sup>1</sup> H. Kelsen, *la dottrina pura del diritto*, Einaudi editore, Torino, 1952.

promanano tutte le altre norme di rango inferiore rispetto ad essa. Kelsen si discosta nettamente dalle teorie stataliste tradizionali: secondo queste ultime, lo Stato è l'unico ordinamento giuridico, ed è giuridico in quanto territorialmente sovrano, ossia originario, indipendente e preminente. Per Kelsen, invece, lo Stato, come entità giuridica, è ordinamento giuridico tout court, complesso o sistema di norme coercitive del comportamento umano. Lo Stato non ha, come sosteneva la concezione statalista classica, un suo ordinamento (che è l'unico giuridico), ma è esso stesso ordinamento giuridico.

Alla teoria normativista si va a contrapporre la teoria cd. istituzionalista, di cui caposcuola in Italia è Santi Romano. Tale teoria punta a confutare l'assioma kelseniano secondo cui l'ordinamento giuridico è costituito da un insieme di norme, in quanto ritiene che l'ordinamento stesso, prima ancora di essere norma, sia organizzazione e corpo sociale.

Santi Romano isola, così, tre elementi come necessari a caratterizzare il concetto di diritto e, quindi, di ordinamento giuridico. Innanzitutto, “la società”, intesa nel duplice senso che ciò che non supera la sfera individuale non è diritto (*ubi ius ibi societas*) e che non c'è società senza che si manifesti in essa il fenomeno giuridico (*ubi societas ibi ius*); in secondo luogo, l'ordine sociale”, come fine cui tende il diritto; infine, “l'organizzazione”, intesa come strumento attraverso il quale organizzare l'ordine.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> S. Romano, *l'ordinamento giuridico*, Sansoni editore, Firenze, 1946, p.25 ss.

Quindi, il diritto, e cioè l'ordinamento giuridico, nasce nel momento in cui una società si organizza e si dà un ordine, divenendo, così, un'istituzione.

Santi Romano respinge, poi, la concezione dello statalismo giuridico, in forza della quale lo Stato sarebbe l'unica fonte del diritto, in quanto unico soggetto legittimato ad organizzare la collettività e ad emanare norme giuridiche. Egli, infatti, partendo proprio dal concetto di ordinamento giuridico inteso come Istituzione, deduce che lo Stato non è l'unica forma di società organizzata riconducibile al concetto di ordinamento giuridico, che non c'è un unico ordinamento giuridico, ma che ci sono tanti ordinamenti giuridici quante Istituzioni<sup>3</sup>. Infatti, nel momento in cui un gruppo di soggetti si organizza, costituendo strutture e dettando regole di condotta proprie, tali da vincolare i membri che lo compongono, tale gruppo acquista una forma giuridica e diventa ordinamento giuridico.

La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, così come postulata dal Romano, si arricchisce, in seguito, di nuovi sviluppi teorici grazie al contributo di alcuni seguaci della teoria stessa, i quali si sforzano di precisarne ed ampliarne l'ambito.

In particolare, Massimo Severo Giannini, avvertendo il bisogno di delimitare il concetto di ordinamento giuridico, ha ritenuto opportuno qualificare come tali solo e soltanto quei gruppi sociali che presentino

---

<sup>3</sup> S. Romano, op. cit..

contemporaneamente i requisiti della plurisoggettività, dell'organizzazione e della normazione<sup>4</sup>.

La pluralità possibile degli ordinamenti giuridici risulta dalla concepibilità di più di un tipo di ordinamento, oltre a quello statale.

Anche secondo la teoria statalista tradizionale esisterebbe una pluralità di ordinamenti giuridici, ma si tratterebbe di una “pluralità monotipica”<sup>5</sup>, nel senso che tutti gli ordinamenti giuridici esistenti sarebbero riconducibili allo stesso tipo di ordinamento sovrano, indipendente, esclusivo ed impenetrabile.

Superando tale visione monistica di ordinamento giuridico, la dottrina più avanzata della pluralità degli ordinamenti giuridici evidenzia, invece, come si sia riconosciuta, contestualmente alla crescente complessità delle relazioni sociali e all'intensificarsi dei rapporti tra Stati, la nascita e il progressivo sviluppo di organizzazioni dotate del crisma della giuridicità, sia esterne che interne allo Stato.

Così, da un lato, ogni Stato coesiste con gli altri Stati con cui si pone in una posizione di parità e indipendenza, e, in quanto membro della comunità internazionale, si inserisce nel più ampio ordinamento internazionale, che, al pari di quello statale, si pone come sovrano ed originario traendo da sé la propria legittimazione; dall'altro, lo Stato

---

<sup>4</sup> M. S. Giannini, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1949, nn. 1 e 2, p. 10 ss.

<sup>5</sup> A.E. Cammarata, *Il concetto del diritto e la “pluralità degli ordinamenti giuridici”* (1926), in *Formalismo e sapere giuridico*, Milano, 1963, p.210.

ha al suo interno una varietà di ordinamenti sociali che non si dissolvono in quello statale, ma che, al contrario, ad esso si relazionano in un rapporto di coordinazione, di contrapposizione o di subordinazione.

Sotto quest'ultimo aspetto, in particolare, i vari tipi di ordinamenti, come in un rapporto di specie a genere, risultano da ciò che differenzia ciascuno di essi rispetto al modello statale.

Nell'ambito, dunque, dell'ordinamento generale statale si rinvengono una molteplicità di Istituzioni, che comunemente vengono definite come "ordinamenti settoriali", in quanto costituenti ciascuna un microcosmo a sè.

Gli ordinamenti settoriali, poi, vanno distinti tra quelli posti in essere direttamente dallo Stato, il quale ha cura di predefinirne gli aspetti relativi alla loro plurisoggettività, organizzazione e normazione (si pensi, ad es. agli enti pubblici), e quelli a formazione spontanea, i quali, invece, determinano essi stessi, almeno in parte, i propri elementi costitutivi, essendo formati da una comunità o collettività sociale, la quale, evolutasi, si è data, almeno parzialmente, una propria organizzazione e normazione, in potenziale contrapposizione all'attività statale, che le permette di costituire centri di potere autonomi dal potere statale.

Gli ordinamenti settoriali sono, dunque, entità a sè stanti, intermedie tra l'individuo e lo Stato, che possono venire prese in considerazione sia sotto il profilo della loro vita interna, sia soprattutto sotto il profilo

dei propri rapporti con l'ordinamento statale, qualora la loro attività possa avere rilevanza anche per lo Stato.

E' necessario, però, che la pluralità degli ordinamenti settoriali venga ricondotta a un sistema armonico, il quale, pur assicurando la varietà e molteplicità dei gruppi sociali, possa dirsi unitario, garantendo, quindi, un ordinato svolgimento della vita sociale.

L'unità si ottiene dalla posizione di preminenza assicurata allo Stato rispetto agli altri gruppi sociali dalla gerarchia delle fonti.

E', infatti, lo Stato l'unico ordinamento al quale possono riferirsi interessi propri dell'intera collettività, rispetto agli interessi perseguiti dagli altri ordinamenti, che sono per lo più di tipo settoriale o individuale.

E', dunque, lo Stato che disciplina, secondo le sue leggi, i rapporti con gli ordinamenti settoriali ad esso riconducibili, i cui interessi particolari sono riconosciuti e tutelati purché non in contrasto con l'interesse generale, ovvero in quanto siano assunti come strumento per il miglior soddisfacimento dell'interesse generale.

Peraltro, la presenza di una pluralità di ordinamenti settoriali non esclude l'unitarietà dell'ordinamento giuridico statale, che è comunque garantita dalla titolarità esclusiva della potestà legislativa primaria in capo allo Stato.

Da una parte, quindi, lo Stato, con fonti primarie, di grado legislativo, sancisce i principi e le statuizioni a cui ciascun ordinamento settoriale è tenuto ad attenersi; dall'altra parte, ciascun ordinamento settoriale ha facoltà di stabilire, mediante fonti secondarie di grado regolamentare, la propria normazione interna, la quale sarà valida e legittima solo se conforme ai precetti delle norme primarie.

## 1.2. L'organizzazione sportiva come ordinamento settoriale

Tra gli ordinamenti settoriali a formazione spontanea che lo Stato riconosce e tutela vi è anche l'ordinamento sportivo.

Nato come momento ludico, ben presto lo sport subisce un'evoluzione che ne accentua la componente agonistica.. L'agonismo stesso, a sua volta, dapprima è "occasionale", essendo finalizzato esclusivamente alla proclamazione dei vincitori di singole competizioni organizzate sporadicamente e senza alcun legame tra loro, e solo in un secondo momento diviene "programmatico", ponendosi come obiettivo l'individuazione del miglior risultato non solo nelle singole competizioni, ma anche, in assoluto, in tutte le altre gare dello stesso tipo, variamente collegate tra loro per il tramite di campionati o tornei.

Questa evoluzione del fenomeno sportivo, accompagnata dal progressivo aumento delle discipline sportive e del numero dei soggetti che le praticano, ha reso necessaria la predisposizione di una

sempre più complessa struttura organizzativa, competente ad emanare regole scritte vincolanti per tutti e ad assicurarne l'osservanza.

Per questa via, si viene, quindi, ad avere un vero e proprio ordinamento giuridico che, in quanto volto alla realizzazione di un fine particolare, qual'è l'incremento e la diffusione della pratica sportiva, costituisce un ordinamento settoriale.

Anche l'ordinamento sportivo, infatti, presenta i requisiti di: plurisoggettività, in quanto è costituito, oltre che dall'atleta, soggetto per eccellenza dell'ordinamento sportivo, da tutti quei soggetti comunque operanti al suo interno, come ad esempio, gli allenatori o le società; dell'organizzazione, intesa come complesso di strutture nazionali ed internazionali poste in essere per agevolare la pratica sportiva; della normazione, in quanto emana le norme necessarie a regolamentare ogni evento rilevante al suo interno.

L'organizzazione sportiva rappresenta, dunque, “ *un corpo sociale, avente una propria esistenza in un insieme organizzato di norme, di meccanismi, collegati d'autorità e di forza che producono, modificano, applicano, garantiscono le norme giuridiche*”<sup>6</sup>.

L'ordinamento sportivo costituisce, dunque, un ordinamento di settore, che presenta il carattere dell'originarietà, in quanto trova in se stesso e non in altri ordinamenti il proprio titolo di validità, ma che

---

<sup>6</sup> M.S. Giannini, *prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in rivista di diritto sportivo, 1947, p.7.

<sup>7</sup> R. Frascaroli, voce “*sport*” in enciclopedia del diritto, vol. XLIII, p.514

non ha, altresì, il crisma della sovranità, non avendo la piena effettività della forza su un determinato territorio.

Al contempo, però, l'organizzazione sportiva ha anche una sua dimensione sovranazionale, raccordandosi necessariamente con l'organizzazione sportiva mondiale, in cui il movimento sportivo di ogni Nazione trova le proprie basi e la propria matrice e di cui massima espressione è il Comitato Olimpico Internazionale (CIO). Il CIO ricomprende in sé le varie federazioni sportive internazionali, ognuna per ogni singola disciplina sportiva, le quali rappresentano ciascuna la massima Istituzione mondiale del singolo sport, avendo il potere esclusivo di regolamentazione tecnica dello stesso.

Inoltre, fanno capo al CIO i singoli Comitati Olimpici Nazionali, ciascuno dei quali si pone al vertice del corrispondente ordinamento sportivo nazionale e dei quali fanno parte le varie Federazioni sportive nazionali, le quali dipendono dalle corrispondenti Federazioni sportive Internazionali. Così, al vertice dell'ordinamento sportivo italiano vi è il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), *“il quale, istituito come organismo nel 1907 con la finalità di curare la partecipazione degli atleti alle olimpiadi, si costituisce nel 1914 in organizzazione più complessa a carattere permanente, con funzioni di coordinamento e controllo di tutta l'attività sportiva, rivestendo nel contempo la qualità di soggetto dell'ordinamento sportivo internazionale, quale ente fiduciario del CIO”*<sup>7</sup>.

---

### 1.3. Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale

L'ordinamento sportivo nazionale, dunque, pur essendo un'articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale, del quale deve necessariamente osservare le direttive, opera nell'ambito territoriale dello Stato, all'interno del quale si configura come ordinamento settoriale, cosicchè si pone il problema di individuare i rapporti intercorrenti tra i due ordinamenti. Tali rapporti presuppongono una necessaria posizione di preminenza dell'ordinamento statale nei confronti di quello sportivo, e, di conseguenza, il necessario riconoscimento di quest'ultimo ad opera del primo, senza del quale il fenomeno sportivo sarebbe per lo Stato semplicemente inesistente.

Tale riconoscimento è stato attuato in Italia con la legge 426/1942 (poi modificata dal D.Lgs. 242/1999, meglio noto come “decreto Melandri”), la quale, attribuendo al CONI natura di ente pubblico avente lo scopo di organizzare e potenziare lo sport nazionale, ha attratto all'interno dell'ordinamento statale l'ordinamento sportivo.

Attraverso tale normazione, si attribuiscono al CONI, e agli altri organi dell'ordinamento sportivo (le federazioni nazionali), competenze e poteri di natura amministrativa che, pur essendo esercitati nei confronti degli enti sportivi ad esso aderenti, spiegano la loro efficacia anche nell'ordinamento giuridico statale.

Vi è, dunque, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa dello sport, una sovrapposizione tra gli ambiti di competenza dei due ordinamenti.

Tale sovrapposizione, peraltro, è da escludersi con riferimento a quelle materie la cui disciplina è concordemente ritenuta di competenza esclusiva ora dell'ordinamento statale, ora di quello sportivo.

Da un lato, infatti, vi sono delle norme interne all'ordinamento sportivo che, disciplinando esclusivamente aspetti tecnico-agonistici relativi alla competizione sportiva, sono insuscettibili di inquadramento giuridico nell'ambito dell'ordinamento generale, in quanto i loro effetti si esauriscono nell'ambito dell'ordinamento sportivo, e rispetto alle quali, dunque, lo Stato si pone in posizione di assoluta indifferenza.

Per altro verso, l'ordinamento statale riserva alla propria potestà legislativa la regolamentazione dei rapporti intersoggettivi privati e di determinati aspetti organizzativi della pratica sportiva, come, ad esempio, la disciplina della costruzione di impianti sportivi o la stessa configurazione della natura e dell'organizzazione del CONI.

Bisogna, poi, sottolineare come, sia pure gradatamente, il fenomeno sportivo abbia visto accrescere notevolmente la propria dimensione economica, rendendo così necessario il riconoscimento dello scopo di lucro delle società professionistiche, con conseguente assoggettamento di quest'ultime, che precedentemente avevano

goduto di una differente regolamentazione, alla disciplina dettata dal legislatore nazionale per le società commerciali, data la rilevanza che l'attività di tali società assume per l'ordinamento statale.

Inoltre, l'accresciuta dimensione economica dell'organizzazione sportiva ha portato all'equiparazione, a livello comunitario, degli sportivi professionisti con i lavoratori subordinati e al conseguente assoggettamento degli stessi a quei principi normativi fondamentali sanciti nel trattato istitutivo dell'Unione Europea.

V'è da dire, peraltro, che l'ordinamento sportivo realizza la propria autonomia nei confronti dello Stato non solo nel momento in cui pone norme proprie, ma anche in un secondo momento cd. "giurisdizionale" con la predisposizione di un sistema di giustizia interna costituito dall'insieme di organi giudicanti previsti dai regolamenti federali per dirimere le controversie che insorgono tra atleti, società e relative federazioni di appartenenza. Tale sistema prende il nome di giustizia sportiva.

Quanto ai rapporti tra giustizia sportiva e giustizia statale, va sottolineato che, in linea di massima, il rapporto tra giustizia sportiva e giustizia statale va risolto riconoscendo un ambito di operatività esclusivo della giustizia sportiva e dei suoi organi in relazione alle controversie attinenti allo svolgimento dell'attività sportiva in cui non sono coinvolti diritti soggettivi o interessi legittimi, mentre, non potendo gli atti emanati nell'ambito dell'ordinamento sportivo violare diritti ed interessi legittimi, va fatto salvo il diritto, per tale aspetto, di

adire il giudice statale per domandare la tutela delle situazioni giuridiche soggettive lese.

## Capitolo II

### Evoluzione storica del rapporto di lavoro sportivo

#### 2.1. Premessa

Il rapporto di lavoro sportivo ha subito, nel corso degli anni, una evoluzione lenta, ma costante, che sembra aver seguito parallelamente l'evoluzione della figura e del ruolo dell'atleta.

Se in origine, infatti, il fenomeno sportivo era semplicemente un fenomeno ludico, esso si è man mano sviluppato fino ad assumere l'attuale dimensione di “sport business” che gli viene oggi attribuita, ed altrettanto progressivamente è andata modificandosi la figura dello sportivo.

Il processo di evoluzione del rapporto di lavoro sportivo può, allora, riassumersi in quattro fasi, ciascuna delle quali accompagnata da una evoluzione del ruolo dell'atleta.

Si è così passati da una prima fase, anteriore all'emanazione della legge n. 91/1981, durante la quale, per la presenza del cd. “vincolo sportivo”, l'atleta finiva con l'essere, in sostanza, “imbrigliato” da un legame a tempo indeterminato con la propria società d'appartenenza e, pertanto, aveva una forza contrattuale pressochè nulla, ad una seconda fase in cui, per effetto dell'approvazione della suddetta legge, si è arrivati ad una prima regolamentazione del rapporto di lavoro sportivo

e si è compiuto, attraverso l'abolizione del vincolo sportivo, una primo e importante rafforzamento della posizione dell'atleta.

Tale posizione, peraltro, è divenuta addirittura preminente in un terzo momento, in seguito alla emanazione della cd. “sentenza Bosman”, portando gli sportivi, ed in particolar modo i calciatori, ormai consci del loro ruolo assolutamente centrale, per molteplici aspetti, nell'assetto sportivo, ad avanzare pretese e richieste sempre maggiori, incontrando le resistenze delle Federazioni sportive e delle società.

Si è, allora, resa necessaria una soluzione di compromesso, arrivata con “l'Accordo di Bruxelles” del 2001, che ha mediato tra le contrapposte esigenze.

Alla luce di tali premesse, è possibile analizzare più in dettaglio l'evoluzione del rapporto di lavoro sportivo.

## 2.2. La disciplina del rapporto di lavoro sportivo prima della legge 23 marzo 1981 n. 91

Fino all'emanazione della legge n. 91/1981 il legislatore non ha ravvisato la necessità di dettare una compiuta disciplina del rapporto di lavoro sportivo, limitando piuttosto la propria attenzione agli aspetti di natura organizzativa dello sport, soprattutto mediante l'emanazione della legge istitutiva del CONI.

Tale *vulnus* legislativo è stato, tuttavia, in parte colmato dalla giurisprudenza e dalla dottrina, alle quali va riconosciuto il merito di aver delimitato il contesto giuridico entro cui si è mosso lo sport professionistico fino agli anni ottanta.

Innanzitutto, un primo problema che si poneva era quello concernente la distinzione tra atleti dilettanti e atleti professionisti.

La dottrina considerava dilettante chi, interpretando lo sport come momento prettamente ludico, occasione di svago e mezzo di benessere, praticava l'attività sportiva senza fine di lucro, mentre, invece, definiva professionista colui che faceva dello sport la sua principale attività al fine di conseguire un guadagno<sup>1</sup>.

Quanto all'inquadramento sportivo, lo status di atleta professionista era subordinato al tesseramento da parte di un sodalizio sportivo (a sua volta riconosciuto dal CONI) in forza del quale s'ingenerava tra le parti un vincolo del tutto peculiare, il cd. "vincolo sportivo".

---

<sup>1</sup> G. Mazzoni, *dilettanti e professionisti*, in Rivista di diritto sportivo, 1968, p.368; B. Zauli, *dilettantismo e professionismo nello sport*, in Rivista di diritto sportivo, 1955, p.97, secondo il quale <<è professionista colui che fa dello sport la sua professione, cioè impegna nell'esercizio sportivo le maggiori e migliori energie della sua vita produttiva, lasciando in subordine o comunque ai margini della propria esistenza ogni altra attività sociale.

*All'inverso, è dilettante colui che possiede una attività sociale diversa dallo sport e pertanto dedica in subordine all'esercizio sportivo solo la parte residua- grande o piccola che sia- delle sue energie lavorative>>. L'autore, poi, individua un elemento differenziatore decisivo tra atleti professionisti e dilettanti nel <<volume di attività>> sportiva che, per il professionista è tale da essere incompatibile con qualsiasi professione o lavoro sociale.*

Le società sportive non solo consentivano l'ingresso dell'atleta nella comunità sportiva attraverso il tesseramento, ma in qualche modo lo legavano a sé, dapprima provvedendo alla sua formazione atletica e tecnica e, successivamente, costituendo un vincolo a tempo indeterminato in base al quale spettava esclusivamente alla società decidere le sorti del rapporto stipulato con i propri atleti, i quali, di converso, non avevano né libertà contrattuale né di recesso.

Lo sportivo, dunque, firmava un vincolo a "vita" con la propria società, la quale diventava, in tal modo, proprietaria del suo cartellino ed arbitra assoluta del destino del proprio tesserato, potendone financo decidere, anche senza il consenso dell'interessato, la cessione ad altra società, dietro pagamento di un corrispettivo.

Il vincolo gravante sull'atleta poteva, pertanto, considerarsi di intensità tale da renderlo, anziché soggetto del rapporto di lavoro sportivo, oggetto di esso, non potendo infatti l'atleta condizionare in alcun modo un'eventuale trattativa tra la propria società ed un'altra società interessata a rilevarne il cartellino.

Tenuto conto, pertanto, della peculiarità del rapporto di lavoro che veniva ad aversi tra società sportive ed atleti, sia la dottrina che la giurisprudenza si sono confrontate sulla qualificazione giuridica da dare al rapporto in questione, per di più in assenza di espresse statuizioni legislative in proposito.

Per quanto concerne la dottrina, si poteva distinguere tra chi qualificava il rapporto di lavoro dello sportivo come contratto

d'ingaggio assimilabile al lavoro autonomo<sup>2</sup> e chi ne sottolineava piuttosto la natura associativa<sup>3</sup>, tra chi lo configurava come contratto

---

<sup>2</sup> F. Bianchi D'urso, *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello Stato*, in Dir.lav. 1972, I, pp. 396 ss. Secondo l'autore, il rapporto di lavoro intercorrente tra atleti e società sportive non può dirsi di natura subordinata perché <<*i requisiti, che la dottrina prevalente ritiene presenti pur nel contratto di attività sportiva, o sono poco decisivi o si debbono considerare nella specie insussistenti*>>. Bianchi D'urso, pur non negando che <<*vi sia una peculiare soggezione che caratterizza la posizione dell'atleta in tutti i momenti in cui si estrinseca il rapporto, dal momento autenticamente sportivo all'altro che concerne la vita privata del calciatore*>>, ritiene che <<*proprio una tale soggezione concepita in quel caso specifico esclude, sia pure paradossalmente, che si dia subordinazione*>>. Pertanto, <<*si può concludere che il rapporto intercorrente tra i calciatori professionisti e le società sportive debba essere assimilato al contratto d'opera professionale, non essendo possibile ridurlo entro i termini giuridici di un rapporto di lavoro tecnicamente subordinato*>>.

<sup>3</sup> P. Barile, *La Corte delle Comunità Europee e i calciatori professionisti*, in Giur. It., 1977, I, p.1411. L'autore, nel descrivere i tratti distintivi tra il rapporto sportivo e l'ordinario rapporto di lavoro, si sofferma ad analizzare <<*l'inquadramento giuridico dell'attività sportiva*>>. A tal proposito, <<*in tanto si può praticare uno sport in quanto si faccia parte di un sodalizio sportivo, presso cui l'atleta sia tesserato. Il tesseramento è accordato dalla Federazione delle associazioni su base strettamente personale e funziona come riconoscimento del rapporto già instauratosi tra giocatore e associazione, fenomenologia ignota alla disciplina del collocamento del lavoro subordinato, che tende, invece, a costituire rapporti tra soggetti, prima della stipulazione estranei tra loro, al di fuori di ogni autorizzazione amministrativa*>>. Il Barile sottolinea l'importanza e la <<*necessità dell'affiliazione del giocatore, fenomeno che dà luogo ad un rapporto giuridico trilaterale fra giocatore, associazione e federazione delle associazioni, in quanto l'affiliazione comporta un potere amministrativo e disciplinare della federazione direttamente nei riguardi del giocatore*>>.

Per l'autore, <<*in verità è la causa del contratto che è diversa nelle due ipotesi. La causa del contratto sportivo è la pratica professionale del calcio*>> dal momento che il contratto del giocatore professionista, contratto trilaterale, <<*impegna il giocatore a partecipare, nel seno della società, esclusivamente ad un'attività sportiva determinata, nell'osservanza da un lato delle direttive della società e dei suoi allenatori, e dall'altro della normazione della federazione. La causa giuridica del contratto di prestazione sportiva professionale esclude in realtà la natura subordinata del rapporto di lavoro sottostante: il gioco, la gara, lo spettacolo, formano insieme una particolare "causa" del rapporto di attività sportiva, ben diversa da quella tipica di un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato. Sono identificabili due rapporti: il cosiddetto rapporto sportivo e quello economico. Il primo è un rapporto di natura associativa, che vincola il giocatore non solo con le associazioni ma anche con le federazioni. Il secondo, il rapporto economico, è in relazione ad una qualifica del giocatore in senso professionale, nel senso che egli, per poter gareggiare (causa specifica del*

innominato<sup>4</sup> e chi, dato il carattere “paraintellettuale” delle prestazioni, lo riconduceva nell’alveo dei rapporti di parasubordinazione<sup>5</sup>.

---

*contratto), deve avere una sicurezza economica; ma anche in questo caso la causa del rapporto è diversa da quella del rapporto di lavoro.*

*Il rapporto di lavoro è insomma praticamente assorbito da un contratto sui generis, che lega il giocatore da un lato all’associazione e dall’altro alla federazione>>.*

Il Barile, dunque, conclude ritenendo che, date le numerose anomalie del rapporto sportivo, non si possa parlare di un semplice contratto di lavoro, quanto piuttosto di un <<contratto innominato, o forse un contratto composto, all’interno del quale sono ravvisabili insieme elementi sia del contratto associativo che del contratto di lavoro, il secondo strettamente condizionato dal primo nella sua esistenza e nel suo svolgimento>>.

<sup>4</sup>L. Vespignani, *il rapporto fra il giocatore e la società sportiva*, in Rivista di diritto dello sport, 1960, p.339. L’autore cita due sentenze. Nella prima, emessa dal Tribunale di Torino e relativa ad una controversia tra la Juventus F.C. e l’Amministrazione delle Finanze, si legge che il contratto di lavoro sportivo è un <<contratto innominato che viene stipulato fra le parti all’atto della firma del cartellino, contratto che ha una causa giuridica ed un oggetto diversi del contratto di lavoro, che però normalmente vi accede, il quale rappresenta la conditio sine qua non perché associazioni e giocatori possano reciprocamente obbligarsi con un contratto di lavoro in concreto>>.

Nella seconda, emessa dal Tribunale di Savona con sentenza 11 febbraio 1954, si rinviene una definizione, ad opera del Tribunale stesso, dell’atipicità del rapporto. Detto Tribunale, nega la tipicità del rapporto di lavoro sportivo, in considerazione del fatto che <<nel rapporto di lavoro sportivo, a differenza di quanto avviene nel normale rapporto di lavoro, i contraenti hanno in comune lo scopo che trascende gli egoistici interessi personali in quanto entrambi tendono, per spirito agonistico, al raggiungimento di una affermazione dei propri colori nell’interesse dello sport, inteso quale lotta leale, sincera, cavalleresca. Lo spirito agonistico e il superiore interesse dello sport imprimono un particolare carattere al rapporto: infatti da un lato le società non hanno fini di speculazione economica, ed anzi è noto che esse vivono per sovvenzioni dei sostenitori; d’altro lato ai calciatori sono imposte limitazioni della libertà personale che sarebbero incompatibili con la disciplina del normale rapporto di lavoro.

*Deve, perciò, concludersi che il contratto sportivo, pur avendo indubbe analogie col contratto di lavoro, non si identifica con esso e costituisce un contratto atipico. Atipicità che si manifesta nell’ampiezza dei poteri di disposizione e di controllo conferiti alle società sui propri giocatori e correlativamente nella meno intensa tutela apprestata al lavoratore-calciatore rispetto a quella assicurata al normale prestatore d’opera al fine voluto ed accettato da entrambi i contraenti, per lo spirito agonistico che anima e caratterizza il rapporto, di contemplare diritti del giocatore con la necessità di tutela e potenziamento dell’attività sportiva>>.* Vespignani sottolinea ulteriori elementi a sostegno della tesi

Si notava come, in realtà, la subordinazione non sembrasse adattarsi perfettamente al lavoro sportivo.

Da un lato, infatti, si ravvisavano nel rapporto di lavoro sportivo vincoli non solo funzionali al migliore espletamento della prestazione, ma incidenti nella sfera della vita personale e familiare dell'atleta, con un'ampiezza e intensità non riscontrabili nelle ordinarie obbligazioni di lavoro (si pensi, ad es. ai ritiri in preparazione delle gare).

Dall'altro lato, tale rapporto andava, per così dire, "cucito addosso" a dei soggetti che nell'esercizio delle loro mansioni, e per il carattere ludico di queste, avevano pur sempre una certa libertà d'invenzione.

Se in dottrina, dunque, le posizioni erano alquanto variegate, in giurisprudenza, sebbene non siano mancate posizioni contrastanti, si andò manifestando una certa propensione ad inquadrare la prestazione dell'atleta come lavoro subordinato.

Il primo significativo intervento giurisprudenziale in materia si ebbe con una sentenza della Corte di Cassazione, pronunciata il 4 luglio 1953, con la quale si affermò che il rapporto che legava un calciatore

---

dell'atipicità, non evidenziati nelle due sentenze da lui riportate, come la presenza, nel contratto di lavoro sportivo, della clausola compromissoria, il premio d'ingaggio, nonché la possibilità di prestito o comproprietà di un giocatore. Si tratta di elementi del tutto assenti nei normali contratti di lavoro, che portano l'autore a propendere decisamente per l'atipicità del contratto di lavoro sportivo.

<sup>5</sup> S. Grasselli, *L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo*, in *Giur. It.*, 1974, pp. 151 ss.

all'associazione calcistica era un rapporto di appartenenza e si configurò il contratto di lavoro come di prestazione d'opera<sup>6</sup>.

Una successiva pronuncia, tuttavia, determinò un radicale mutamento di indirizzo dei giudici di legittimità. La Suprema Corte riconobbe, infatti, i caratteri della continuità e della professionalità nelle prestazioni degli atleti, dal momento che essi vincolano, a tal fine retribuiti, le proprie energie fisiche e le proprie attitudini tecnico-sportive a vantaggio della società di appartenenza, dedicandole in via esclusiva la loro attività agonistica in tutte le competizioni nazionali ed estere ed obbligandosi, correlativamente, ad ottemperare alle istruzioni e alle direttive dei dirigenti e degli incaricati della società anche per tutto ciò che riguarda gli allenamenti e le modalità di svolgimento di questi.

Per tali motivi, la Corte ricondusse il rapporto di lavoro sportivo nell'alveo del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 del codice civile<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Cass., 4 luglio 1953, n.2085, in Giur. lav., 1953, I, 1, p. 828. Tale pronuncia giurisprudenziale si ebbe in seguito alla sciagura aerea di Superga del 1949, nella quale per l'intera squadra di calcio del Torino. L'associazione calcio Torino, infatti, citò in giudizio la compagnia aerea ALI, su cui viaggiava quel giorno la squadra, chiedendo le venisse riconosciuto il diritto al risarcimento del danno derivante da lesione del credito, non potendo più godere delle prestazioni dei propri calciatori. La Suprema Corte respinse, però tale domanda, affermando, tra l'altro, che il rapporto che legava un calciatore all'associazione calcistica era un rapporto di appartenenza e configurando il contratto di lavoro come di prestazione d'opera.

<sup>7</sup> Cass., 21 ottobre 1961, n. 2324, in Foro it., 1961, I, p.1608. Attraverso tale pronuncia, la Suprema Corte affermò, innanzitutto, che il vincolo di subordinazione di esprime anche con <<l'obbligo di mantenere un *contegno disciplinato e una condotta civile e sportiva irreprensibile e regolare*>>, nonché <<nel divieto di prendere parte a manifestazioni sportive estranee alla società di appartenenza, anche se tenute nei periodi di riposo o di sospensione dell'attività

Una successiva sentenza della Cassazione, tuttavia, pur riconoscendo natura subordinata al rapporto di lavoro sportivo, evidenziò peraltro come tale rapporto dovesse essere sottratto alla regolamentazione del codice civile, vista l'autonomia dell'ordinamento sportivo<sup>8</sup>.

La natura subordinata del rapporto di lavoro sportivo venne, tuttavia, ancora una volta affermata con la sentenza n. 174/1971, attraverso la quale la Suprema Corte, decidendo incidentalmente sulla richiesta di risarcimento danni per responsabilità del terzo, ricondusse

---

*agonistica*>>, divieto nel quale la sentenza ravvisò una manifestazione, nel rapporto in questione, dell'obbligo di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c., mentre le restrizioni cui lo sportivo può essere assoggettato anche nella vita privata, giustificate dall'esigenza di preservare e conservare la piena efficienza fisica, sono da collegarsi all'elemento fiduciario che connota il lavoro subordinato. A tali obblighi, peraltro, fa da riscontro il potere della società di comminare sanzioni disciplinari in caso di inosservanza di essi da parte degli atleti o nell'ipotesi di illeciti civili o sportivi imputabili al proprio tesserato. Si sottolineava, inoltre, l'estremo della collaborazione, dal momento che la prestazione dello sportivo s'inserisce nel quadro di una complessa organizzazione economica, tecnica e di lavoro, coordinandosi con la stessa per il conseguimento delle sue specifiche finalità. Infine, la sentenza della Suprema Corte precisò come la natura subordinata del lavoro sportivo emerga anche in virtù degli <<accordi tra federazione e associazione dei giocatori alla regolamentazione collettiva>>, la quale si adegua, per molti aspetti, ai principi fondamentali cui è improntata la disciplina legale del rapporto di lavoro subordinato (si pensi, ad esempio, al diritto ad un periodo annuale di riposo dell'atleta o all'obbligo previdenziale a carico delle società sportive).

<sup>8</sup> Cass., 2 aprile 1963, n. 811, in *Rivista di diritto dello sport*, 1963, p. 100. Tale sentenza, in particolare, notava che, mentre il lavoro nasce sempre come rapporto bilaterale in ogni sua forma (subordinata, associata o autonoma), <<l'attività sportiva è un'espressione individualistica, frutto d'iniziativa personale, cui l'inquadramento successivo in rapporti onerosi nulla aggiunge alla sua prima natura di sforzo fisico e mentale che si produce e si pratica in sé e per sé per l'affermazione di superiorità di un atleta o di un gruppo di atleti su altri>>, quale manifestazione soggettiva di personalità>>, e concludeva affermando che <<dilettantismo e professionismo costituiscono solo un titolo personale del giocatore, uno status giuridico che lo qualifica, ma al fondo di ciascuno di essi vi è un'identica attività che difficilmente può collimare con il concetto tipico del lavoro subordinato>>.

nuovamente il rapporto di lavoro dello sportivo nello schema dei diritti di credito e, quindi, nell'ambito della subordinazione<sup>9</sup>.

Le incertezze circa la natura del rapporto di lavoro sportivo vennero tuttavia ulteriormente alimentate per effetto dell'emanazione, da parte del pretore di Milano, di un decreto con cui si inibiva lo svolgimento del calcio mercato dal momento che il contratto di trasferimento di un calciatore da una società ad un'altra, dietro il pagamento di somme a titolo di "indennizzo", violava la legge n. 264/1949 sul collocamento, che vietava la mediazione privata nella stipulazione del contratto di lavoro subordinato<sup>10</sup>.

Per scongiurare, allora, il blocco del mercato calcistico e consentire, conseguentemente, il regolare svolgimento del campionato, il

---

<sup>9</sup> Cass. Sez. Un., 1971, n. 174, in *Rivista di diritto dello sport*, 1971, p. 68. Con tale pronuncia, la Corte affermava che <<*le prestazioni dei giocatori professionisti, oltre a rivestire i caratteri della continuità e della professionalità, sono altresì caratterizzate dalla collaborazione, nel quadro di una complessa organizzazione economica, tecnica e di lavoro, e dalla subordinazione al potere direttivo e gerarchico dell'ente da cui dipendono*>>. Malgrado il riconoscimento di particolari caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato sportivo rispetto all'ordinario rapporto di lavoro subordinato (si pensi, ad esempio, alla previsione della facoltà di recesso *ad nutum*), in definitiva essa ha ritenuto che queste <<*non bastano a snaturarne l'essenza giuridica, che, nelle sue linee fondamentali e nel suo sostanziale contenuto, resta quella di un contratto di lavoro subordinato, fonte soltanto di obbligazioni e di diritti di credito*>>.

<sup>10</sup> Pret. Milano, 7 luglio 1978, in *Foro it.* 1978, II, p.319. Il Pretore Costagliola, decidendo in ordine alla contestazione rivolta ad alcuni dirigenti di società di calcio di aver partecipato al cd. *calcio mercato* svolgendo attività di mediazione a scopo di lucro per il trasferimento di giocatori da una società ad un'altra, aveva affermato che <<*il contratto avente ad oggetto il trasferimento di un calciatore da una società calcistica ad un'altra dietro pagamento da parte della società cessionaria alla cedente di una somma quale indennizzo per cessione o vendita del calciatore, viola la disciplina sul collocamento della manodopera, che vieta l'intervento di mediatori privati nella fase di stipulazione del contratto di lavoro subordinato*>>.

legislatore intervenne, per la prima volta, in materia emanando il D.L. n. 367/1978, mediante il quale si prevedeva che la costituzione, lo svolgimento e l'estinzione dei rapporti tra le società e i propri atleti e tecnici, anche se professionisti, in considerazione del carattere di specialità e autonomia dei rapporti stessi, continuavano ad essere regolati, in via esclusiva, dagli statuti e dai regolamenti delle Federazioni riconosciute dal CONI, alle quali gli atleti e i tecnici stessi risultano iscritti.

Si andava, così, escludendo l'applicazione delle norme sul collocamento per gli atti relativi al trasferimento dei calciatori e degli atleti praticanti altri sport, nonché in ordine all'assunzione dei tecnici da parte delle società sportive, restando, tuttavia, irrisolta la questione concernente la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro sportivo.

### 2.3. Il rapporto di lavoro sportivo nel periodo compreso tra il 1981 e 1995

Il rapporto di lavoro sportivo viene per la prima volta regolamentato dal legislatore con la legge 23 marzo 1981 n. 91, meglio nota come legge sul professionismo sportivo.

Questa legge ha, innanzitutto, introdotto, accanto alla possibilità di configurare, nei soli casi indicati dall'articolo 3, la prestazione sportiva

dell'atleta professionista come oggetto di lavoro autonomo, la disciplina del rapporto subordinato sportivo.

E' stata, infatti, prevista, all'art. 4, la costituzione di un rapporto tra società ed atleta professionista avente ad oggetto l'esecuzione a titolo oneroso di una data prestazione sportiva attraverso la conclusione di un contratto a tempo determinato da stipularsi, a pena di nullità, in forma scritta tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo un contratto tipo predisposto conformemente ad un accordo collettivo stipulato ogni tre anni dalla Federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle società e degli atleti.

In secondo luogo, attraverso tale legge si è realizzata l'abolizione del vincolo sportivo ed è stata introdotta la previsione di un rapporto contrattuale a tempo determinato, la cui durata può variare da un minimo di uno ad un massimo di cinque anni. Con l'abolizione del vincolo sportivo, lo sportivo professionista non è più completamente assoggettato al volere della propria società ed ha, per la prima volta, il potere di entrare nelle trattative concernenti la sua cessione ad altro club.

Innanzitutto, infatti, durante la vigenza del rapporto contrattuale, la società proprietaria del cartellino dell'atleta può determinare discrezionalmente il corrispettivo da chiedere ad altra società interessata a rilevarlo, ma la cessione del contratto da una società all'altra è ammessa solo con il consenso dell'atleta, ai sensi dell'art.5<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> L'art. 5, comma 3, della legge n. 91/1981 afferma, infatti, che <<E' ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad

In secondo luogo, una volta che il rapporto contrattuale sia terminato, la società con la quale lo sportivo è tesserato può chiedere alla società che intende acquistarlo soltanto un corrispettivo determinato in maniera oggettiva e, cioè, fissato sulla base di un parametro oggettivo economico variabile secondo quanto stabilito dalla singola federazione. In ogni caso la determinazione del parametro non può prescindere dall'osservanza di alcuni criteri oggettivi prestabiliti dalla legge, come l'età dello sportivo, la durata ed il contenuto patrimoniale del proprio rapporto contrattuale con la sua società, come indicato dallo stesso art. 16 della legge n. 91/1981<sup>12</sup>.

Inoltre, una volta estintosi il rapporto contrattuale, la società che aveva stipulato il contratto con l'atleta, nel caso in cui non abbia voluto rinnovare lo stesso e non sia riuscita a cederlo ad un'altra società a prezzo di parametro, è comunque tenuta a corrispondergli per un periodo di due anni uno stipendio pari al corrispettivo minimo federale e, al termine di tale periodo, l'atleta è libero di andare in qualsiasi società che lo richieda “a parametro zero”, senza, cioè, che quest'ultima sia tenuta a versare alcuna indennità di preparazione e di promozione a favore del vecchio club di appartenenza dell'atleta, secondo quanto previsto dall'appendice delle Norme Organizzative

---

*un'altra, purchè vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali>>.*

<sup>12</sup> A tal proposito, l'art. 16 della legge n. 91/1981 stabilisce: <<Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come “vincolo sportivo” nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società>>.

interne della Federazione ( NOIF) al paragrafo “indennità di mancata occupazione”<sup>13</sup>.

Va rilevato, comunque, come il rapporto tra atleti professionisti e società sportive, pur essendosi evoluto, a seguito dell'emanazione della legge n. 91/1981, in senso nettamente più favorevole ai primi, presenti ancora, sul piano prettamente giuridico, una vistosa anomalia: se, infatti, la dazione di una somma di denaro soggettivamente determinata per il trasferimento di un atleta ancora sotto contratto può sostanzialmente equivalere alla corresponsione del corrispettivo per la cessione del contratto, non vi sono, invece, ragioni, sotto il profilo giuridico, per le quali una società interessata ad avvalersi delle prestazioni sportive di un atleta, il cui contratto con la propria precedente società sia scaduto, sia comunque obbligata a corrispondere a tale ultima società un corrispettivo e non possa, invece, proporre direttamente all'atleta, ormai scevro da vincoli contrattuali, un nuovo contratto.

Tale anomalia, che ha segnato il rapporto di lavoro sportivo nel periodo successivo al 1981, rappresenta, in realtà, un retaggio della

---

<sup>13</sup> Più precisamente, il comma 1 del suddetto paragrafo stabilisce che <<Il calciatore, il cui rapporto contrattuale con una società del settore professionistico alla quale spetti l'indennità di preparazione e promozione sia cessato, ha diritto di percepire alla fine di ciascun mese dalla società medesima un importo pari a 1/12 del minimo di stipendio fissato annualmente dalle disposizioni relative ai rapporti economici fra società e calciatori tesserati>>.

Il successivo comma 2 precisa che <<L'importo di cui al comma 1 spetta dalla data di cessazione del rapporto fino a quella di stipula di un nuovo contratto con società professionistica o di tesseramento per società aderenti alla Lega Nazionale Dilettanti od a Federazione estera, ovvero di rinuncia, da parte della società, alla indennità di preparazione e promozione; e in ogni caso, per un massimo di due stagioni sportive>>.

disciplina previgente e trova la sua unica ratio nella transitorietà della disciplina di cui all'art. 16 della legge n. 91/1981, la quale accompagna alla abolizione del vincolo sportivo la previsione di un periodo transitorio quinquennale di vigenza del parametro, volto a rendere così meno brusco il passaggio ad un regime contrattuale “puro”, in cui lo sportivo professionista, una volta conclusa la propria esperienza contrattuale con la sua società, sia libero di stipulare un nuovo contratto con una nuova società, senza che quest'ultima sia tenuta a corrispondere alcun parametro al vecchio club di appartenenza dell'atleta.

#### 2.4. La sentenza Bosman

Il definitivo passaggio ad un “regime contrattuale puro” si realizza compiutamente solo in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia europea 15 dicembre 1995 inerente al cd. Caso

Bosman, sottoposto dalla Corte di Appello di Liegi al giudice comunitario mediante lo strumento del rinvio pregiudiziale.

La questione che Jean Marc Bosman, calciatore del Royal Club Liegeois (“R.C.L.”), un club che militava nella serie b belga, prospettava dinanzi al giudice nazionale belga era legata alle difficoltà di trasferimento dello stesso da una società all'altra.

Difatti, alla scadenza del proprio rapporto contrattuale, avvenuta nel 1990, il Royal club Liegeois, non manifestò l'intenzione di continuare

ad avvalersi delle prestazioni sportive del proprio tesserato, e, quindi, non propose allo stesso alcun rinnovo.

Contestualmente, Bosman aveva grosse difficoltà a trovare una squadra interessata a rilevarne il cartellino, dal momento che l'indennità di trasferimento richiesta dall'RCL a qualsiasi società che fosse stata interessata ad ingaggiare il calciatore ammontava ad una somma di denaro superiore agli undici milioni di franchi. Si trattava, con tutta evidenza, di un parametro che, sebbene formalmente calcolato secondo criteri oggettivi desunti dal regolamento della federazione belga, risultava sostanzialmente sovradimensionato rispetto all'effettivo valore del giocatore.

Ciononostante Bosman era riuscito a trovare un accordo con il Dunkerque, un club francese di seconda divisione. Il Dunkerque, tuttavia, avendo già raggiunto il limite imposto dai regolamenti federali circa il numero di giocatori stranieri tesserabili, non avrebbe potuto validamente acquistarlo, a meno che non avesse contestualmente ceduto uno dei propri tesserati di nazionalità straniera.

Con il proprio ricorso, pertanto, Bosman chiese alla Corte di Giustizia di dichiarare l'illegittimità per contrasto con gli artt. 48, 85 e 86 del trattato C..E. delle norme contenute nei regolamenti federali che prevedevano:

a) limiti al tesseramento ed all'utilizzo di giocatori comunitari;

b) la corresponsione di un corrispettivo per il trasferimento di un calciatore da una società all'altra anche nel caso in cui il contratto che lo legava alla propria società sia scaduto.

La Corte, nel pronunciarsi sul caso, statui:

a) che “ *sono illegittime per violazione dell'art. 48 del trattato C.E. Tutte le norme emanate da Federazioni sportive in forza delle quali, nelle partite che esse organizzano, le società calcistiche possono tesserare e schierare solo un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri*”;

b) che “ *sono illegittime per violazione dell'art. 48 del trattato C.E. tutte le norme emanate da Federazioni sportive in forza delle quali un calciatore professionista, cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società può essere ingaggiato da un'altra società solo se questa ha versato alla società di provenienza un'indennità di trasferimento, formazione e promozione*”<sup>14</sup>.

La Corte di Giustizia, dunque, nell'applicare l'art.48 del trattato C.E. in tema di libera circolazione delle persone, ha ritenuto incompatibili con il diritto comunitario una serie di vincoli, previsti dal diritto statale interno, al trasferimento ad altra società di un giocatore di calcio

---

<sup>14</sup> Corte di giustizia delle Comunità Europee, causa C-415/1993, in *rivista di diritto sportivo*, 1996

professionista e la limitazione del numero dei calciatori professionisti comunitari nelle partite tra società calcistiche<sup>15</sup>.

La sentenza Bosman, dunque, si fonda sul principio della libera circolazione dei lavoratori, previsto dall'art. 48 del trattato comunitario.

La libertà di circolazione dei lavoratori, insieme alle altre libertà fondamentali previste dal trattato C.E., ossia le libertà di circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali, costituisce uno degli assi portanti della nozione di mercato comune, e, in quanto tale, *“non tollera attenuazioni o eccezioni. Nella visione della Corte di Giustizia, il giocatore professionista che entra a far parte dell'ordinamento sportivo con ciò stesso non può subire una limitazione così grave all'esercizio di un diritto fondamentale attribuitogli direttamente dal trattato”*<sup>16</sup>.

Nel corso del processo, la UEFA, confederazione competente per l'Europa della FIFA (Fédération internationale de football association) ricordò che gli organismi comunitari hanno sempre rispettato l'autonomia dell'attività sportiva, che è sempre più caratterizzata da una coesistenza di aspetti economici e prettamente sportivi tale da rendere ormai assai arduo, se non del tutto impossibile, scindere gli uni dagli altri, osservando come una pronuncia della Corte di Giustizia

---

<sup>15</sup> M. Tortora, L. Ghia, C. Izzo, *diritto sportivo*, Utet editore, Torino, 1998, p.78.

<sup>16</sup> M. Clarich, *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1996, p.402.

sullo stato giuridico degli sportivi potrebbe avere effetti destabilizzanti dell'intera organizzazione del gioco calcio.

Di conseguenza, sempre secondo l'UEFA, anche se si dovesse riconoscere l'applicazione dell'art. 48 del trattato C.E. ai calciatori professionisti, sarebbe opportuno rimettersi a criteri di elasticità, tenendo in considerazione la specificità di tale attività sportiva.

La Corte di Giustizia, tuttavia, respinse tali argomenti affermando che già in un caso precedente, il cd. Caso Donà<sup>17</sup>, i giudici comunitari avevano stabilito che le norme sulla libera circolazione non ostano a normative o prassi restrittive giustificate da motivi non economici, anche se la restrizione dell'ambito di applicazione di queste norme deve restare entro i limiti del suo oggetto specifico e non può in alcun modo essere invocata per escludere dall'ambito di applicazione del trattato comunitario un'intera attività sportiva.

In tal modo, la Corte affermò che l'autonomia dell'ordinamento sportivo non comporta automaticamente l'impermeabilità totale di esso rispetto all'ordinamento generale.

La Corte precisò, inoltre, che l'ambito di applicazione dei principi contenuti nella sentenza da essa resa sono circoscritti all'ambito dello sport professionistico o semiprofessionistico, e cioè, agli atleti che svolgono un lavoro subordinato o effettuano prestazioni di servizi

---

<sup>17</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 14 luglio 1976, Donà/Manero, in *Raccolta sentenza Corte di Giustizia, 1976, 1333*.

retribuite, dal momento che l'attività sportiva può essere disciplinata dal diritto comunitario in quanto sia configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 del trattato C.E.

Va detto, tuttavia, che la dottrina ha ritenuto la sentenza Bosman applicabile ad ogni disciplina sportiva e ad ogni livello, *“guardando il diritto comunitario unicamente la persona del lavoratore, anziché la natura del datore di lavoro e il contesto in cui è inserito, con la conseguenza che il diritto a non essere discriminato derivante dall'art. 48 del trattato sarebbe invocabile anche da un atleta formalmente non professionista ai sensi della legge 91/1981, cui però venisse accordata una remunerazione da una società sportiva”*<sup>18</sup>

Merita, poi, di essere sottolineato che le questioni pregiudiziali sottoposte al vaglio della Corte di Giustizia facevano espresso riferimento non solo all'art. 48, ma anche agli artt. 85 e 86 del trattato C.E. in tema di diritto della concorrenza.

Il giudice comunitario, tuttavia, una volta accertato il contrasto delle norme federali con l'art. 48, ha ritenuto non necessario pronunciarsi sull'interpretazione degli artt. 85 e 86 del trattato C.E., sebbene fosse pressoché indubbio che, una volta qualificate le società calcistiche come “imprese” e le Federazioni come “associazioni di imprese”, tanto la disciplina dettata in materia di tesseramento di giocatori comunitari quanto quella relativa ai trasferimenti determinassero una

---

<sup>18</sup> G. Vidiri, *Profili societari ed ordinamentali delle recenti modifiche alla legge 23 marzo n.91*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, p.3.

restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 85, comma 1 del trattato C.E.

E' evidente che, se la sentenza avesse riconosciuto la violazione dei principi della concorrenza in ordine alle norme federali sopra citate, essa avrebbe assunto rilievo ancora maggiore, dal momento che la Commissione, nell'esercizio dei suoi compiti di vigilanza del rispetto del trattato, avrebbe potuto comminare severe sanzioni pecuniarie nei confronti delle imprese calcistiche che violano le regole della concorrenza. *“Si sarebbe, così, resa maggiormente ardua l'elusione dei principi fissati dalla Corte di Giustizia che, come è prevedibile, avrebbero incontrato, nella loro concreta attuazione, ostacoli in ragione del comportamento delle Federazioni nazionali degli Stati membri, sempre decise a rivendicare la piena autonomia dell'ordinamento sportivo, a tutela degli specifici e rilevanti interessi del mondo calcistico”*<sup>19</sup>.

#### 2.4.1. Gli effetti della sentenza Bosman

La sentenza Bosman, essendo stata resa dalla Corte di Giustizia C.E. in via pregiudiziale, chiarisce come debba essere interpretato l'art. 48 del trattato C.E., il quale è direttamente applicabile dai giudici nazionali per forza propria, prevalendo eventualmente nei confronti di norme interne contrastanti.

---

<sup>19</sup> G. Vidiri, *Il caso Bosman e la circolazione dei calciatori professionisti nell'ambito della Comunità Europea*, in Foro it., 1996, IV, p.17.

Più in particolare, alle disposizioni contenute nei trattati comunitari va riconosciuto, nella gerarchia delle fonti normative, in base all'art.11 della Costituzione<sup>20</sup>, un rango superiore a quello delle norme costituzionali, nei limiti in cui tali disposizioni non vadano ad intaccare i principi fondamentali della Costituzione stessa.

L'ordinamento europeo si colloca, cioè, in una posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto all'ordinamento dello Stato membro e pertanto le norme del primo, previste in trattati, regolamenti, direttive o in sentenze, prevalgono usualmente su qualsiasi norma interna, a prescindere dal rango di quest'ultima.

La sentenza Bosman, quindi, non ha solo una mera efficacia vincolante tra le parti contrapposte in giudizio, ma ha valore vincolante erga omnes, dato che i giudici nazionali sono tenuti ad interpretare il trattato nel senso indicato dalla Corte Europea.

Pertanto, la sentenza Bosman è stata recepita a livello statale con il D.L. 20 settembre 1996 n. 485, poi convertito nella legge 18 novembre 1996 n. 586.

Con tale intervento, il legislatore, modificando l'art. 6 della legge 91/1981, ha eliminato l'indennità di preparazione e promozione con riferimento ad ogni trasferimento di atleta professionista, compresi

---

<sup>20</sup> L'art. 11 della Costituzione, infatti, afferma che l'Italia <<consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni>> e <<promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo>>.

quelli che vengono posti in essere tra società appartenenti ad uno stesso Stato membro nonché quelli che riguardano cittadini di paesi terzi, formalmente esclusi dal giudicato della sentenza Bosman.

L'abolizione di tale indennità si pone storicamente come la più significativa innovazione nell'evoluzione della posizione dello sportivo professionista, dal momento che, attraverso di essa, si è potuto realizzare compiutamente il passaggio ad un regime contrattuale puro, garantendo un effettivo “svincolo” all'atleta il cui rapporto contrattuale con la propria società sia terminato.

Infatti, l'atleta, alla scadenza del contratto, senza dover più passare attraverso ad una cessione da parte del suo vecchio club d'appartenenza, è assolutamente libero di stipulare un nuovo rapporto contrattuale con la società sportiva che gli propone l'offerta migliore, senza che quest'ultima sia tenuta al versamento di un parametro alla vecchia società del giocatore.

Il concretarsi di questo regime contrattuale puro ha portato le società sportive a ritoccare i contratti dei propri atleti e ad allungarne la durata al fine sostanziale di “blindare” i propri giocatori. Tale pratica generalizzata può spiegarsi col fatto che le società, finché i giocatori sono sotto contratto con essa, possono esercitare una sorta di “proprietà” su questi ultimi, dal momento che se un giocatore fosse richiesto da un'altra società, la società che ha con esso un rapporto contrattuale in corso può chiedere al club interessato all'acquisto dell'atleta un'indennità discrezionalmente determinata per rilasciare il

proprio “nulla-osta al trasferimento” ai fini della cessione del relativo contratto.

Conseguentemente, si è verificata una vera e propria “impennata” di tali indennità, che rappresentano, in realtà, il corrispettivo pagato per la cessione del contratto dello sportivo.

In questa fase storica, dunque, per effetto della sentenza Bosman, si assiste ad un deciso rafforzamento della posizione contrattuale del calciatore, poiché durante la vigenza del rapporto contrattuale egli è garantito, soprattutto dal punto di vista economico, da tale rapporto, mentre alla scadenza di tale rapporto, egli, se non ottiene un rinnovo conforme alle sue aspettative o richieste, è libero di “accasarsi” presso la società a lui più gradita, senza che quest'ultima debba versare del denaro al vecchio club del giocatore.

In questa fase, dunque, è l'atleta ad avere, per così dire, “il coltello dalla parte del manico”: L'approssimarsi della scadenza contrattuale non rappresenta più, in linea di massima, come poteva essere in passato, un momento delicato per lo sportivo, specialmente se di un certo livello, dal momento che, anche se la sua società non gli offrirà un rinnovo del contratto corrispondente alle sue attese, egli probabilmente non troverà difficoltà ad “accasarsi” presso altra società a lui interessata.

Di converso, la società avente un'atleta con contratto prossimo alla scadenza si viene ora a trovare sempre più spesso di fronte al concreto

rischio di “perdere” il proprio giocatore senza poterne nemmeno ricavare alcuna utilità economica.

In questi casi, dunque, le società si trovano di fronte all'alternativa tra il rinnovare, a condizioni per esse evidentemente più onerose, il contratto al giocatore o il lasciarlo trasferire ad altra società, perdendone le prestazioni sportive nonché la possibilità di ricavare denaro dalla sua cessione.

Si è, quindi, registrato, in tale fase, un considerevole incremento delle retribuzioni degli sportivi, dovuto alla maggiore forza contrattuale da essi raggiunta in questo periodo.

## 2.5. La normativa U.E. in materia di trasferimenti

Nonostante lo sportivo abbia visto notevolmente accrescere la propria posizione contrattuale per effetto della sentenza Bosman, negli anni immediatamente successivi all'emanazione di essa si è assistito ad un'ulteriore spinta degli atleti e delle associazioni di categoria che li rappresentano verso una completa e totale liberalizzazione della posizione giuridica dello sportivo professionista.

Peraltro, la sentenza Bosman, per quanto abbia avuto una portata rivoluzionaria dei precedenti assetti, aveva lasciato insolute alcune questioni, tra le quali, in particolare, quella relativa ai trasferimenti dei giocatori ancora in pendenza di contratto, a seguito di recesso.

Tale questione venne in rilievo nel 1997, quando il noto calciatore brasiliano Ronaldo, allora in forza al Barcellona F.C., decise di lasciare il club catalano, con il quale era sotto contratto fino al 2004, per accasarsi all'F.C. Internazionale di Milano, con cui aveva raggiunto un accordo.

Il Barcellona negò il proprio consenso a tale trasferimento, costringendo così Ronaldo a far valere una clausola, inserita nel proprio contratto, che prevedeva, tra l'altro, la possibilità per il giocatore di recedere dal contratto unilateralmente e senza giusta causa a fronte del pagamento di una penale il cui importo veniva predeterminato nella clausola stessa<sup>21</sup>.

Tale clausola era stata validamente inserita in virtù di una norma dettata dal legislatore spagnolo, l'art. 16 del Real Decreto n. 1006/1985 in tema di rapporto di lavoro sportivo, la quale espressamente prevedeva la possibilità di recesso dal contratto sportivo per volontà dell'atleta professionista, senza causa imputabile alla società, verso la corresponsione di una indennità

---

<sup>21</sup>Tale clausola disponeva in particolare che << la risoluzione del precedente contratto si produrrà per scadenza del termine convenuto, e in questo caso, se il giocatore deciderà di concludere un nuovo contratto con un altro club, il Barcellona F.C. avrà diritto a percepire un compenso per la preparazione e formazione data al giocatore, conformemente a quanto disposto dalla legislazione vigente. Il contratto potrà estinguersi, prima della scadenza del termine convenuto, per qualsiasi causa prevista dalla legislazione applicabile. Se l'estinzione del vincolo fosse dovuta alla volontà del giocatore di abbandonare il club prima della decorrenza dei termini del presente contratto, senza causa imputabile al club, il giocatore dovrà indennizzare il club con 4.000 milioni di pesetas da versarsi in un'unica soluzione se l'estinzione in oggetto dovesse avvenire prima del 30-06-2001; con 2.000 milioni di pesetas dal 1-7-2001 al 30-06-2002; con 1.700 milioni di pesetas dal 1-7-2002 al 30-6-2003; con 1.400 milioni di pesetas dal 1-7-2003 al 30-06-2004>>.

convenzionalmente o legalmente determinata in favore della società receduta<sup>22</sup>.

Va detto, tuttavia, che le normative FIFA non permettevano trasferimenti in pendenza di contratto se decisi unilateralmente, considerandosi la clausola di rescissione prevista dalla legge spagnola come un rimedio attuabile solo in Spagna e in ordine ai trasferimenti di giocatori che avvengono all'interno di questa nazione. In particolare, La FIFA, in pendenza del caso Ronaldo, con la circolare n. 616 del 4 giugno 1997, al fine di negare validità al recesso unilaterale e senza giusta causa del giocatore, fece espresso richiamo all'art. 12 delle norme FIFA che regolamentano il regime dei trasferimenti, specificando che la federazione cui è affiliata la società che subisce tale recesso può negare il rilascio del transfer internazionale.

Di diverso avviso fu, invece, la Commissione U.E., la quale inviò una lettera alla FIFA e all'UEFA il 4 luglio del 1997 affermando che il regime dei trasferimenti FIFA contrasta con l'art. 48 del trattato C.E. nella parte in cui prevede che il transfer internazionale possa essere rilasciato solo in seguito al consenso alla risoluzione del contratto da parte del club di provenienza del giocatore, dal momento che esso osta alla libertà di circolazione dei lavoratori per ciò che riguarda i calciatori professionisti in regime di fine contratto, che sono cittadini

---

<sup>22</sup> Esattamente, l'ipotesi è prevista al comma 1 dell'art. 16, secondo cui <<la extinción del contrato por voluntad del deportista profesiona, sin causa imputable al club, dará a este derecho, en su caso, a una indemnización que en ausencia de pacto al respecto fijará la Jurisdicción Laboral en función de las circunstancias de orden deportivo, perjuicio que se haya causado a la entidad, motivos de ruptura y demás elementos que el juzgador considere estimable>>.

di uno Stato membro e che aspirano ad esercitare il loro diritto di libera circolazione nell'Unione Europea.

La Commissione, inoltre, facendo riferimento al caso Ronaldo, fece notare come il regime dei trasferimenti FIFA si ponga in contrasto sia con l'art. 85 del trattato<sup>23</sup>, sia con l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (EEA)<sup>24</sup>, quando è applicato sia ai giocatori

---

<sup>23</sup> L'art. 85 del trattato U.E. dispone: <<*Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:*

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
  - b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
  - c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
  - d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
  - e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
- Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto>>.*

<sup>24</sup> L'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo dispone: <<*Sono incompatibili con il funzionamento del presente Accordo e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del territorio cui si applica il presente accordo, ed in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;*

- b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
- d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

comunitari che extracomunitari nella misura in cui gli effetti risultanti hanno un impatto entro i confini del territorio del suddetto accordo.

La commissione U.E. ha, in tal modo, recepito le indicazioni provenienti dalla dottrina sulla necessità di estendere gli effetti della sentenza Bosman anche agli atleti provenienti da paesi terzi.

Sollecitata da numerose denunce, nel dicembre del 1998 la Commissione U.E. apriva una procedura di infrazione nei confronti della FIFA, data l'incompatibilità con l'art. 85 del trattato C.E. delle “norme contenute nel regolamento FIFA del 1997 in tema di:

- a) trasferimenti internazionali di giocatori in scadenza di contratto;
- b) trasferimenti internazionali di giocatori provenienti da un paese terzo verso uno Stato membro dell'U.E. e viceversa, in scadenza di contratto o prima della scadenza del contratto;
- c) trasferimenti internazionali di giocatori in caso di recesso unilaterale dal contratto, considerati vietati anche se il giocatore ha adempiuto agli obblighi derivanti dal diritto del lavoro nazionale;

---

*e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto>>.*

d) trasferimenti internazionali di giocatori prima della scadenza del contratto all'interno dell'U.E. in caso di risoluzione anticipata di comune accordo tra le parti in questione”<sup>25</sup>

Per la Commissione, le norme richiamate vanno a costruire un sistema di trasferimenti restrittivo e distorsivo della concorrenza sul mercato dello spettacolo sportivo del football professionistico prodotto dalle squadre militanti in campionati di prima divisione nei paesi comunitari.

La procedura aperta dalla Commissione Europea ha, dunque, alimentato ulteriormente le pressioni provenienti dalle varie associazioni sindacali dei calciatori volte ad ottenere una piena e completa “liberalizzazione” della posizione giuridica dei giocatori professionisti.

Più precisamente, tali associazioni chiedevano che il calciatore potesse liberarsi in qualsiasi momento dal vincolo contrattuale che lo legava alla propria società (anche, quindi, nel corso della stagione agonistica e sebbene il contratto non sia ancora scaduto) per accasarsi presso un'altra società che gli offra un contratto migliore, senza che la propria società potesse pretendere alcun indennizzo in cambio del proprio nulla-osta al trasferimento neanche durante la vigenza del contratto.

---

<sup>25</sup> Coccia M., De Silvestri A., Forlenza O., Fumagalli L., Musumarra L., Selli L., *Diritto dello sport*, Le Monnier Università editore, Firenze, 2004, p. 178.

Era piuttosto chiaro che, se tali pretese fossero state del tutto esaudite, il calciatore avrebbe assunto una posizione di assoluta e totale preminenza nel mondo del calcio, in quanto da un lato potrebbe contare sulla tranquillità economica datagli dal fatto di avere comunque un contratto di una certa durata con la propria società, mentre, dall'altro lato, la società non avrebbe più alcun mezzo per indurre il calciatore a restare nel club, se non quello di offrirgli contratti sempre più allettanti economicamente rispetto a quelli che avrebbero potuto proporgli altre società.

D'altro canto, a fronte di tali pressanti richieste, si doveva registrare un atteggiamento di “resistenza” delle società e delle Federazioni.

Le società volevano garantirsi quantomeno la possibilità di vincolare a sé i propri giocatori almeno durante il periodo di vigenza del contratto. Le federazioni, invece, miravano ad evitare ulteriori modificazioni delle norme sui trasferimenti, temendo che il pieno accoglimento delle pretese dei giocatori potesse determinare una vera e propria “implosione” del sistema-calcio.

Nell'intento di trovare un compromesso tra le diverse posizioni, si arrivò allora, in data 5 marzo 2001, all'approvazione da parte dell'Unione Europea del cd. Accordo di Bruxelles, vincolante per tutti gli Stati membri, il quale prevede fundamentalmente:

a) un'indennità di formazione a favore di tutti i club che hanno contribuito alla formazione dei giovani calciatori nel periodo che va dai 12 ai 23 anni;

b) l'introduzione di un principio di "stabilità dei contratti", in forza del quale innanzitutto è assolutamente vietata la rottura dei contratti nel corso della stagione agonistica; la durata dei contratti è prevista in cinque anni, distinti in due periodi: un periodo cd "protetto", avente durata di tre anni per i contratti conclusi con calciatori di età inferiore a ventotto anni e di due anni per i contratti stipulati con calciatori di età superiore ai ventotto anni, e un periodo "non protetto" per gli anni restanti (rispettivamente, due anni per gli under 28 e tre anni per gli over 28); nei periodi protetti la risoluzione del contratto è vietata a pena di gravi sanzioni sportive a carico della società acquirente e del calciatore; è, inoltre, prevista una "indennità di rottura" di entità tale da costituire un vero e proprio risarcimento del danno per inadempimento contrattuale; per i periodi non protetti, invece, è dettata una tutela del vincolo contrattuale molto meno rigida, con la previsione di sanzioni economiche e sportive di minore entità;

c) l'istituzione della "giusta causa sportiva" di risoluzione del contratto, la quale può essere richiesta dal calciatore qualora il suo impiego nella squadra venga drasticamente ridotto oppure nel caso il giocatore venga del tutto escluso dagli allenamenti con la prima squadra, venendo messo, dunque, "fuori rosa"

d) la previsione di un Collegio Arbitrale, formato da Arbitri nominati dalle Associazioni dei calciatori e dalle leghe professionistiche, competente in materia di controversie tra calciatori e società, con la previsione, per la prima volta nella storia del calcio, della possibilità

di adire alternativamente anche la magistratura ordinaria, senza pregiudizio alcuno.

## 2.6. Il Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori

La nuova normativa in materia dei trasferimenti dei calciatori è stata successivamente ratificata il 7 luglio 2001 dal Comitato esecutivo della FIFA, mediante l'emanazione del cd. Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei calciatori, entrato in vigore a partire dal successivo mese di settembre.

Tale Regolamento prevede, innanzitutto, una dettagliata normativa volta a disciplinare le vicende attinenti al tesseramento dei giocatori, stabilendo l'obbligo di tesseramento presso una Federazione nazionale<sup>26</sup>, ponendo il limite in forza del quale un calciatore può tesserarsi solo per una società alla volta<sup>27</sup> e per un massimo di tre società per stagione, con la precisazione che durante questo periodo il calciatore è abilitato a disputare partite ufficiali solo per due società,

---

<sup>26</sup> Più precisamente, l'art. 5, n. 1, del Regolamento FIFA stabilisce che <<un calciatore deve essere tesserato con una Federazione per giocare per una società sia come Professionista sia come Dilettante secondo la definizione contenuta nell'art. 2 del presente regolamento. Solo i calciatori tesserati sono idonei a partecipare al calcio organizzato. Per mezzo del tesseramento, un giocatore accetta di aderire agli Statuti e ai Regolamenti della FIFA, delle Confederazioni e delle Federazioni>>.

<sup>27</sup> Art. 5, n. 2, del Regolamento FIFA: <<Un calciatore può essere tesserato solo per una società alla volta>>.

tenendo in considerazione l'esigenza di preservare l'integrità sportiva delle competizioni a cui le società prendono parte<sup>28</sup>.

Circa le modalità di tesseramento, il Regolamento FIFA disciplina analiticamente le questioni attinenti ai periodi<sup>29</sup> e alla richiesta di tesseramento<sup>30</sup>, nonché al prestito di calciatori professionisti<sup>31</sup>,

---

<sup>28</sup> Peraltro, l'art 5, n. 3, del Regolamento FIFA prevede, come eccezione alla regola per cui un calciatore che nell'ambito di una stagione si sia tesserato per tre squadre diverse possa disputare incontri ufficiali solo per due di esse, l'ipotesi per cui *<<un calciatore, che si trasferisce tra due squadre appartenenti a Federazioni con stagioni sovrapposte (ad esempio, inizio della stagione in estate/autunno in una e in inverno/primavera nell'altra), può essere abilitato a giocare in partite ufficiali per una terza società durante la stagione pertinente, purchè egli abbia adempiuto completamente i propri obblighi contrattuali verso le sue precedenti società>>*.

In ogni caso, va detto che, in forza del richiamo all'integrità sportiva operato dal n. 4 dell'art. 5 del Regolamento, un calciatore non può disputare partite ufficiali per più di due società che competono nello stesso campionato nazionale, o coppa, durante la stessa stagione, in osservanza delle specifiche regole individuali di competizione delle Federazioni membre.

<sup>29</sup> Art. 6 del Regolamento FIFA: *<<I calciatori possono essere tesserati per giocare durante uno dei due periodi annuali di tesseramento stabiliti dalla Federazione nazionale. In deroga a tale principio, un Professionista privo di contratto al termine del periodo di tesseramento può essere tesserato al di fuori di tale periodo [...] Il primo periodo di tesseramento comincia al termine della stagione agonistica e si conclude di regola prima dell'inizio della nuova stagione. Il periodo in questione non può superare le dodici settimane. Il secondo periodo di tesseramento cade di regola a metà stagione e non può superare le quattro settimane [...] I calciatori possono essere tesserati- fatta salva l'eccezione contenuta nell'art. 6, paragrafo 1, solo se la richiesta della società in tal senso sia presentata validamente alla Federazione interessata nel corso del periodo di tesseramento.*

*Le disposizioni relative al tesseramento non si applicano alle competizioni in cui partecipino esclusivamente i dilettanti. Per tali competizioni, la Federazione interessata specificherà i periodi nei quali i calciatori possono essere tesserati, assicurando l'integrità sportiva della competizione>>*.

<sup>30</sup> Art. 8 del Regolamento FIFA: *<<La richiesta di tesseramento deve essere presentata insieme ad una copia del contratto del giocatore. L'organo decisionale competente potrà prendere in considerazione- a sua discrezione- eventuali modifiche contrattuali o accordi aggiuntivi che non sono stati invece presentati nel modo dovuto>>*.

Il regolamento, inoltre, stabilisce un meccanismo indennitario a favore della società che hanno contribuito alla formazione del calciatore<sup>32</sup>, e individua, l'ambito di giurisdizione della FIFA in ordine alla risoluzione delle controversie che possono insorgere in materia di trasferimenti di calciatori<sup>33</sup>.

Va detto, in particolare, che il Regolamento FIFA contiene una speciale disciplina volta ad affermare il principio di stabilità dei contratti.

Più precisamente, in esso è previsto un apposito capo, il quarto, intitolato <<Mantenimento della stabilità contrattuale tra Professionisti e Società>> *il quale sancisce, come regola generale, il divieto di recesso unilaterale dal contratto nel corso della stagione*

---

<sup>31</sup> L'art. 10 del Regolamento FIFA dispone che <<*un Professionista può essere ceduto in prestito ad un'altra società sulla base di un contratto scritto tra il calciatore e le società interessate. Il prestito è disciplinato dalle stesse regole applicabili ai trasferimenti dei calciatori, incluse quelle relative all'indennità di formazione e al meccanismo di solidarietà*>>.

La norma prosegue affermando, al n. 2, che <<*il periodo minimo di prestito sarà quello intercorrente tra due periodi di tesseramento*>>.

Infine, al n. 3, tale disposizione stabilisce che <<*la società che ha preso un giocatore in prestito non può trasferirlo ad una terza società senza l'autorizzazione scritta della società che lo ha ceduto in prestito e senza il consenso dello stesso calciatore*>>.

<sup>32</sup> In particolare, l'art. 20 del Regolamento prevede il pagamento di un'indennità di formazione a favore della società in cui il calciatore si è formato in due ipotesi:

- quando il calciatore firma il suo primo contratto da Professionista;
- in occasione di ogni singolo trasferimento fino alla stagione in cui compie il suo ventitreesimo compleanno.

L'art. 21 del Regolamento, inoltre, prevede un meccanismo di solidarietà in forza del quale se un professionista si trasferisce prima della scadenza del suo contratto, la/e società che hanno contribuito alla sua educazione e formazione hanno diritto a ricevere in proporzione una parte dell'indennità pagata alle società per le quali ha giocato.

<sup>33</sup> Si vedano, a tal proposito, gli artt. 22-23-24 del Regolamento FIFA.

*agonistica, e, come eccezione, la previsione della giusta causa e della giusta causa sportiva di recesso dal contratto, regolamentando, però, anche le conseguenze di un eventuale recesso unilaterale senza giusta causa*<sup>34</sup>.

L'art. 13 del suddetto regolamento, che apre il capitolo quarto, stabilisce che *<<il contratto tra un Professionista e una Società può terminare solo alla sua scadenza o per mutuo accordo tra le parti>>*, affermando, quindi, la regola della stabilità contrattuale.

Tale principio, tuttavia, nell'ottica di un contemperamento delle contrapposte esigenze, subisce una doppia deroga ad opera dei successivi artt. 14 e 15, dato che:

- ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, entrambe le parti del contratto di lavoro sportivo (calciatore e società) possono risolverlo senza

---

<sup>34</sup> Va detto, peraltro, che la regolamentazione in esame va necessariamente letta *ex ante* in combinato disposto con la circolare FIFA 24 agosto 2001, n. 769, reperibile on line all'indirizzo web [www.fifa.com](http://www.fifa.com), la quale provvede ad individuare i principali aspetti della nuova disciplina sui trasferimenti.

La parte terza di tale circolare, in particolare, intitolata *<<Contractual stability>>*, stabilisce gli obiettivi primari della disciplina FIFA: *<<contractual stability is of paramount importance in football, from the perspective of clubs, players, and the public. The relation between players and clubs must therefore be governed by a regulatory system which responds to the specific needs of football and which strikes the right balance between the respective interests of players and clubs and preserves the regularity and proper functioning of sporting competition.*

*Accordingly, the new Regulations seek to ensure that, in the event a club and a player choose to enter into a contract, this contract will be honoured by both parties. Unilateral termination of such contracts, particularly during the first three, or depending on the age of the player, two years, is to be discouraged. On the other hand, the rules also reflect the recognition that players may have sportive justification ( "sporting just cause"), which can go beyond just causes found in regular employment law and the previous FIFA Regulations on Status and Transfers of Players, to terminate a longer term contract unilaterally>>*.

incorrere nel pagamento di alcuna indennità o nella comminatoria di alcuna sanzione sportiva qualora sussista una giusta causa<sup>35</sup>;

- ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, un calciatore professionista, il quale, nel corso di una singola stagione agonistica, non abbia disputato almeno il 10% delle gare ufficiali alle quali ha preso parte la propria società, può ottenere la risoluzione anticipata del suo contratto per giusta causa sportiva<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> L'art. 14 del Regolamento FIFA dispone infatti che <<entrambe le parti possono risolvere un contratto senza incorrere in conseguenze di sorta (pagamento di un'indennità o irrogazione di sanzioni sportive) se sussiste una giusta causa>>.

Tale previsione, peraltro, rispecchia sostanzialmente I presupposti preliminarmente sviluppati dalla Circolare FIFA n. 769/2001, nella quale, al punto b della parte terza, intitolato <<justified contractual terminations>>, si afferma che <<The unilateral termination of a contract can on occasion be justified. Either a club or a player may have a just cause, within the meaning of regular employment law or existing FIFA rules, for such termination>>.

<sup>36</sup> L'art. 15 del Regolamento FIFA dispone che <<un professionista affermato ("established") che abbia disputato, nel corso di una stagione agonistica, meno del 10% delle gare ufficiali alle quali partecipava la sua società, può risolvere il suo contratto prima della sua scadenza naturale per giusta causa sportiva. Nella valutazione di tali casi, verrà tenuta in considerazione ogni circostanza specifica concernente il calciatore. L'esistenza della giusta causa sportiva dovrà essere accertata caso per caso. Non saranno irrogate sanzioni sportive anche se può essere richiesta un'indennità. Il professionista può porre fine al suo contratto per giusta causa sportiva solo nei 15 giorni successivi all'ultima Gara Ufficiale della Stagione disputata per la società per la quale è tesserato>>.

Anche tale disposizione si pone in linea con quanto disposto dalla Circolare Fifa n. 769/2001, secondo cui <<in addition, however, the regulations have envisaged specifically for players the possibility to terminate a contract for a valid sporting reason. Sporting just cause shall be established on a case by case basic, depending on individual merits of the case and taking into account all relevant circumstances. One ground establishing sporting just cause would be if the player can show, at the end of the season, that he has been fielded in less than 10% of the official matches played by his club>>.

## 2.6.2. L'art. 17 del Regolamento FIFA e il caso Webster

Il Capo quarto del Regolamento FIFA prende in considerazione anche l'ipotesi in cui la risoluzione del contratto avvenga unilateralmente e senza giusta causa.

A tal proposito, l'art. 17 stabilisce il principio generale in forza del quale in tutti i casi la parte inadempiente è tenuta a pagare una cd. "indennità di rottura", il cui ammontare va calcolato tenendo conto delle leggi nazionali vigenti, della specificità dello sport e di tutti i criteri oggettivi del caso, che comprendono: la remunerazione ed altri benefici dovuti al calciatore in base al contratto d'ingaggio esistente e/o del nuovo contratto; la durata del tempo rimanente contratto esistente fino ad un massimo di cinque anni; l'importo di qualsiasi quota e spesa pagate o contratte dalla vecchia società<sup>37</sup>. Inoltre, nel caso in cui un calciatore professionista debba pagare l'indennità, la norma di cui all'art. 17 prevede la possibilità che questi ne risponda in solido con la sua società, precisando, altresì, che il *quantum* può essere previsto nel contratto o stabilito fra le parti<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> L'art. 17, n. 1, del Regolamento FIFA dispone che <<in tutti i casi, la parte inadempiente dovrà pagare un'indennità. Fatte salve le disposizioni contenute negli art. 20 e nell'allegato 4 sull'indennità di formazione, e a meno che non sia stato previsto diversamente nel contratto, l'indennità per la risoluzione del contratto sarà calcolata nel dovuto rispetto delle leggi nazionali vigenti, della specificità dello sport e di tutti i criteri oggettivi del caso. Tali criteri comprendono: la remunerazione ed altri benefici dovuti al giocatore ai sensi del contratto esistente e/o del nuovo contratto, la durata del tempo rimanente nel contratto esistente fino ad un massimo di cinque anni, l'importo di qualsiasi quota e spesa pagate o contratte dalla vecchia società (ammortizzato nel corso della durata del contratto) e se la risoluzione avviene durante un periodo protetto>>.

<sup>38</sup> L'art. 17, n. 2, del Regolamento FIFA stabilisce che <<l'indennità non può essere assegnata a terzi. Nel caso in cui un professionista debba pagare

Se la risoluzione avviene durante il periodo “protetto”, l’art. 17 prevede, poi, che, in aggiunta al versamento dell’indennità, al calciatore possano essere comminate sanzioni sportive<sup>39</sup>.

Tali sanzioni, invece, non sono previste nelle ipotesi di risoluzioni unilaterali senza giusta causa o senza giusta causa sportiva avvenute al di fuori del periodo protetto<sup>40</sup>.

L’art. 17 del regolamento FIFA, dunque, consente al giocatore di recedere unilateralmente dal contratto che lo lega ad una società

---

*l’indennità ne risponderà in solido con la sua società. L’ammontare dell’indennità può essere prevista nel contratto o può essere stabilita fra le parti>>.*

<sup>39</sup> In particolare, l’art. 17, n. 3, del Regolamento FIFA dispone che <<in aggiunta al pagamento di un’indennità, possono essere imposte sanzioni sportive ad ogni calciatore che risolva il contratto durante il periodo protetto.

*Questa sanzione potrà consistere nel divieto di giocare in partite ufficiali per quattro mesi. In caso di circostanze aggravate, la restrizione durerà sei mesi. Tali sanzioni sportive avranno sempre effetto dall’inizio della stagione successiva nella nuova squadra>>.*

<sup>40</sup> Infatti, l’art. 17, n. 3, del Regolamento FIFA, afferma, altresì, che <<il recesso unilaterale senza giusta causa o senza giusta causa sportiva, dopo il periodo protetto, non comporterà l’irrogazione di sanzioni sportive. Misure disciplinari possono, tuttavia, essere imposte al di fuori del periodo protetto, per mancata data notizia di recesso entro 15 giorni dall’ultima partita ufficiale della stagione della società (inclusa la coppa nazionale) in cui il calciatore è tesserato. Il periodo protetto inizia nuovamente quando, durante il rinnovo del contratto, la durata del contratto precedente è prolungata>>.

Bisogna tener presente, tuttavia, che possono essere comminate sanzioni sportive nei confronti di società sportive che abbiano risolto il contratto o abbiano indotto a tale risoluzione durante il periodo protetto.

In tal senso, infatti, il Regolamento, all’art. 17, n. 3, nello stabilire che <<le persone soggette allo Statuto e ai Regolamenti della FIFA (dirigenti delle società, agenti dei calciatori, calciatori, ecc.) che agiscono in maniera da indurre alla risoluzione contrattuale fra un professionista ed una società per facilitare il trasferimento saranno sanzionate>>, pone una presunzione di induzione del calciatore alla risoluzione contrattuale a carico della società che concluda un contratto d’ingaggio con il calciatore professionista il quale abbia risolto il suo precedente contratto senza giusta causa.

calcistica dopo tre anni di effettivo servizio presso la stessa, o dopo due anni se il calciatore ha un'età superiore ai 28 anni.

Sul calciatore, peraltro, gravano tre obblighi:

- innanzitutto, l'obbligo di comunicare alla società la propria intenzione di recedere dal contratto entro quindici giorni dall'ultimo incontro disputato nelle fila di essa;
- in secondo luogo, grava sul giocatore il divieto di trasferimento in una squadra militante nello stesso campionato della società dalla quale si recede nei dodici mesi successivi al recesso stesso, desumibile dal combinato degli artt. 1 e 17 del regolamento FIFA<sup>41</sup>;
- infine, il calciatore è obbligato, in solido con la sua nuova società, a corrispondere al suo vecchio club un'indennità di recesso la quale non ha natura di multa penitenziale, non essendo mai predeterminata, ma risarcitoria del danno, dovendo essere quantificata caso per caso dalla FIFA secondo la gravità dell'inadempimento del giocatore<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> In particolare, l'art. 1, n.1, del Regolamento FIFA sancisce che <<il presente regolamento contiene regole generali e vincolanti relative allo status e all'idoneità dei calciatori a partecipare nel "calcio organizzato", e il loro trasferimento fra società appartenenti a Federazioni differenti>> delimitando, in tal modo, il proprio ambito d'applicazione.

A riprova di ciò, tale norma, al successivo n. 2, afferma che <<il trasferimento di calciatori fra società appartenenti alla medesima Federazione è disciplinato dai regolamenti specifici emanati dalla Federazione interessata>>, pur se nel rispetto dei principi dettati dalla regolamentazione internazionale.

<sup>42</sup> Un esempio lampante circa la natura risarcitoria dell'indennità di recesso si è avuto con il caso relativo al calciatore Philippe Mexes, il quale ruppe il contratto che lo legava alla società francese AJ Auxerre per firmare con l'AS Roma. Infatti, il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), chiamato a determinare l'entità dell'indennità di rottura da corrispondersi all'Auxerre, più volte, nella motivazione della sentenza che condanna il calciatore al pagamento di 7.000.000.00 Euro, ragiona in termini di "prèjudice" e prende come parametri ideali per quantificare

Il primo calciatore che ha deciso di avvalersi dell'art. 17 per risolvere unilateralmente il proprio contratto ed ottenere un rapido svincolo attraverso il versamento della relativa indennità è stato lo scozzese Andrew Webster.

Dopo aver esordito fra i professionisti nell'Arbroath FC, nel 2001 Webster viene acquistato dall' Heart of Midlothian FC, club militante nella massima serie scozzese, restando legato per cinque stagioni agonistiche alla società di Edimburgo.

Nel 2006, tuttavia, per incomprensioni legate al rinnovo del contratto, il rapporto tra Webster e la società s'incrina, sfociando nella messa fuori rosa del giocatore nella partita contro il Dundee United.

Avendo ancora un anno di contratto ma essendo, al contempo, desideroso di cambiare squadra e trasferirsi al club inglese Wigan Athletic FC, Webster, per la prima volta in Europa, decide, allora, di avvalersi della possibilità di recesso unilaterale e senza giusta causa concessa dall'art. 17 del Regolamento FIFA.

---

l'ammontare della stessa sia il "*damnum emergens*", inteso come ristoro dei costi sostenuti per la formazione dell'atleta e per il prolungamento del contratto, sia il "*lucrum cessans*", inteso, nel caso concreto, come la perdita di guadagno derivante dalla possibilità di trasferimento frustrata da Mexes.

Si vedano, in particolare, i punti 107-109 e 146-149 della sentenza arbitrale TAS 2005/A/902, Mexes & AS Roma c/AJ Auxerre, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. I, n. 3, 2005, pp.241 e ss.

Gli Hearts decidono, però, di fare ricorso contro il suddetto trasferimento alla Camera di Risoluzione delle Controversie della FIFA (DRC, <<Dispute Resolution Chamber>>), la quale, giudicando in primo grado sulla questione ha statuito l'obbligo del calciatore ( e della sua nuova società, in via solidale) di corrispondere la somma di 625.000 sterline ( pari a 837.000 euro) come indennizzo per la rottura del contratto di prestazione sportiva con gli Hearts, cifra calcolata moltiplicando per il coefficiente di 1,5 la media costituita dal valore residuo del vecchio contratto e da quello del primo anno di vigenza del nuovo contratto sottoscritto con il Wigan<sup>43</sup>. In aggiunta, la Camera di Conciliazione FIFA ha comminato nei confronti di Webster una squalifica in incontri ufficiali per le prime due settimane di inizio della stagione agonistica 2007/2008<sup>44</sup>.

La decisione dell'organo giudicante, pur non soddisfacendo in pieno le istanze di Webster, svantaggia soprattutto gli Hearts, aprendo di fatto un nuovo capitolo nel rafforzamento del potere contrattuale dei giocatori nei confronti dei club.

Innanzitutto, infatti, la posizione della società ricorrente si attestava su richieste di maggiore portata, riassumibili nella necessità di un'indennità più elevata (circa 5,5 mln di euro) e nella duplice richiesta che il giocatore fosse riconosciuto passibile di una squalifica di almeno due mesi in gare ufficiali ai sensi dell'art. 17, n. 3, del

---

<sup>43</sup> Opportunamente, peraltro, la DRC non ha, invece, considerato i dati relativi ad eventuali offerte ufficiali provenienti da altro club, nè ha incluso spese legali, compensi dovuti all'agente o perdite commerciali.

<sup>44</sup> Sentenza disponibile on line all'indirizzo [www.fifa.com](http://www.fifa.com)

Regolamento FIFA<sup>45</sup> e che la società acquirente fosse destinataria del divieto di tesserare nuovi calciatori per un periodo di registrazione, conformemente a quanto previsto nel n. 4 del medesimo art. 17<sup>46</sup>.

Per quanto concerne, poi, la quantificazione dell'ammontare dell'indennità, gli Hearts evidenziavano il carattere non esaustivo dei criteri previsti dall'art. 17. In particolare, la società scozzese sottolineava la necessità di considerare maggiormente il criterio costituito dalle leggi nazionali, in forza delle quali i rimedi per la rottura contrattuale necessitano di essere fondati sul principio di *restitutio in integrum*, da intendersi come scelta dei mezzi giuridici atti a ricondurre la parte lesa allo *status quo ante* rispetto all'evento pregiudizievole (nella fattispecie, la corresponsione di un'indennità che avrebbe ricondotto la società nella posizione che avrebbe avuto nel caso in cui il calciatore non avesse unilateralmente deciso di risolvere il contratto)<sup>47</sup>.

---

<sup>45</sup> Gli Hearts, infatti, ritenevano che Webster avrebbe mancato di dare loro notifica del recesso secondo la tempistica prevista dall'art. 17 del Regolamento FIFA.

<sup>46</sup> A tal proposito, secondo la società ricorrente il Wigan avrebbe indotto Webster a risolvere il contratto, attraendolo con una nuova ed allettante offerta, omettendo, peraltro, di contattare gli Hearts, con riguardo alla posizione contrattuale del calciatore, prima di trattare con quest'ultimo.

Si considerino, complessivamente, i punti 15 e 16 della decisione della Camera: <<club B contacted FIFA claiming compensation for breach of contract in the amount of 5,037,311 against Mr A as well against club C, for having induced the breach [...]. The claimant also asks for the player to be ineligible to take part in any official matches for a period of two months and for C to be banned from registering any new player for one registration period>>.

<sup>47</sup> A tal proposito, il punto 25 della decisione della DRC statuisce: <<In particular, national law should also assist in the calculation of the amount due as compensation [...]. Hence, B request to be awarded an amount, which would return the club to the position it would have been in, had the player A not committed breach of contract without just cause>>.

Secondo gli Hearts, peraltro, il medesimo ricorso al criterio della legge nazionale avrebbe permesso una valutazione del lucro cessante sofferto dal club, da intendersi come perdita dell'opportunità di ricevere un corrispettivo per il trasferimento del calciatore, secondo una logica già esaminata in occasione della vicenda Mexes<sup>48</sup>.

Ulteriori criteri da considerare nella determinazione dell'indennità di rottura, infine, avrebbero dovuto essere riconosciuti nella circostanza che la società aveva investito nella formazione ed educazione del calciatore, rifiutando anche alcune offerte di acquisto del medesimo avanzate da altri club, nella differenza di guadagno che il calciatore avrebbe percepito con un nuovo contratto, nonché nei costi che il club avrebbe dovuto sostenere per la sostituzione del giocatore in rosa.

Webster, dal canto suo, sottolineando come la risoluzione fosse avvenuta al di fuori del periodo protetto, sosteneva l'impossibilità che venissero comminate sanzioni sportive a suo carico<sup>49</sup>. Il giocatore, inoltre, denunciava una serie di pressioni operate dagli Hearts al fine di indurlo ad accettare un rinnovo contrattuale secondo termini e

---

<sup>48</sup> Si osservi il punto 27 della decisione: <<*As regards the loss of opportunity to receive a transfer compensation for the transfer of the player, the claimant requests that the chamber apply the same principle that it applied in one of their precedents (Auxerre FC v Philippe Mexes)*>>.

Secondo la società scozzese, Webster costituiva uno dei migliori calciatori della squadra, essendo peraltro nel giro della nazionale scozzese. Di conseguenza gli Hearts sostenevano che, se il calciatore non avesse unilateralmente deciso di recedere dal contratto, essi avrebbero ottenuto una somma almeno pari a tre milioni di euro per il trasferimento del medesimo.

<sup>49</sup> Peraltro, Webster evidenziava di aver debitamente inviato l'avviso convenzionale di recesso entro 15 giorni dall'ultimo incontro ufficiale della stagione (la finale della coppa di Scozia 2005/2006), conformemente a quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento FIFA.

condizioni non ritenuti congrui, con conseguente esclusione dalla rosa per ragioni non sportive e perdita del posto nel team della nazionale<sup>50</sup>.

Ancora, con riferimento al calcolo dell'indennità di rottura, Webster sottolineava l'irrilevanza delle offerte di acquisto pervenute agli Hearts da altre società calcistiche, sia perchè successive rispetto al recesso operato dal calciatore (e, pertanto, non considerabili dalla società ricorrente), sia perchè il valore di mercato di un giocatore professionista, incluso tra i criteri di calcolo richiamati dagli Hearts, non avrebbe dovuto essere determinato sulla base di offerte di acquisto, le quali, per definizione, sono soggettive ed opinabili<sup>51</sup>.

Webster, pertanto, riteneva di dover corrispondere alla sua vecchia società un'indennità corrispondente al valore dell'anno contrattuale rimanente, per un ammontare di poco meno di 200.000 euro.

Da notare anche la posizione del Wigan, il quale, convenuto davanti alla Camera di Conciliazione FIFA dagli Hearts, respingeva l'accusa

---

<sup>50</sup> Al riguardo si veda il punto 42 della decisione DRC: <<*It was also considered that Mr A could terminate the contract under the Regulations on the grounds of sporting just cause due to his sudden non-selection from the team after having been an ever present for purely non-sporting reasons. This non-selection also resulted in him losing his place in the national team*>>.

<sup>51</sup> Per tali ragioni, dunque, Webster riteneva più opportuno limitare ogni considerazione circa la quantificazione dell'ammontare dell'indennità al valore residuale del contratto, fondando tale operazione di quantificazione su criteri oggettivi e tralasciando ogni elemento di carattere puramente ipotetico ed arbitrario.

In tal senso, si considerino anche le considerazioni della società Wigan, riportate al punto 78 della decisione DRC: <<*The offer made by X occurred after the player had terminated the contract and, therefore, cannot be taken into consideration as loss of opportunity, apart from the fact that the evaluation X give of the player is subjective and cannot be regarded as a proof of the player's actual value*>>.

di aver indotto Webster alla risoluzione del contratto, rilevando l'assoluta impossibilità di dimostrare la sussistenza di un qualsiasi nesso di causalità tra il proprio comportamento e la rescissione del contratto del calciatore con la società ricorrente, anche in considerazione dell'arco temporale che intercorre tra il recesso operato da Webster ed il contratto negoziale operato dal nuovo club<sup>52</sup>.

La decisione del caso da parte della DRC della FIFA ha, dunque, finito con lo scontentare, sia pure in misura diversa, un po' tutte le parti della controversia.

In primo luogo, gli Hearts, i quali, da un lato, si sono visti corrispondere un'indennità di rottura ben inferiore a quella pretesa, e, dall'altro, hanno dovuto “incassare l'assoluzione” del Wigan dall'accusa di aver indotto Webster a risolvere il proprio contratto, intavolando durante la vigenza di questo trattative segrete con il giocatore in aperta violazione dell'obbligo, sancito dall'art. 18, n. 3, del Regolamento FIFA, di informare per iscritto la società attuale del calciatore<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> Il punto 78 della decisione della DRC statuisce: <<According to the club, the first contact between Mr A and C occurred on 10 July 2006, id est six weeks after the termination of contract performed by the player. As a matter of law, there is no causative link between C and the termination of the contract, as a consequence of which, the club cannot be deemed liable for any damage arising from such a breach>>.

<sup>53</sup> L'art. 18 del Regolamento FIFA, infatti, stabilisce che <<Una società che intenda sottoscrivere un contratto con un Professionista deve informare la società attuale del Professionista per iscritto e prima di entrare nella fase negoziale con quel Professionista>>.

In secondo luogo, il Wigan, obbligato in solido, in forza della decisione camerale, alla corresponsione di un'indennità di rottura agli Hearts considerata troppo alta rispetto a quanto il club inglese riteneva opportuno dover versare<sup>54</sup>.

Infine, Webster, il quale, oltre ad essere stato condannato al pagamento dell'indennità suddetta, si è visto comminare una squalifica di 15 giorni da scontare nella successiva stagione sportiva<sup>55</sup>.

---

<sup>54</sup> Sia il Wigan che Webster ritenevano, infatti, ingiusta la condanna al pagamento di un'indennità ben superiore all'importo pari al valore residuo del contratto del giocatore.

In particolare, innanzitutto si riteneva privo di logica il fatto che, per la determinazione di tale indennità, si fosse tenuto conto della prima annualità del nuovo contratto tra il Wigan e Webster, dato che esso è stato sottoscritto solo dopo che il vecchio contratto è stato annullato.

In secondo luogo, si considerava iniquo moltiplicare la media costituita dal valore residuo del vecchio contratto e da quello del primo anno di vigenza del nuovo contratto sottoscritto per un coefficiente di 1,5 quando, nel caso in questione, un coefficiente pari a 1 sarebbe stato del tutto congruo, considerando, peraltro, che gli Hearts hanno indotto il calciatore a risolvere il contratto mettendolo fuori squadra.

<sup>55</sup> Non è stato, infatti, ravvisato dal DRC un tempestivo avviso di recesso da parte del calciatore nei confronti della sua vecchia società a norma dell'art. 17 del Regolamento FIFA.

La questione, però, è quanto meno controversa e merita, a mio avviso, di essere riassunta dettagliatamente.

Come già più volte evidenziato in precedenza, l'art. 17 prevede che la società debba essere informata della intenzione del calciatore di risolvere il contratto entro 15 giorni dall'ultimo incontro ufficiale della stagione.

A tal proposito, per il Regolamento FIFA (definizione n. 5) sono "ufficiali" le partite giocate nell'ambito dei rispettivi campionati nazionali di lega, le coppe nazionali e i campionati internazionali per società, senza includere le gare amichevoli e quelle di "prova".

Nel caso in questione, l'ultima partita giocata dagli Hearts nella stagione 2005/2006 è stata la finale di coppa di Scozia.

Si consideri che il calciatore ha inviato l'avviso di recesso alla società prendendo come riferimento tale incontro, mentre, invece, gli Hearts ritenevano che l'ultima partita ufficiale disputata nella stagione 2005/2006 fosse la trentottesima ed ultima giornata di campionato.

La DRC della FIFA ha deciso sulla questione respingendo la tesi di Webster e motivando la propria decisione con la circostanza che la formulazione della norma

Sono queste le ragioni per le quali le parti della controversia hanno deciso tutte di ricorrere in appello presso la Corte Arbitrale dello Sport (CAS), avente sede a Losanna.

Il CAS si è pronunciato sul caso in questione con sentenza emessa il 30-01-2008, emettendo una pronuncia i cui effetti potrebbero essere ben più prorompenti della sentenza di primo grado<sup>56</sup>.

La Corte, innanzitutto, ha criticato la quantificazione dell'indennità operata in primo grado dalla DRC, affermando che dalla lettura del testo della decisione non è possibile stabilire con certezza quale peso hanno avuto i criteri adottati dalla camera FIFA nella determinazione del *quantum* dovuto agli Hearts dal giocatore e dal Wigan<sup>57</sup>.

Quindi, dopo aver ritenuto inammissibile la richiesta di Webster di non corrispondere alcuna indennità di rottura agli Hearts<sup>58</sup>, la Corte afferma che gli Hearts, così come ogni altro club suscettibile in futuro di trovarsi nella medesima situazione, non ha alcuna valida ragione di carattere economico, morale o legale per poter rivendicare il valore di mercato di un giocatore come perdita del profitto derivante da

---

che richiede i 15 giorni di preavviso sarebbe stata formulata in maniera poco chiara.

<sup>56</sup> Pronuncia disponibile on line all'indirizzo [www.tas-cas.org](http://www.tas-cas.org).

<sup>57</sup> Si veda, a tal proposito, il punto 100 della decisione, secondo cui <<*in the final analysis it is impossible to understand from reading the decision what weight was given to what criteria in determining the quantum, i. e. there is no indication of the method and figures used by the DRC to arrive at the amount of £ 625.000*>>.

<sup>58</sup> Sulla questione, il punto 118 della decisione afferma: <<*Thus, unilateral termination be viewed as a breach of contract even outside the Protected Period and the position expressed by the Player's counsel in his closing arguments that no compensation at all should be due is not sustainable; the only possible question in this case being how much is due under the system designed by article 17 to deal with the consequences of unilateral termination without cause*>>.

un'eventuale cessione ad altro club del calciatore stesso<sup>59</sup>, ritenendo che il più appropriato criterio dell'art. 17 del Regolamento FIFA da applicare al caso in questione per determinare l'entità dell'indennità di rottura dovuta agli

Hearts consista nella remunerazione rimanente dovuta al giocatore ai sensi del contratto di lavoro al momento in cui si verifica la risoluzione, remunerazione che le parti definiscono “valore residuale del contratto”.

Conseguentemente, poiché le parti avevano in precedenza concordato che tale valore residuale ammontasse a £ 150.000, La Corte stabilisce che deve essere proprio questa la somma dovuta in solido da Webster e dal Wigan agli Hearts come indennizzo per l'anticipata risoluzione del contratto<sup>60</sup>.

La pronuncia emessa dal CAS ha una valenza molto forte, in quanto, sovvertendo il precedente orientamento emerso nel corso della pronuncia di primo grado, limita l'indennità di rottura al valore residuale del contratto, andando di fatto far traballare il principio della

---

<sup>59</sup> A tal riguardo, il punto 141 della sentenza del CAS afferma: <<*In any event, subject to it being validly agreed by an enforceable contract, the Panel finds there is no economic, moral or legal justification for a club to be able to claim the market value of a player as lost profit*>>.

<sup>60</sup> Si vedano, in proposito, I punti 152 e 153 della decisione in esame: <<*The Panel finds...that the most appropriate criteria of article 17 (1) to apply in determining the level of compensation owed to Hearts by the Player is the remuneration remaining due to the Player under the employment contract upon its date of termination, which the parties have referred to as the residual value of the contract.*

*Consequently and because the parties have agreed that such residual value represents an amount of £ 150.000, the Panel considers the foregoing amount to be due to Hearts as full compensation under article 17 (1) of the FIFA Status Regulations for the Player's termination of his contract*>>.

stabilità contrattuale, il tutto con effetti destabilizzanti per i bilanci delle società calcistiche<sup>61</sup>.

Infatti, dal momento che, in seguito alla sentenza Webster, un calciatore può decidere di rompere un contratto senza giusta causa appena superato il periodo protetto, appare evidente che i club dovranno cercare di prevenire la perdita dei loro giocatori a parametri bassi, e dovranno far ciò essenzialmente prolungando costantemente i relativi contratti di lavoro e aumentando magari i già lauti ingaggi dei loro campioni in rosa, i quali, se non adeguatamente soddisfatti nelle loro pretese, ben potrebbero sfruttare l'aumentata mobilità loro riconosciuta per effetto della predetta sentenza e calcolare “ il prezzo della libertà”, nonostante il contratto che li lega alla società, sul solo montante degli stipendi residui (in genere, cifre alla portata di ogni club di un certo livello).

La vicenda Webster, dunque, accresce ulteriormente la forza contrattuale dei calciatori, e non è da escludersi, ormai, che nel volgere di breve tempo si possa giungere ad una fase di trasferimenti liberi, in cui i giocatori saranno considerati alla stregua di normali

---

<sup>61</sup> A tal proposito, può essere interessante riportare il commento a tale sentenza da parte del presidente della FIFA, Joseph Blatter, apparso on line all'indirizzo [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com). Per Blatter, la decisione presa dal CAS il 30 gennaio 2008 è molto dannosa per il calcio e rappresenta una vittoria di Pirro per quei giocatori ed i loro agenti che giocano con l'idea di rescindere i contratti prima della loro completa soddisfazione.

Il CAS, aggiunge Blatter, non ha tenuto conto della specificità dello sport così come evidenziato dall'art. 17, n. 1, del Regolamento FIFA.

A causa di questa sfortunata decisione, conclude Blatter, il principio della stabilità contrattuale, così come pattuita nel 2001 con la Commissione Europea come parte delle nuove regole di trasferimento e che avrebbe ristabilito l'ordine nel sistema dei trasferimenti, è stata considerata meno importante degli interessi di breve termine del giocatore coinvolto.

lavoratori e potranno trasferirsi da un club ad un altro senza che le società debbano pagare alcun tipo di *indennità*.

## 2.7. La condizione giuridica degli atleti extracomunitari

Le vicende che, a partire dalla sentenza Bosman, hanno portato alla rimozione di ogni limite al numero di giocatori comunitari tesserabili e schierabili in campo presentano evidenti analogie con il problema concernente i diritti degli sportivi stranieri e della loro efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Sono, però, differenti i parametri di riferimento. Infatti, le vicende che si sono sviluppate attorno al caso Bosman riguardano le disposizioni contenute nel trattato C.E., in particolare quelle attinenti al principio di libera circolazione dei lavoratori e al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza.

Invece, il problema della condizione giuridica degli atleti extracomunitari si è posto all'attenzione della dottrina in forza di normative nazionali ed internazionali che da un lato vietano discriminazioni fondate sulla razza e sulla nazionalità e dall'altro salvaguardano e disciplinano il potere delle autorità pubbliche di limitare gli ingressi di lavoratori stranieri attraverso una programmazione dei relativi flussi.

In effetti, in linea di massima, il trattamento e l'eventuale equiparazione dei lavoratori sportivi extracomunitari spetta ai singoli

Stati membri dell'U.E., i quali possono dettare autonomamente le disposizioni legislative intese a regolamentare l'ingresso e il soggiorno di tali lavoratori nel proprio territorio.

Per ciò che concerne l'Italia, il problema dei diritti degli atleti extracomunitari e della loro efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo è stato oggetto di diversi ricorsi davanti al giudice ordinario per effetto della speciale azione civile contro la discriminazione fondata sulla nazionalità, prevista dall'art. 44 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 ( << Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero>>), noto come decreto Turco-Napolitano, modificato successivamente dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. Secondo questa norma, *<< quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione>>*.

Il primo caso di rilievo è quello del calciatore nigeriano Ekong, il quale, in data 27 settembre 2000, conveniva in giudizio la FIGC per il comportamento discriminatorio consistente nel diniego di tesseramento, con la conseguente impossibilità di svolgere l'attività di calciatore, pur avendo stipulato un regolare contratto di lavoro con l'A.C. Reggiana S.P.A., una società di calcio di serie C.

Tale diniego si basava essenzialmente sull'art. 40, comma 7 delle Norme Organizzative Federali Interne (NOIF), il quale, nel permettere ai club di serie A e B di tesserare calciatori extracomunitari nella misura massima, rispettivamente, di cinque e di uno, non attribuiva analoga facoltà alle società di serie C.

Con ordinanza del 2 novembre 2000, il giudice del Tribunale di Reggio Emilia dichiarava, incidentalmente, l'illegittimità dell' art. 40, comma 7 NOIF, rilevandone il contrasto con il D.lgs n. 286/98, e sancendo, in particolare, il principio per cui l'autonomia dell'ordinamento sportivo non comporta di per sé stessa totale impermeabilità rispetto all'ordinamento statale, ove la FIGC, soggetto legittimato in via esclusiva ad abilitare all'esercizio del gioco del calcio, impedisca tale facoltà solo in forza di un elemento di differenziazione giudicato come ingiustificato, consistente, nel caso di specie, nell'autorizzazione della Federazione sportiva di provenienza richiesta ai lavoratori sportivi stranieri<sup>62</sup>.

Casi analoghi a quello riguardante il calciatore Ekong, si verificarono ben presto anche in altri sport. Vennero in rilievo le situazioni del giocatore di basket statunitense Sheppard e del giocatore spagnolo di pallanuoto Hernandez Paz.

---

<sup>62</sup> Nel provvedimento veniva sottolineato, in particolare, che <<l'autonomia dell'ordinamento sportivo non può significare impermeabilità totale rispetto all'ordinamento statale ove, come nel caso di specie, il soggetto legittimato in via esclusiva ad abilitare all'esercizio del gioco del calcio impedisca tale facoltà solo sulla base di un ingiustificato elemento di differenziazione>> come quello richiesto ai lavoratori sportivi extracomunitari e consistente nell'autorizzazione della Federazione sportiva di provenienza.

Quest'ultimo caso, in particolare, merita di essere menzionato, poiché il Tribunale di Pescara, cui l'atleta si era rivolto per far valere il proprio diritto ad essere tesserato da una squadra del massimo campionato sebbene questa avesse già raggiunto il numero massimo di atleti stranieri tesserabili, pur occupandosi di un atleta formalmente qualificato come dilettante, dichiarava l'illegittimità di tale limite imposto dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN), avendo rilevato la violazione del principio di ordine pubblico di non discriminazione, di immediato rilievo costituzionale.

Sempre nell'ambito di uno sport qualificato come dilettantistico, ovvero la pallavolo, si sono registrati i casi dei giocatori cubani Gato e Dennis, i quali avevano chiesto asilo politico in Italia, al fine di poter svolgere in condizioni migliori l'attività sportiva, e avevano ricevuto dalla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) un diniego alla possibilità di ammettere il tesseramento a causa della mancata autorizzazione da parte della Federazione internazionale.

Ebbene, in entrambi i casi i giudici ordinari sono intervenuti per dichiarare la sussistenza di un comportamento discriminatorio e lesivo del diritto di lavoro, sottolineando, in particolare, come il D.Lgs. 286/1998 non legittimi alcuna discriminazione dello sportivo dilettante<sup>63</sup>.

---

<sup>63</sup> Con riferimento, in particolare al caso Gato, il tribunale di Verona, con ordinanza del 23 luglio 2002, affermava <<la sussistenza di un comportamento discriminatorio a danno di Ramon Israel Gato Moya e lesivo del diritto di questi al lavoro (prive di pregio appaiono le considerazioni di parte convenuta circa un minor rango del dilettantismo rispetto al professionismo e circa una conseguente inconfigurabilità e non tutelabilità di un diritto al lavoro del giocatore dilettante: le norme contenute nel D. lgs. 286/98 non legittimano alcuna discriminazione del

E' stato evidentemente recepito dai giudici ordinari l'orientamento più volte riaffermato dalla Corte di Giustizia<sup>64</sup>, la quale, posto che l'attività sportiva, nel momento in cui può essere configurata come attività economica, viene ad essere disciplinata dal diritto comunitario, ritiene come condizione indispensabile affinché un soggetto che pratici attività sportiva possa essere considerato un lavoratore il fatto che tale persona svolga, per un certo periodo di tempo, in favore di un'altra persona e sotto la direzione di quest'ultima, delle prestazioni in cambio delle quali percepisce una remunerazione.

Al fine di porre un freno al crescente numero di contenziosi insorti, è intervenuto il legislatore con la legge n. 189/2002 ( la cd. Legge Bossi-Fini), dettando alcuni correttivi al D.Lgs. n. 286/98.

---

*dilettante, e, comunque, seppur formalmente dilettanti, i giocatori come l'odierno ricorrente prestano la loro attività in favore delle società sportive italiane in virtù di un rapporto contrattuale che presenta tutte le caratteristiche proprie di un rapporto di lavoro la cui esatta natura, subordinata o parasubordinata, è irrilevante nel presente giudizio). Quindi la necessaria e preventiva autorizzazione delle federazioni sportive di appartenenza, richiesta per i lavoratori sportivi extracomunitari, costituisce un ingiustificato e pertanto vietato, ai sensi degli artt. 43, lett. d) e 44 D. Lgs. 286/98, elemento di differenziazione rispetto ai lavoratori italiani ed extracomunitari tale da compromettere il godimento o l'esercizio in condizioni di parità dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. L'autonomia dell'ordinamento sportivo non può infatti significare l'impermeabilità totale dello stesso rispetto all'ordinamento statale quando si tratti di garantire l'osservanza e il rispetto di valori e principi aventi fondamento in convenzioni internazionali- Convenzione di New York del 16/12/1966, in norme costituzionali, quale l'art. 3 comma 1 della Costituzione e in norme primarie dell'ordinamento italiano, quale l'art. 2, comma 1, 2 e 3 del D. Lgs. 286/98.*

<sup>64</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, causa 53/81, in Racc., 1982, 1035; Corte di Giustizia, causa c-51/96 e c-191/97, in Racc., 2000, I-2549; Corte di Giustizia, causa C-109/04, in Racc., 2005, I-2421.

In particolare, l'art. 27, comma 5-bis di tale decreto stabilisce ora che << con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), sentiti i Ministri dell' interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le Federazioni sportive nazionali.

*Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili>>.*

Va rilevato come il legislatore, adottando il meccanismo del cd. Contingentamento degli atleti stranieri, ha finito col dare rilievo giuridico non solo alla figura dello sportivo professionista, ma anche a quegli sportivi che svolgono un'attività sportiva comunque “retribuita”, giungendo, pertanto, al riconoscimento, come lavoratore sportivo, anche dello sportivo (straniero) dilettante, riconoscimento che, al contrario, non è stato concesso al dilettante italiano.

Va detto, peraltro, che la finalità di tutelare i vivai giovanili, perseguita dalla legge Bossi-Fini, è stata al centro di una delibera assunta dal CONI il 15 luglio 2004.

Attraverso tale delibera si invitavano, da una parte, le federazioni sportive a presentare proposte e progetti dettagliati relativi alla

promozione e tutela dei vivai giovanili, e dall'altra, si imponeva alle stesse di iscrivere tra i giocatori a referto, a partire dalla stagione 2006/2007, almeno la metà di atleti italiani.

In particolare, la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), nell'attuare tale disposizione per il tramite di alcune deliberazioni con cui si imponeva alle società partecipanti al campionato nazionale professionistico di serie A di iscrivere al referto di gara, per la stagione sportiva 2006/2007, e per quelle 2007/2008 e 2008/2009, un numero minimo di atleti italiani, intraprendeva un vero e proprio braccio di ferro con la lega pallacanestro di serie A, sfociata anche in una azione giudiziaria.

La riserva prescritta a favore degli atleti professionisti italiani, nonché di quelli formati nel nostro Paese e, di conseguenza, equiparati, è stata giudicata in contrasto con le norme del Trattato C.E., come interpretate dai giudici comunitari sin dagli anni settanta, concernenti la libertà di circolazione, di stabilimento, la cittadinanza comunitaria, nonché il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza.

Fissare, infatti, un limite alla possibilità di utilizzo degli atleti comunitari o stabilire una presenza minima di atleti nazionali, porta all'identico risultato di rendere più arduo, e in ogni caso, limitato, l'accesso all'attività economica degli stranieri, che si trovano, così, ad essere discriminati in ragione della diversa nazionalità, e finisce col creare condizioni indebitamente favorevoli per gli atleti italiani.

Una tale forma di discriminazione, peraltro, è stata oggetto di diversi interventi della Corte di Giustizia, la quale ha sempre giudicato in contrasto con il Trattato comunitario l'istituzione della cd. "riserva indiana" in favore di cittadini italiani in ogni settore, soprattutto in quello economico<sup>65</sup>.

Gli stessi principi vengono ribaditi anche con riferimento allo status degli atleti professionisti provenienti da Paesi aderenti al cd. << Spazio Economico Europeo >> (SEE), ovvero da Stati terzi che abbiano però siglato con la Comunità accordi di associazione o di partenariato e cooperazione.

E' noto, infatti, che i lavoratori provenienti da tali Nazioni non possono subire discriminazioni, in ragione della loro nazionalità e rispetto ai cittadini degli Stati membri, per quanto riguarda le condizioni di accesso al lavoro, di retribuzione o di licenziamento.

La giurisprudenza comunitaria è sempre stata assolutamente univoca al riguardo, in applicazione dell'art. 300 (ex 228) del Trattato, il quale afferma che gli Accordi internazionali << generali >> e gli Accordi di associazione conclusi a norma del Trattato stesso << sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri >>.

Dagli Accordi di associazione conclusi dall'U.E. Con Polonia e Slovacchia, peraltro oggi

---

<sup>65</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, causa C-172/98, in *Racc.*, 1999, I-3999; Corte di Giustizia, causa C-62/96, in *Racc.*, 1997, I-6725; Corte di Giustizia, causa C-37/93, in *Racc.*, 1993, I-6295.

membri dell'U.E. Stessa, hanno tratto origine i casi Malaja<sup>66</sup> e Kolpak<sup>67</sup>, i quali hanno avuto una soluzione analoga ad un caso recentemente affrontato dai giudici comunitari, quello del calciatore Simutenkov, per il quale si fa riferimento ad un Accordo di partenariato e cooperazione con la Russia<sup>68</sup>.

---

<sup>66</sup> Corte Amministrativa di Nancy, 3 febbraio 2000, in *Rivista di diritto sportivo*, 2000, pp.325 e ss. La Corte, in questo caso, ha accolto il ricorso di un'atleta di pallacanestro femminile, Lilia Malaja, di nazionalità polacca, alla quale era stato impedito il tesseramento a favore di un club di Strasburgo, poiché lo stesso aveva già tesserato due atlete extracomunitarie. Secondo il giudice francese, in virtù dell'art. 37 dell'accordo di cooperazione concluso tra la Polonia e l'U.E., i lavoratori di nazionalità polacca legalmente assunti sul territorio di uno Stato membro non possono formare oggetto di discriminazioni in ragione della loro nazionalità, per quanto concerne le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento in rapporto ai cittadini di tale Stato membro. Il fatto, quindi, che il contratto di lavoro tra un club ed una giocatrice non sia stato omologato dalla Federazione nazionale d'appartenenza non può avere per effetto di impedire che l'atleta sia considerata regolarmente assunta ai sensi del predetto art. 37.

<sup>67</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, causa C-438/00, in *guida al diritto*, 20/2003, p.111 e ss. Attraverso tale sentenza, la Corte ha ritenuto che il riconoscimento, in un accordo di associazione tra la Comunità e uno Stato terzo (nella fattispecie, la Slovacchia) del principio di non discriminazione relativamente alla circolazione dei lavoratori ha, come conseguenza, che una Federazione sportiva non può porre limiti allo svolgimento dell'attività lavorativa di atleti professionisti provenienti dallo Stato con il quale sussiste tale accordo. Pur non incidendo sul diritto di accesso al lavoro, in presenza di un regolare contratto tra una società sportiva e un atleta di uno Stato associato, al giocatore deve essere garantito un trattamento, per quanto riguarda le condizioni lavorative, la retribuzione e il licenziamento, identico a quello previsto per i cittadini comunitari. La disposizione dell'accordo di associazione è direttamente applicabile anche alle federazioni sportive e può essere azionata dal singolo dinanzi ai giudici nazionali dello Stato nel quale intende svolgere l'attività sportiva.

Per la Corte, quindi, la differenza con i cittadini europei riguarda unicamente il diritto a circolare nel territorio europeo per accedere al mercato del lavoro, riconosciuto ai soli comunitari: nella fattispecie, il cittadino slovacco svolge attività subordinata come portiere in base ad un contratto di lavoro stipulato con una società tedesca di pallamano; avendo un titolo di soggiorno valido, non ha bisogno di alcun ulteriore permesso per svolgere la sua prestazione.

<sup>68</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, causa C-265/03, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2006, [www.rdes.it](http://www.rdes.it). In particolare, la Corte ha affermato che «l'art. 23, n. 1, dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la

Secondo i giudici, le norme contenute in tali accordi, in tema di divieto di discriminazione in base alla nazionalità, devono essere interpretate nel senso di rendere illegittima l'applicazione ad atleti, originari di un Paese terzo che non sia parte dell'accordo SEE e regolarmente impiegati presso una società sportiva con sede in uno Stato membro, di una disposizione dettata da una federazione sportiva dello stesso Stato, la quale limita( rispetto ai cittadini comunitari) la loro possibilità di partecipare a determinate manifestazioni sportive, organizzate su scala nazionale.

L'accordo, come affermato nel caso Simutenkov, per poter essere direttamente applicabile nei confronti dell'ordinamento sportivo, deve contenere obblighi chiari, precisi e non condizionati all'emanazione di norme interne.

Ovviamente, gli effetti delle sentenze si estendono a tutti gli sport e a tutti gli Stati che hanno concluso accordi simili con l'U.E., determinando, come stabilito dalla Corte di Giustizia, la possibilità per lo sportivo di rivendicare il principio di parità di trattamento innanzi

---

*Federazione russa, dall'altra, sottoscritto a Corfù il 24 giugno 1994 e approvato a nome delle Comunità con decisione del Consiglio e della Commissione 30 ottobre 1997, 97/800/CECA,CE,EURATOM, dev'essere interpretato nel senso che osta all'applicazione ad un atleta professionista di cittadinanza russa, regolarmente impiegato da una società con sede in uno Stato membro, di una norma dettata da una federazione sportiva dello stesso Stato ai sensi della quale le società son autorizzate a schierare in campo, nelle competizioni organizzate su scala nazionale, solo un numero limitato di giocatori originari di Stati terzi che non sono parti all'accordo sullo Spazio economico europeo>>>.*

all'autorità giudiziaria ordinaria nazionale, affinché questa disapplichi le disposizioni discriminatorie

## Capitolo III

### Il rapporto di lavoro nello sport in generale

#### 3.1. La legge 23 marzo 1981 n. 91.

La legge 23 marzo 1981 n. 91 (intitolata “*norme in materia di rapporti tra società sportive e professionisti*”) rappresenta un’importante evoluzione nei rapporti tra società sportive ed atleti ad esse appartenenti, andando, per la prima volta, a disciplinare il rapporto di lavoro sportivo.

La legge n.91/1981 risulta articolata in quattro parti:

- 1) definizione dei rapporti tra società sportive e sportivi professionisti (Capo I).
- 2) disciplina dell’attività e del funzionamento delle società sportive (Capo II).
- 3) disposizioni di carattere tributario (Capo III).
- 4) disposizioni finali (Capo IV).

Essa si pone l’obiettivo di restituire la piena libertà contrattuale in favore dello sportivo

professionista attraverso l'abolizione del vincolo sportivo.

Peraltro, la definizione dei rapporti tra società sportive e atleti professionisti di cui al Capo I, nel dettare una normativa a tutela degli sportivi professionisti, che costituisce l'oggetto principale della legge in questione, ha reso conseguentemente necessaria la previsione di una normativa volta a disciplinare l'attività ed il funzionamento delle società sportive, sia per quanto concerne la loro struttura commerciale e societaria, sia per ciò che attiene ai loro rapporti con le Federazioni sportive nazionali nel cui ambito esse svolgono la loro attività (e a tali aspetti sono stati dedicati, rispettivamente, i Capi II e III della suddetta legge).

Va aggiunto come, tuttavia, la legge n. 91/1981 abbia subito importanti modifiche per effetto dell'emanazione della legge 18 novembre 1996, n. 586, la quale, recependo i principi sanciti nella sentenza Bosman, ha letteralmente riscritto la parte relativa alle società sportive, oltre a riformare quasi integralmente la disposizione di cui all'art. 6 relativa alla tutela dei vivai.

### 3.1.1. Sportivi professionisti e dilettanti: il vincolo sportivo.

La legge n. 91/1981 si apre, all'art. 1, con una norma la quale afferma che << *l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma*

*individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero>>.*

Tale norma, dettata in ossequio al principio costituzionalmente garantito della libertà di estrinsecazione della personalità dell'individuo, sia come singolo che nelle formazioni sociali (art. 2 Cost.), sancisce il principio di libero esercizio dell'attività sportiva.

In realtà, però, sebbene tale principio sia stato dettato con riferimento sia agli sportivi professionisti che ai dilettanti, la legge n. 91/1981 ha previsto un regime di tutela effettivo soltanto per i primi e non anche per i secondi.

Ciò si evince già dal successivo articolo della suddetta legge, il quale limita l'applicazione delle norme in essa contenute agli sportivi professionisti, con esclusione di quel vasto, e certamente preponderante, numero di atleti che, in quanto sprovvisti dei necessari requisiti previsti dalla stessa legge, non possono essere definiti tali, ma gravitano nell'area del dilettantismo sportivo.

Più precisamente, ai sensi dell'art. 2, possono considerarsi sportivi professionisti coloro i quali:

1) rivestono la qualifica di “sportivo”, ovvero sono atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi o preparatori atletici<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup>A tal proposito, si discute in dottrina circa il carattere tassativo dell'elencazione delle figure contenute in questa norma. Parte della dottrina, infatti, propende per la tassatività dell'elencazione; sul punto, F. Bianchi D'urso, G. Vidiri, *La*

- 2) esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI;
- 3) conseguono la qualificazione di “professionista” da parte della federazione sportiva d'appartenenza.

L'acquisizione dello status di sportivo professionista richiede, dunque, la presenza di un requisito soggettivo, costituito dalla qualifica di sportivo di cui al punto 1, e di un requisito oggettivo, consistente nell'esercizio dell'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità, nell'ambito di discipline regolamentate dal CONI, e rispetto alle quali la relativa federazione abbia provveduto a dettare i criteri distintivi tra professionismo e dilettantismo.

Ciò significa non solo che restano escluse dall'ambito di applicazione della legge le attività sportive non olimpiche, in quanto non regolamentate dal CONI, ma anche e soprattutto quegli sport, pur

---

*disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in Giust. Civ., 1993, p. 9, secondo cui il legislatore non ha impiegato espressioni generiche ed onnicomprensive tali da consentire una classificazione dell'art. 2 in termini di norma aperta.

Altra dottrina, invece propende per la non tassatività; sul punto, M. Colucci, *Lo sport e il diritto, profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Jovene editore, Napoli, 2004, p. 18, secondo il quale l'intento del legislatore è stato quello di fornire a titolo esemplificativo una elencazione delle figure più conosciute, senza con ciò voler escludere l'estensione della tutela accordata al professionista ad altre eventualmente previste o prevedibili dagli ordinamenti federali.

Si noti anche D. Duranti, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in Riv. it. dir. lav., 1983, I, p.707, il quale, traendo spunto dal fatto che tra le figure elencate figurino anche i tecnici, cioè soggetti che non esercitano propriamente attività sportiva, sostiene come la stesura di questa norma, redatta in modo affrettato, non consenta di considerare possibile che il legislatore abbia voluto fornire un'elencazione esauriente e tassativa dei possibili professionisti sportivi.

regolamentati dal CONI, per i quali le federazioni competenti non abbiano provveduto ad individuare il discrimine tra dilettantismo e professionismo.

Tale disciplina, allora, nel prevedere un requisito di carattere assolutamente formale per essere riconosciuto come sportivo professionista, come certamente è la necessaria qualificazione come professionista ad opera della federazione nel cui ambito l'atleta esercita la propria attività, crea delle situazioni paradossali, dal momento che determina l'esclusione dall'ambito d'applicazione della legge n. 91/1981 dei cd. professionisti di fatto, e cioè di quegli atleti che sono inquadrati come dilettanti unicamente perchè la federazione d'appartenenza non ha provveduto, nell'ambito della disciplina sportiva, a distinguere tra dilettanti e professionisti, ma che comunque svolgono attività a titolo oneroso e continuativo in favore di società sportive, traendo dalla stessa l'unica, o comunque la preponderante, fonte di sostentamento.

Conseguentemente, tali atleti, essendo considerati come dilettanti sebbene svolgano attività sportiva anche di altissimo livello (si pensi, ad esempio, ai giocatori di volley di serie A), non godono di alcuna "retribuzione ufficiale" e vengono pagati soltanto attraverso i cd. "rimborsi spese"<sup>1</sup>.

---

<sup>2</sup> Va detto, peraltro, che parte della dottrina ritiene opportuno che, pur in mancanza di qualificazione da parte delle Federazioni, al professionismo di fatto siano applicabili le norme di cui alla legge n. 91/1981, al fine di evitare una palese disparità di trattamento, non consentita dall'identità delle situazioni da disciplinare.

Sul punto, F. Realmonte, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, p. 374, secondo il quale a tale soluzione non osta neanche la

L'aspetto più negativo, però, della distinzione operata dalla legge n. 91/1981 tra professionisti e dilettanti è forse un altro e consegue alla mancata estensione anche ai dilettanti di quella che è stata la disposizione che più di tutte è intervenuta a tutelare lo sportivo professionista nei propri rapporti con le società sportive, ovvero l'abolizione del cd. vincolo sportivo, ossia di quell'istituto in forza del quale gli sportivi sono automaticamente legati alla propria società a tempo indeterminato o, comunque, irragionevole mediante il compimento di un atto formale, il cd. “ tesseramento”<sup>3</sup>, che ne certifica la relazione con una società, senza possibilità di trasferirsi ad altra società, a meno che non vi sia il consenso, in tal senso, della propria, rilasciato di solito dietro versamento di un corrispettivo in denaro predeterminato dalla società d'appartenenza e corrispondente al valore agonistico dell'atleta oggetto di vendita.

---

circostanza che il rapporto di lavoro non sia costituito con una società costituita in forma di s.p.a. o di s.r.l., così come dispone l'art. 10, legge n. 91/1981, e ciò in forza del principio giuslavoristico in ragione del quale la natura del rapporto va accertata in via di fatto e non può discendere da elementi esterni alla fattispecie concreta.

Una siffatta tesi, tuttavia, non può considerarsi ammissibile, dato che, ai fini della configurabilità del professionismo sportivo, rimane assolutamente fondamentale ed imprescindibile il requisito della qualificazione da parte delle Federazioni. Sul punto, G. Martinelli, *Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1993, p. 13; F. Bianchi D'Urso- G. Vidiri, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1982, p.5.

<sup>3</sup> Più precisamente, come rilevato da A. e I. Marani Toro, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, Giuffrè editore, 1977, << il tesseramento può considerarsi la fonte del vincolo sportivo: attraverso di esso si determina l'inserimento dell'atleta nell'organizzazione sportiva, o direttamente nella Federazione o mediante iscrizione dell'atleta in una società sportiva affiliata che provvede a tesserarlo a sua volta presso la federazione di appartenenza >>.

Attraverso il tesseramento, il soggetto acquista lo status di atleta e diviene conseguentemente titolare di un insieme di rapporti giuridici dai quali scaturiscono diritti ed obblighi reciproci verso l'associazione sportiva di appartenenza, gli altri atleti e la Federazione nazionale.

Infatti, sebbene recentemente alcune federazioni sportive nazionali abbiano modificato le proprie norme regolamentari sul vincolo in senso meno sfavorevole al dilettante, permane comunque consolidato nell'ordinamento dello sport italiano il principio generale secondo cui il tesseramento dei dilettanti, ed in particolare dei giovani, *“si costituisce come legame associativo senza assennati limiti di tempo e senza possibilità di essere sciolto se non con il consenso della società di appartenenza”*<sup>4</sup>

Solo attraverso l'abolizione del vincolo, invece, si può realizzare quel principio di libero esercizio dell'attività sportiva che l'art. 1 della legge n. 91/1981 riferisce sia agli sportivi professionisti che ai dilettanti.

L'aver limitato l'applicazione delle disposizioni contenute nella suddetta legge ai soli professionisti, ha comportato la perdita della possibilità, per i dilettanti, di beneficiare dell'abolizione del vincolo prevista dall'art. 16 di essa.

Di conseguenza, quindi, mentre per i professionisti si è attuato concretamente il principio di libero esercizio dell'attività sportiva, attraverso l'abolizione del vincolo sportivo, tale principio non può dirsi altrettanto attuato con riferimento ai dilettanti, nei cui confronti vige ancora il regime del vincolo.

---

<sup>4</sup> P. Moro, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in Giust. Sport., I, 2005, p. 68.

Va detto, tuttavia, che l'istituto del vincolo sportivo presenta diversi profili d'illegittimità.

Innanzitutto, si può cominciare col sottolineare come il vincolo sportivo stipulato dagli atleti per un tempo indeterminato oppure irragionevolmente lungo, imposto dalle clausole regolamentari delle federazioni sportive, debba ritenersi nullo di diritto ai sensi dell'art. 1418 c.c. e, pertanto, realizza interessi immeritevoli di tutela da parte dell'ordinamento ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c.<sup>5</sup>.

In particolare, il vincolo sportivo a tempo indeterminato o irragionevole viola:

1) il diritto di praticare senza difficoltà la propria attività agonistica, sancito dai principi generali dell'ordinamento e rinvenibile positivamente nelle diverse libertà individuali e sociali stabilite dalla Carta costituzionale<sup>6</sup>, nonché dall'art. 1 della legge n. 91/1981, secondo il quale *<< l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta*

---

<sup>5</sup> L'art. 1418 c.c. Afferma, infatti la nullità del contratto quando questo sia contrario a norme imperative e all'ordine pubblico, mentre l'art. 1322, comma 2, c.c. Ammette la possibilità che le parti, nell'ambito dell'autonomia contrattuale loro riconosciuta dall'ordinamento, possano concludere contratti atipici, sempre che questi siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento.

<sup>6</sup>si può riscontrare, in particolare, la violazione dell'art. 2 della Costituzione ai sensi del quale *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”* dal momento che, posto l'insieme degli ordinamenti sportivi come *“ formazione sociale”*, l'istituto del vincolo osta al diritto al libero esercizio della pratica sportiva, momento esplicativo della personalità del cittadino atleta.

*in forma individuale e collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero>>;*

2) il diritto di associazione, che comprende anche il diritto di dissociazione, tutelato dall'art. 18 della Costituzione, nonchè dall'art. 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'art. 22 del patto internazionale sui diritti civili e politici;

3) il diritto di recedere dall'associazione qualora l'associato non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato, secondo quanto previsto dall'art.24 c.c.<sup>7</sup>;

---

<sup>7</sup> La violazione del diritto di associazione, e del da esso discendente diritto di dissociazione, può essere ribadita ricordando anche alcune pronunce giurisprudenziali.

Innanzitutto, Cass. civ., sez. I, 9 maggio 1991, n. 5191, in *Nuova giur. civ.commentata*, 1992, I, p. 615, secondo cui l'adesione ad un'associazione non riconosciuta determina l'assoggettamento dell'aderente al relativo regolamento, con il limite derivante dal principio costituzionale della libertà di associazione, il quale comporta la nullità di tutte quelle clausole che escludano o rendano oneroso in modo abnorme il recesso.

In secondo luogo, Cass. civile, sez. I, 14 maggio 1997, n. 4244, in *Giur. it.*, 1998, p. 639, secondo cui il principio della libertà di associazione implica la libertà di recesso per qualunque tipo di associazione, come previsto dall'art. 20 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948, in forza del quale << *nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione*>>, dal momento che la disciplina pattizia non può mai sopprimere il diritto di associazione o renderne più gravoso l'esercizio con modalità oggettivamente coercitive, impeditive o preclusive.

Inoltre, si veda Cass. civ., sez. I, 4 giugno 1998, n. 5476, in *Giur. it.*, 1999, p. 488, la quale subordina la valutazione di validità della clausola che esclude l'esercizio del diritto di recesso da un'associazione per un tempo determinato alla verifica, da una parte, della sussistenza di un termine compatibile con la natura e la funzione del contratto associativo, e, dall'altra, all'insussistenza di lesione di diritti costituzionalmente protetti.

Ancora, Tribunale Udine, 18 ottobre 1993, in *Foro it.*, 1994, I, p. 2918, il quale afferma la nullità della clausola statutaria di un'associazione non riconosciuta che differisce indebitamente la perdita della qualità di socio a seguito di recesso, e Tribunale di Trieste, 18 gennaio 2000, in *Foro it.*, 2000, I, p. 2689, secondo cui la

4) il diritto alla parità di trattamento, tutelato dal principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 della Costituzione<sup>8</sup>, rispetto agli atleti professionisti, per i quali l'art. 16 della legge n. 91/1981 ha disposto espressamente l'abolizione del vincolo sportivo, integrante letteralmente le <<limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista>>;

---

clausola statutaria di un'associazione non riconosciuta va considerata nulla nella parte in cui prevede che, in caso di recesso del socio, la sua qualità permanga sino alla fine dell'anno successivo al recesso stesso.

Vanno, infine, menzionate due sentenze che riguardano specificamente il mondo sportivo.

Innanzitutto, Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Terza-ter, 12 maggio 2003 n. 4103, chiamato a giudicare su un provvedimento applicativo di una disposizione già in vigore nel regolamento esecutivo della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), legittimante lo svincolo per meriti sportivi ad una giocatrice militante per diversi anni nella selezione nazionale, si è ritenuto <<del tutto recessivo, sul piano dei valori costituzionali, il rilievo della pretesa della società ricorrente di mantenere un vincolo sportivo, successivamente alla scadenza del contratto con l'interessata>>, e si è aggiunto che <<la concezione che considerava l'atleta come "proprietà" della società, appare assolutamente arcaica sotto il profilo dell'equità sostanziale>>.

In secondo luogo, Tribunale di Padova, 28 aprile 2004, n. 1676, nel riconoscere espressamente all'atleta il diritto di dissociazione dal vincolo sportivo con effetto dalla domanda giudiziale in un caso che riguardava una giocatrice di volley, ha affermato il principio di temporaneità del vincolo, dichiarando invalida la possibilità di recesso esclusivamente mediante adesione dell'associazione e censurando, altresì, le complesse modalità di scioglimento del vincolo prescritte dal regolamento federale.

<sup>8</sup> Art. 3 Costituzione: << Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

*E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese>>.*

5) il dovere imperante erga omnes di assicurare <<*senza nessuna discriminazione*>> il godimento delle libertà fondate su qualsiasi condizione personale, stabilito dall'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

6) il principio di << *partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale*>> sancito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242;

7) nel caso di atleta minore di età, il diritto al gioco sancito dall'art. 31 della legge 27 maggio

1991 n.176, secondo cui il minore ha diritto << *di dedicarsi al gioco e alle attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica*>>, nonché l'onere per il genitore di stipulare atti di straordinaria amministrazione con l'autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 322 c.c.

Inoltre, il vincolo sportivo si pone in contrasto con la normativa civilistica dettata in materia di rapporti di lavoro, costituita dagli artt. 2113 (invalidità delle rinunce) e 2118 c.c. (recedibilità da contratti a tempo indeterminato previo preavviso).

Ancora, va evidenziato come la previsione del vincolo sportivo si ponga in contrasto rispetto al principio della libera circolazione dei lavoratori, sancito dall'art. 48 del trattato C.E.<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> A tal proposito, è lampante come l'istituto del vincolo assoggetti i professionisti di fatto ad un regime "vincolato", in forza del quale essi non possono esercitare il

Infine, sul piano dell'ordinamento sportivo internazionale, il vincolo sportivo contrasta con l'ottavo principio fondamentale della Carta Olimpica, il quale stabilisce sostanzialmente che la pratica dello sport è un diritto umano e che ogni individuo deve avere la possibilità di fare attività sportiva secondo le sue necessità.

Dal punto di vista dell'ordinamento sportivo nazionale, invece, si può osservare come all'interno dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali, deliberati dal consiglio nazionale del CONI il 23 marzo 2004, sia stato disposto che << *gli statuti ed i regolamenti organici dovranno prevedere la temporaneità, la durata del vincolo e le modalità di svincolo*>>.

Nell'ottica di ottemperare a questa nuova prescrizione, alcune federazioni sportive hanno provveduto a modificare le loro norme regolamentari, limitando la durata del vincolo sportivo al raggiungimento di una certa età<sup>10</sup>.

---

diritto di libera circolazione riconosciuto loro dal Trattato comunitario, in quanto, pur non essendo formalmente legati alla propria società da alcun contratto, essi non possono liberamente trasferirsi ad altro club senza che quest'ultimo non versi alla vecchia società d'appartenenza dell'atleta un indennizzo.

L'ingiustizia del vincolo nei confronti di tali atleti appare ancor maggiore, sotto questo profilo, se si pensa che, per gli sportivi professionisti, l'illegittimità di tale istituto è già stata affermata dalla Corte di Giustizia nella nota sentenza Bosman.

<sup>10</sup> In particolare, la FIGC, limitatamente ai calciatori qualificati come dilettanti, ha limitato il vincolo sportivo al raggiungimento dei 25 anni di età, la FIP al raggiungimento dei 32, mentre invece la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) a posto un limite anagrafico di 34 anni.

Va notato che la previsione di siffatti limiti è suscettibile di rappresentare una discriminazione soprattutto nei confronti degli atleti più giovani, ed in particolar modo dei minori d'età, determinando, nei loro confronti un'inconcepibile soggezione alla società per cui sono tesserati.

Tali modifiche, nonostante abbiano indubbiamente rappresentato per certi aspetti un netto passo in avanti verso il superamento del vincolo sportivo, determinavano, tuttavia, una evidente discriminazione vietata dalla legge nei confronti degli atleti minorenni, il cui diritto alla libera pratica agonistica risultava ancora gravemente compromesso.

Una spinta importante verso il superamento di queste discriminazioni è, però, arrivata dal Tribunale di Padova, il quale, con propria ordinanza emessa in data 28 luglio 2005, ha accolto la domanda cautelare proposta da un calciatore dilettante per lo scioglimento del vincolo sportivo che lo legava alla propria società fino al compimento del venticinquesimo anno di età, autorizzando lo stesso, considerato sciolto il vincolo con la propria società, “*ad effettuare il tesseramento presso altra società sportiva affiliata alla FIGC ed ivi trasferirsi liberamente*”<sup>11</sup>.

### 3.2. Lavoro sportivo autonomo e subordinato.

Limitato, dunque, il proprio ambito di applicazione al professionismo sportivo, come individuato ai sensi dell’art.2, la legge n. 91/1981, al successivo art. 3, prevede che <<*la prestazione a titolo oneroso*

---

<sup>11</sup> Evidentemente, com'è stato rilevato da E. Lubrano, *Vincolo sportivo pluriennale: verso una fine annunciata?!*, in *Giustizia sportiva*, III, 2005, pp. 40 e ss., tale sentenza ha segnato un altro piccolo passo verso il superamento del vincolo sportivo, la cui esistenza potrebbe essere in futuro messa in discussione da altri atleti dilettanti, mediante l'impugnazione delle norme federali che li prevedono, come atti presupposti del provvedimento lesivo emanato nei confronti di un singolo.

*dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge>>.*

Qui, evidentemente, il dato letterale della norma è nel senso di introdurre, soltanto con riferimento agli atleti la cui attività agonistica è svolta nella forma prevista dagli artt. 2 e 3, una presunzione assoluta di esistenza di un rapporto di lavoro subordinato<sup>12</sup>, escludendo gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici.

Per tali ultime figure di lavoratori sportivi, la subordinazione dell'attività prestata non si presume, ma va accertata in concreto dal giudice, facendo applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> A sostegno di questa tesi si richiama la circostanza che le ipotesi di lavoro autonomo sono essenzialmente identificate per la discontinuità delle prestazioni (ovvero, ai sensi della lettera c, per una continuità del tutto trascurabile), nonché la *ratio* della legge, che è quella di estendere il più possibile la tutela propria del lavoro subordinato e, quindi, di evitare l'instaurarsi di rapporti ibridi e comportanti intollerabili limiti, di diritto o di fatto, alla libertà dell'atleta, inteso qui come parte più debole del contratto di lavoro sportivo.

<sup>13</sup> Sul punto, Cass., 28 dicembre 1996, n. 11540, in Giust. civ. Mass., 1996, p. 1799, secondo cui << la legge 23 marzo 1981 n. 91, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, detta regole per la qualificazione del lavoro dell'atleta professionista, stabilendo specificamente all'art. 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato; per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'art. 2 (allenatori, direttori tecnico sportivi e preparatori atletici) la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro>>.

Si veda anche D. D'Harmant, *note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo*, in *Mass. giur. lav.*, 1982, pp. 853 e ss., secondo cui << il riferimento soltanto agli atleti, non vale però ad escludere che anche l'attività svolta continuativamente dai tecnici a titolo oneroso possa costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.>>.

La disposizione in esame sancisce anche una incompatibilità tra la << *gratuità della prestazione*>> e il << *contratto di lavoro subordinato*>>, in forza della quale l'intera disciplina della legge n. 91/1981 non si applica nell'ipotesi del lavoro sportivo non prestato a titolo oneroso, bensì gratuitamente.

Da quanto sopra evidenziato, consegue, quindi, che l'attività sportiva resa dall'atleta professionista, in maniera continuativa e onerosa, sarà considerata automaticamente di natura subordinata, con applicazione delle norme dettate dalla legge n. 91/1981.

Invece, la presunzione assoluta secondo cui l'attività continuativa prestata dall'atleta a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato comporterebbe, come conseguenza, che laddove non sia possibile riscontrare tale continuità, si abbia un'ipotesi di lavoro autonomo.

Va detto, però, che la legge non dà tale generale indicazione, limitandosi, piuttosto, ad elencare tassativamente, al comma 2 dell'art. 3, alcune singole ipotesi di lavoro autonomo, ritenute tali in quanto riflettenti un'attività non continuativamente prevista.

Può considerarsi un ulteriore elemento a sostegno della tesi della tassatività dell'elencazione proposta dal legislatore l'adozione di un metodo che consenta di distinguere il lavoro autonomo dal lavoro subordinato mediante la determinazione di precise ipotesi di prestazione d'opera.

Ad ogni modo, il secondo comma dell'art. 3 prevede l'autonomia del rapporto quando ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:

- 1) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- 2) l'atleta non sia contrattualmente vincolato a frequentare sedute di preparazione o di allenamento;
- 3) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non sia superiore ad otto ore settimanali oppure a cinque giorni ogni mese ovvero a trenta giorni ogni anno<sup>14</sup>.

Il primo requisito implica la necessità che la prestazione, per potersi considerare come autonoma, abbia il carattere della occasionalità: il contratto deve allora riguardare una prestazione non estesa nel tempo ma piuttosto concernente un singolo evento sportivo o più eventi sportivi, purchè concentrati, appunto, in un breve lasso di tempo<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Perplexità sono state sollevate in ordine alla tecnica legislativa di tipizzazione delle forme di lavoro autonomo da M. Persiani, *Legge 23 marzo 1981 n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Nuove leggi civ.comm.*, 1982, p. 569, secondo il quale le ipotesi indicate dalla norma non configurano casi di lavoro autonomo ma di lavoro subordinato sottratte per motivi di opportunità alla relativa disciplina, con la conseguenza che è fatta salva la possibilità di verificare in concreto, secondo i criteri di diritto comune, la ricorrenza di ipotesi di lavoro subordinato.

<sup>15</sup> L'impegno assunto con riferimento ad un'unica manifestazione, o più manifestazioni tra loro collegate in un breve lasso di tempo, difetta di quei requisiti di inserimento nella struttura organizzativa predisposta dal datore di lavoro e di eterodirezione della prestazione, individuati, in linea generale, dalla dottrina e dalla giurisprudenza come caratteristici della subordinazione. Pertanto, anche in mancanza di espressa previsione, l'impegno di risultato in tal senso assunto, unitamente al difetto di continuità della prestazione ( che nell'ottica

Con riferimento al secondo requisito, la mancanza di un obbligo, contrattualmente assunto, a partecipare a sedute di allenamento e di preparazione implica la ricorrenza di un rapporto di lavoro autonomo, senza possibilità di prova contraria<sup>16</sup>.

Il terzo requisito, infine, nel riaffermare implicitamente il carattere occasionale della prestazione sportiva oggetto di lavoro autonomo, individua una soglia quantitativa minima della prestazione lavorativa al di sotto della quale non può accordarsi all'atleta la tutela tipica del lavoratore subordinato.

---

della legge caratterizza la subordinazione dell'attività dello sportivo professionista), non avrebbe consentito di connotare in altra maniera il rapporto di lavoro.

Peraltro, proprio alla luce della previsione in oggetto, la Suprema Corte ha più volte affermato e ribadito la natura di lavoro autonomo della prestazione atletica in favore della squadra nazionale, non ritenendo configurabile, in tale ipotesi, una fattispecie di distacco o di comando dalla società d'appartenenza presso la Federazione (dal momento che la società sportiva è obbligata, dai regolamenti sportivi, a mettere a disposizione i giocatori per la formazione delle squadre nazionali e non a comandarli presso la Federazione) ed escludendo, altresì, il venire meno della natura lavorativa della prestazione sportiva resa in tale contesto.

<sup>16</sup> Non si può, infatti, condividere la tesi secondo cui la semplice carenza del dato formale che imponga l'obbligo di partecipare a sedute di preparazione e di allenamento, non può impedire la qualificazione del rapporto come di natura subordinata, laddove in concreto l'atleta risulti costretto a frequentare sedute di allenamento.

Il principio consolidato nell'ambito della generalità dei rapporti di lavoro, secondo cui ciò che rileva ai fini della loro qualificazione è il concreto atteggiarsi dello svolgimento della prestazione lavorativa (posto che, almeno in astratto, qualunque attività umana economicamente rilevante può essere oggetto tanto di lavoro autonomo quanto di lavoro subordinato), ha ceduto, nelle intenzioni del legislatore del 1981, alla tipizzazione delle ipotesi di autonomia del rapporto di lavoro sportivo, che non consente interpretazioni correttive del chiaro dato normativo in tal senso.

Tali conclusioni valgono anche con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera c, nella quale il legislatore ha stabilito una soglia quantitativa minima della prestazione lavorativa al di sotto della quale ha escluso la necessità di garantire all'atleta la tutela tipica del lavoratore subordinato.

Fuori dalle ipotesi summenzionate, dunque, si deve ritenere la prestazione dello sportivo professionista costituisca oggetto di lavoro subordinato<sup>17</sup>.

Peraltro, dato il carattere peculiare della normativa dettata dalla legge n. 91/1981, il rapporto di lavoro subordinato dello sportivo professionista presenta forti tratti di specialità se rapportato agli ordinari rapporti di lavoro dipendente. Più precisamente, il rapporto in questione può considerarsi un rapporto speciale<sup>18</sup>, in considerazione delle caratteristiche proprie dell'attività esercitata dal lavoratore, e cioè della materia da regolamentare, che ha reso opportuno prevedere norme in parte differenti rispetto a quelle dettate per la generalità dei lavoratori subordinati.

---

<sup>17</sup> Si discute se la posizione di lavoratore subordinato ricorra, al verificarsi dei presupposti legislativi, unicamente ove ci si trovi di fronte a sport di squadra, o se possa riscontrarsi anche nei confronti di atleti che praticano sport individuali.

Si potrebbe essere portati a concludere che solo gli atleti che praticano sport di squadra siano lavoratori subordinati, dato che in tali sport si avverte maggiormente l'esigenza di direzione e controllo del gruppo di atleti finalizzata al raggiungimento degli obiettivi sportivi prefissati, laddove, invece, negli sport individuali sia la fase di allenamento che quella prettamente agonistica è gestita direttamente dall'atleta.

Tuttavia, una siffatta distinzione rischierebbe di rivelarsi troppo semplicistica oltrechè sbagliata, dal momento che, innanzitutto, non sempre è facile stabilire con certezza se uno sport è di squadra o individuale, e poi va ricordato che anche in alcuni sport individuali, come il tennis, l'atleta può trovarsi a dipendere da un altro soggetto in grado di esercitare nei suoi confronti poteri di carattere direttivo o disciplinare.

<sup>18</sup> La dottrina giuslavoristica definisce *speciali* quei rapporti che, in ragione della specifica posizione del datore di lavoro e/o anche della peculiare natura dell'attività svolta, come è nel caso del lavoro sportivo, richiedono una disciplina, anche solo in parte, differenziata rispetto a quella generale dettata per il rapporto di lavoro nell'impresa, con conseguente adattamento del modello generale di tutela alla specificità del rapporto.

Sul punto, L. Galantino, *Diritto del lavoro*, Giappichelli editore, Torino, 2001, p. 541.

Da qui l'esigenza, avvertita dal legislatore, di adeguare il regime di tutela apprestato in via generale per i lavoratori dipendenti alle particolari e specifiche condizioni che caratterizzano la posizione nel mercato del lavoro di determinate categorie di lavoratori.

Evidenziati, dunque, gli elementi di specialità della disciplina dettata per il lavoro sportivo, si può notare come la stessa abbia delineato per il settore sportivo una fattispecie di lavoro subordinato che, contrariamente a quanto previsto in linea generale per i prestatori di lavoro dipendente, non è caratterizzata nè dall'elemento dell'eterodirezione, nè dall'inserimento materiale della prestazione nell'organizzazione del datore di lavoro.

Infatti, i requisiti della subordinazione degli atleti sportivi professionisti non attengono tanto alla soggezione alle direttive emanate dal datore di lavoro e al suo controllo, quanto piuttosto ad altri caratteri della prestazione, e, particolarmente, alle sue cadenze temporali, le quali, invece, al di fuori della speciale disciplina dettata in materia di lavoro sportivo, non sono decisive ai fini della qualificazione del rapporto come lavoro subordinato.

Pertanto, si può notare come la subordinazione nel lavoro sportivo abbia, da un lato, richiesto la predisposizione di strumenti per la sua rilevazione che applicano un criterio che travalica i criteri ordinari previsti per l'individuazione della fattispecie del lavoro subordinato, mentre dall'altro non si può sottacere come la qualifica di lavoratore

subordinato mal si adatti a sportivi professionisti, i quali spesso percepiscono lauti ingaggi per le loro prestazioni atletiche.

In essi, infatti, è spesso raro riscontrare quella posizione di inferiorità e debolezza nei confronti del datore di lavoro, che giustifica la particolare tutela prevista ordinariamente a favore del lavoratore subordinato.

Tuttavia, proprio tenendo conto della mancanza di giustificazione di un'indiscriminata estensione delle tutele e della normativa lavoristica anche a fattispecie che non ne giustificano l'invocabilità, la stessa legge n. 91/1981 ha ritenuto opportuno non estendere agli sportivi professionisti ogni specie di istituto giuridico<sup>19</sup>.

La specialità del rapporto, se comporta la presenza di una disciplina autonoma, non esclude, tuttavia, l'intervento sussidiario della disciplina generale.

Infatti, l'applicazione al lavoro sportivo subordinato della legge n. 91/1981 non esclude l'applicabilità allo stesso di ogni norma di carattere generale non ricompresa nella legge stessa, ma con essa compatibile.

---

<sup>19</sup> Tra le norme non estese figurano quelle le disposizioni contenute nella legge n. 604/1966 contro i licenziamenti individuali e gli artt. 4, 5, 13, 33, 34, dello Statuto dei lavoratori.

### 3.3. Il contratto di lavoro sportivo.

Analogamente ad ogni altro rapporto di lavoro subordinato, anche quello sportivo trae origine da un contratto<sup>20</sup>.

L'art. 4 della legge n. 91/1981 disciplina dettagliatamente il contratto di lavoro subordinato sportivo<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Non vi sono dubbi in ordine all'origine contrattuale del rapporto di lavoro subordinato, sebbene il codice civile non abbia provveduto a fornire una definizione di contratto di lavoro, preferendo, piuttosto, muovere dalla nozione di prestatore di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.

Non mancano, tuttavia, le teorie che affermano la natura acontrattuale del rapporto in questione, che trovano supporto nello scarso rilievo dell'autonomia privata in materia di lavoro, regolata prevalentemente da leggi inderogabili e dalla contrattazione collettiva, nonché nella previsione di cui all'art. 2126 c.c. che, contravvenendo ai principi generali in materia di invalidità contrattuale, riconosce produttivo di effetti il contratto di lavoro nullo o annullato, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. Sul punto, R. Scognamiglio, *Diritto del lavoro*, Jovene editore, Napoli, 2000, p. 10.

In realtà, pur non applicandosi al contratto di lavoro alcune regole e rimedi dettati in generale in materia contrattuale, e nonostante l'autonomia della volontà delle parti risulti ridotta in concreto in favore di norme imperative che disciplinano in modo inderogabile il contenuto e gli effetti del contratto in ragione della situazione di sostanziale disparità in cui di fatto le parti stesse vengono a trovarsi, non sembra tuttavia dubitabile che alla base della costituzione e dello svolgimento del rapporto di lavoro, anche di quello sportivo, vi sia comunque un accordo, frutto dell'incontro della volontà del datore di lavoro e del lavoratore, mediante il quale le contrapposte esigenze, in particolare quelle di natura patrimoniale, vengono regolate.

<sup>21</sup> Quanto ai caratteri del contratto di lavoro sportivo, esso è innanzitutto un contratto tipico, in quanto previsto e disciplinato dalla legge. In secondo luogo, si tratta di un contratto a titolo oneroso, giacché impone un sacrificio ad entrambe le parti, tenute, rispettivamente, ad effettuare la prestazione lavorativa e a corrispondere la retribuzione.

Si tratta, inoltre, di un contratto consensuale, in quanto si perfeziona con il semplice consenso, e ad effetti obbligatori, poiché dal contratto sorgono obbligazioni per le parti.

Ancora, esso è un contratto formale, dal momento che è per esso richiesta la forma scritta a pena di nullità, in deroga al generale principio di libertà della forma, e bilaterale, in quanto si stipula tra due parti.

Infine, si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive, dal momento che dall'applicazione di esso discendono obbligazioni reciproche per entrambe le parti.

Il primo comma dell'art. 4 dispone: << *Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato ogni tre anni, dalla Federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate*>>.

Aggiunge il 2° comma che: << *La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la Federazione sportiva nazionale per l'approvazione*>>.

Innanzitutto, dunque, quanto alle modalità di conclusione del contratto di lavoro sportivo, l'art. 4 stabilisce che la costituzione del rapporto avviene mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra l'atleta e la società destinataria delle prestazioni sportive dello stesso<sup>22</sup>.

Deve trattarsi, poi, di contratto stipulato in forma scritta, a pena di nullità<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Si noti che l'art. 4, comma 8 della legge n. 91/1981 ha escluso il rapporto in questione dall'ambito d'applicazione delle norme sul collocamento dettate dagli artt. 33 e 34 dello Statuto dei lavoratori e concernenti rispettivamente l'avviamento numerico e le richieste nominative.

<sup>23</sup> L'art. 4 della legge n. 91/1981 ha, dunque, incluso il contratto di lavoro subordinato sportivo nell'ambito di operatività dell'art. 1350, n. 13, c.c., e rappresenta una deroga, non unica, al principio generale di libertà di forma del contratto di lavoro.

Si può aggiungere a ciò che, ai sensi dell'art. 1351 c.c., anche l'eventuale contratto preliminare del contratto di lavoro sportivo dovrà rivestire forma scritta a pena di nullità.

Il motivo per il quale il legislatore ha inteso come necessaria la forma scritta per il contratto di lavoro sportivo può essere rinvenuto da un lato nell'esigenza di assicurare la maggior tutela possibile al lavoratore sportivo, e dall'altro nell'intenzione di facilitare il controllo sulla conformità del contratto individuale agli accordi tra Federazioni e rappresentanti delle categorie interessate, nella cui ottica è anche previsto il deposito del contratto presso la Federazione sportiva nazionale per l'approvazione.

Inoltre la forma scritta e il deposito del contratto sono previsti per agevolare il controllo, da parte delle Federazioni, sulle esposizioni finanziarie della società, nonché per garantire maggiore certezza e celerità nella risoluzione di possibili controversie tra società e sportivi<sup>24</sup>.

Si è rilevato come la mancata forma scritta del contratto renderebbe materialmente impossibile compiere gli ulteriori passaggi del deposito del contratto e dell'approvazione dello stesso ad opera della Federazione, i quali sono funzionali alla costituzione del rapporto.

Di conseguenza, sarebbe opportuno configurare la sanzione di nullità come idonea a colpire in eguale misura il vizio che si manifesti in una qualsiasi delle fasi del procedimento di costituzione del rapporto.

---

<sup>24</sup> Naturalmente, in caso di nullità del contratto per mancanza di forma scritta, per il periodo in cui ha avuto esecuzione il rapporto, si potrà ricorrere all'art. 2126 c.c., il quale dispone il riconoscimento della prestazione di fatto, nonostante una successiva dichiarazione di nullità o di annullamento del contratto, fatta salvo il caso che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.

Questo orientamento sembrerebbe acquisito in dottrina e giurisprudenza anche con riferimento al requisito, richiesto dalla norma di cui all'art. 4, della conformità del contratto individuale al contratto tipo predisposto sulla base dell'accordo collettivo fra Federazione e rappresentanti delle categorie interessate<sup>25</sup> e s'impenna sull'analisi delle ragioni sostanziali che hanno comportato sia l'imposizione di una rigida restrizione all'autonomia contrattuale sia l'introduzione dell'anomalia di un contratto tra privati la cui validità è condizionata all'approvazione di un soggetto terzo.

La prima essenziale ragione può essere individuata nell'esigenza di controllo da parte della Federazione sugli atti di gestione delle società sportive e, in particolare, su quelli concernenti esposizioni finanziarie, di cui si occupa l'art. 12 della legge n. 91/1981, e mira essenzialmente ad evitare che l'assunzione di impegni economici non sostenibili, mediante la stipulazione da parte delle società di contratti di lavoro eccessivamente onerosi, possa incidere negativamente e destabilizzare il regolare ed ordinato svolgimento delle competizioni.

Al fine di raggiungere questo risultato, il legislatore si è preoccupato di garantire l'omogeneità dei contratti conclusi da una pluralità di soggetti diversi, raccordando forma scritta ed uniformità rispetto allo

---

<sup>25</sup> Cass. sez. Lav., 12 ottobre 1999 n. 11462, in *Riv. dir.sport.*, 1999, p. 530, con nota di G. Vidiri, *Forma del contratto di lavoro tra società ed atleti professionisti e controllo della Federazione sportiva nazionale*; Cass., 4 marzo 1999, n. 1855, in *Giust. Civ.*, 1999, I, p. 1611, con nota di G. Vidiri, *Contratto di lavoro sportivo, patti aggiunti e forma ad substantiam*; Cass. 8 giugno 1995, n. 6439, che ha enunciato il principio per cui, in mancanza di accordo collettivo e di contratto tipo non predisposti dalla Federazione e dai rappresentanti delle categorie interessate, il rapporto con la società sportiva è un comune rapporto di lavoro subordinato.

schema standard del contratto tipo all'obbligo del deposito del contratto presso la Federazione e all'approvazione di questa<sup>26</sup>.

Degna di menzione, in proposito, anche la pronuncia della Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 11462/1999, ha qualificato il potere di approvazione come espressione della funzione amministrativa della Federazione, condizionante l'efficacia del contratto, già perfezionato in tutti i suoi elementi, ricorrendo, così, alla nozione di *condicio iuris* i cui effetti retroagiscono al momento della sua stipulazione.

Sotto l'aspetto contenutistico, la disciplina normativa di cui all'art. 4, nel demandare alla contrattazione collettiva estesa a tutte le categorie e a tutte le discipline la formazione, ogni tre anni, di un contratto-tipo, cui debbono uniformarsi i contratti individuali di lavoro, precisa al comma 3 che *<< le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo >>*<sup>28</sup>, mentre sono fatte salve tutte quelle migliorative<sup>29</sup>.

---

<sup>26</sup> Secondo G. Vidiri, in *Forma del contratto di lavoro tra società ed atleti professionisti e controllo della Federazione sportiva nazionale*, la disposizione in esame realizza anche, per un verso, la tutela del lavoratore sportivo, che, pur godendo talvolta di elevati trattamenti retributivi, è considerato la parte contraente più debole, com'è attestato anche dalla previsione del secondo comma sulla sostituzione delle clausole peggiorative del contratto individuale con quelle del contratto tipo; per altro verso, il controllo della Federazione, reso efficace dalle formalità richieste, realizza una migliore tutela dei risparmiatori che investono nelle società sportive.

<sup>28</sup> Esse, dunque, non ricevono alcuna tutela dall'ordinamento giuridico al pari di quanto avviene per qualsiasi altro contratto di lavoro subordinato quando il contratto collettivo contiene una disposizione più favorevole al lavoratore. In sostanza, il 3° comma dell'art. 4 riproduce, per il contratto di lavoro sportivo, il principio generale già stabilito dall'art. 2077 c.c., immettendo, tuttavia, una rilevante deviazione rispetto alla disciplina comune, la quale, secondo un principio radicato, regola i rapporti tra lavoratori e datori di lavoro che aderiscono

Ancora dal punto di vista contenutistico, l'art. 4 individua un contenuto obbligatorio ed uno facoltativo del contratto individuale di lavoro tra sportivo e società.

Sotto il primo profilo, il contratto deve prevedere espressamente l'obbligo per lo sportivo di rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici (art.4, 4° comma)<sup>30</sup>, nonché il divieto di inserimento nel contratto di clausole di non concorrenza o limitative della libertà professionale per il periodo successivo alla risoluzione (art. 4, 6° comma)<sup>31</sup>.

---

alle associazioni sindacali stipulanti, ovvero, in genere, i rapporti individuali in cui siano state richiamate e recepite le norme collettive, mentre l'art. 4 obbliga anche i soggetti non appartenenti alle associazioni stipulanti.

<sup>29</sup> Diversamente, per V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè editore, Milano, 2004, p. 49, non sarebbe automaticamente replicabile il principio della prevalenza delle clausole più favorevoli al lavoratore rispetto a quelle previste nell'accordo collettivo perchè esse, talvolta, non sono " neutre" in rapporto alle finalità perseguite dall'art. 4.

Così, a esempio, la clausola che dispensi l'atleta dalla preparazione e dagli allenamenti sotto la direzione della società, così com'è previsto dall'Accordo Collettivo e dal contratto tipo, com'è nel caso dei calciatori professionisti, non può ottenere l'approvazione federale in forza dell'obbligo di conformità del singolo contratto al contratto tipo.

<sup>30</sup> M. De Cristofaro, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti- Commento all'art. 4*, in *Nuove leggi civ. Comm.*, 1982, p. 591, sottolinea come destinatari di questo obbligo siano gli atleti, cui è devoluto il compito di perseguire gli scopi agonistici, e non invece i direttori tecnico-sportivi, che impartiscono per conto della società istruzioni tecniche e prescrizioni, nè gli allenatori ed i preparatori atletici, che sono incaricati di elaborare, in collaborazione tra loro, tali prescrizioni ed istruzioni.

<sup>31</sup> In questo caso, non si viene ad avere una deroga alla disciplina del patto di non concorrenza di cui all'art. 2125 c.c., che lo ammette pur se a determinate condizioni, bensì di affermazione del principio opposto, in quanto il patto di non concorrenza per il periodo successivo alla risoluzione del contratto non può neppure essere concepito, considerando le peculiarità della prestazione sportiva agonistica, che, come tale, è attività prettamente concorrenziale.

Sotto il secondo profilo, nel contratto può eventualmente essere prevista una clausola compromissoria volta a devolvere ad un collegio arbitrale le controversie concernenti l'attuazione del contratto che possono insorgere fra la società sportiva e lo sportivo.

Tale clausola può contenere essa stessa la nomina degli arbitri ovvero determinarne il numero e le modalità di nomina (art. 4, 5° comma)<sup>32</sup>.

### 3.4. Le vicende del rapporto di lavoro sportivo

Analogamente a quanto può succedere per tutti gli altri contratti di durata e a prestazioni corrispettive, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro possono verificarsi situazioni che, in sostanza, impediscono ad una delle parti di adempiere alle obbligazioni assunte.

#### 3.4.1. Le cause di sospensione del rapporto di lavoro sportivo

Innanzitutto, si possono avere situazioni derivanti da esigenze aziendali o da eventi relativi alla persona del lavoratore, al verificarsi

---

<sup>32</sup> La norma si riferisce solo alle controversie di lavoro. Inoltre, la validità della clausola compromissoria è condizionata dal fatto che la deferibilità agli arbitri avvenga senza alcun pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria, nè autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità, ovvero dichiarare il lodo non impugnabile.

delle quali consegue la sospensione del rapporto di lavoro per il tempo previsto dalla legge o dai contratti collettivi.

Tra le cause che interessano il lavoratore sportivo, le più diffuse sono quelle collegate al verificarsi di infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, e che sono, in linea generale, disciplinate dall'art. 2110 c.c., il quale, a sua volta, rinvia espressamente, per la specifica disciplina delle differenti ipotesi, alle leggi speciali e alla contrattazione collettiva.

L'art. 2110 c.c. stabilisce che in queste ipotesi, se la legge non prevede forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità, e che il periodo di assenza dal lavoro debba essere computato nell'anzianità di servizio<sup>33</sup>.

Ovviamente, tale garanzia non ha durata indefinita, dal momento che, come statuisce lo stesso art. 2110 c.c., il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118 c.c. ove sia decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità.

---

<sup>33</sup> Si tratta, evidentemente, di una disciplina che si pone nel solco della legislazione garantista nei confronti del lavoratore, cui viene assicurata la conservazione del posto di lavoro e dei diritti di natura economica e normativa anche quando non sia in grado di rendere la controprestazione.

In realtà, alla determinazione del cd. periodo di comporta per malattia o infortunio provvede la contrattazione collettiva, la quale stabilisce periodi diversi a seconda dell'anzianità di servizio e delle categorie aziendali.

Così, gli Accordi collettivi degli sportivi professionisti hanno disciplinato, con specifico riferimento al contratto a tempo indeterminato, le ipotesi più frequenti di impossibilità sopravvenuta della prestazione sportiva, e cioè l'infortunio e la malattia<sup>34</sup>, stabilendo la conservazione del diritto alla retribuzione sino alla scadenza del contratto.

Qualora, poi, l'inabilità si protragga oltre un certo periodo, la società per la quale lo sportivo è tesserato ha facoltà di richiedere la risoluzione del contratto o di corrispondere i compensi contrattuali ridotti a metà e, comunque, non oltre il termine di scadenza del contratto<sup>35</sup>.

Va aggiunto che la società può richiedere l'immediata risoluzione del contratto nel caso in cui la menomazione sia di portata tale da

---

<sup>34</sup> In entrambi i casi il fatto inabilitante non deve essere provocato da colpa grave del professionista, essendo, in tal caso, previste la riduzione del compenso o la risoluzione del contratto.

<sup>35</sup> L'accordo FIGC- AIC stabilisce un periodo di comporta di sei mesi e la risoluzione del contratto, al termine di tale periodo, va richiesta al competente Collegio Arbitrale.

Viceversa, l'accordo FIGC- AIAC non indica alcun termine, e la retribuzione è corrisposta fino alla scadenza del contratto.

compromettere in modo definitivo l'idoneità dell'atleta allo svolgimento dell'attività agonistica<sup>36</sup>.

Bisogna pure dire che gli Accordi collettivi degli sportivi professionisti non precisano se il periodo di comporta sia da riferire ad un unico evento morboso (cd. comporta secco) o se invece possa essere inteso con riguardo anche ad una possibile pluralità di episodi (cd. comporta per sommatoria): tuttavia, l'omessa determinazione di un più lungo periodo cui rapportare la durata dell'assenza della prestazione, come in uso nei contratti collettivi più importanti (uno su tutti: quello dei metalmeccanici), nonché la previsione di una disciplina mirata al contratto a tempo determinato, in genere di breve durata, costituiscono importanti indizi che consentono di propendere per la prima ipotesi.

Ciò, comunque, non dovrebbe impedire all'organo giudicante, eventualmente chiamato a decidere sulla legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporta per sommatoria, di stabilire, in relazione al caso concreto, il termine esterno, corrispondente all'arco temporale nel quale i periodi di assenza vanno sommati, compatibile con l'effettiva durata del contratto<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> Si noti, a tal proposito, che la Corte di Cassazione, con sentenza 8 maggio 2000, n. 11404, in *Riv. dir. sport.*, 2001, pp. 204 e ss., ha stabilito che la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione sportiva può essere cagionata non solo da una causa violenta idonea di per sé sola a provocare lo stato invalidante, ma anche da un'infermità scaturente dall'attività agonistica, pur nel caso in cui il giocatore vi sia predisposto.

<sup>37</sup> Nei casi in cui l'atto risolutivo deve passare al vaglio dell'organo preposto alla decisione delle controversie contrattuali, come nel caso dei calciatori, è difficile supporre che il licenziamento possa aver luogo prima della scadenza del termine stabilito dalla norma collettiva, e se anche ciò avvenisse, il licenziamento sarebbe comunque inefficace fino alla scadenza del termine o fino alla scadenza del contratto, se anteriore al suddetto termine.

Una particolare ipotesi di impossibilità sopravvenuta definitiva della prestazione di lavoro

sportivo per fatto riguardante la società sportiva si verifica nel caso d'inattività della stessa quando non partecipi al campionato di competenza, se ne ritiri, oppure ne sia esclusa o le venga revocata l'affiliazione. In questi casi, i calciatori tesserati sono svincolati d'autorità e possono tesserarsi per altra società, a meno che non abbiano già disputato anche una sola partita del girone di ritorno del campionato<sup>38</sup>.

Un'altra ipotesi di impossibilità sopravvenuta del lavoratore sportivo, e quindi di sospensione del rapporto di lavoro fino alla scadenza del provvedimento, è quella che deriva da sanzioni disciplinari inflitte dalle Federazioni<sup>39</sup>.

### 3.4.2. La risoluzione consensuale del contratto di lavoro: la cessione del contratto

Con riferimento, poi, alla possibilità di risoluzione consensuale del contratto di lavoro, l'art. 5 della legge n. 91/1981, dopo aver stabilito,

---

In entrambi i casi, comunque, sorgerebbe il diritto al risarcimento del danno, in genere commisurato alle retribuzioni da erogare fino alla cessazione del rapporto.

<sup>38</sup> In tal senso dispongono le Norme Organizzative Interne Federali (NOIF) della FIGC.

Peraltro, secondo la Corte Fed. FIGC, 28 ottobre 1995, in *Riv. dir. sport.*, 1996, p. 789, la mancata iscrizione al campionato di competenza e l'iscrizione ad un campionato minore non comportano la risoluzione di diritto del contratto di lavoro.

<sup>39</sup> In tali ipotesi, l'Accordo Collettivo dei calciatori prevede la possibilità di proporre al collegio arbitrale una riduzione dello stipendio per il periodo della squalifica ( art. 11, comma 7, Accordo Collettivo).

al 1° comma, che al contratto degli sportivi professionisti può essere apposto un termine risolutivo non superiore a cinque anni<sup>40</sup> e che è ammessa la successione di contratti a termine tra le stesse parti, ha ritenuto ammissibile, al 2° comma, la cessione del contratto, prima della scadenza del termine risolutivo, da una società sportiva ad un'altra, purchè vi sia il consenso dell'altra parte e siano osservate le modalità stabilite dalle Federazioni sportive nazionali<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> Il termine di durata massima, se messo in correlazione alla durata complessiva della carriera di un'atleta, può apparire eccessivo; tuttavia, tale termine, in fondo, oltre a soddisfare l'interesse delle società a non vincolarsi troppo a lungo con atleti che magari possano deludere, per qualsiasi motivo, le aspettative agonistiche su di loro riversate, fa comodo anche agli stessi sportivi, i quali molto spesso preferiscono sottoscrivere contratti di durata non troppo lunga per la convinzione di migliorare in futuro le proprie prestazioni agonistiche e di ricevere, quindi, da nuove squadre offerte di trattamenti economici più vantaggiosi, oppure per sfruttare l'opportunità di ritrovare in futuro i giusti stimoli agonistici eventualmente nel frattempo perduti in nuovi club.

<sup>41</sup> Secondo Cass., 5 gennaio 1994, n. 75, in *Giust. Civ.*, 1994, I, p. 1230, << *Con riguardo al contratto di cessione di un calciatore, l'inosservanza di prescrizioni tassative dettate dal regolamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio, se non costituisce ragione di nullità per violazione di legge, a norma dell'art. 1418 c.c., tenuto conto che la potestà regolamentare conferita all'ordinamento sportivo, ai sensi dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1942 n. 426, si riferisce all'ambito amministrativo interno e non a quello di rapporti intersoggettivi privati, determina l'inoperatività e l'invalidità del contratto medesimo, in relazione al disposto del 2° comma dell'art. 1322 c.c., atteso che esso, ancorchè astrattamente lecito per l'ordinamento statuale come negozio atipico (prima dell'entrata in vigore della legge 91/1981) resta in concreto inidoneo a realizzare un interesse meritevole di tutela, non potendo attuare, per la violazione delle suddette regole, alcuna funzione nel campo dell'attività sportiva, riconosciuta dall'ordinamento dello Stato*>>.

Diversamente da quello che accade nell'ordinario rapporto di lavoro, nel lavoro sportivo il lavoratore più tutelato è quello assunto a termine, il quale, almeno per la durata del contratto, è garantito in ordine alla continuità del rapporto.

Colui il quale, invece, viene assunto a tempo indeterminato si viene a trovare in una totale situazione di incertezza, poichè la legge 91/1981 esclude l'applicabilità delle norme di legge limitative del potere di licenziamento del datore di lavoro.

Tale assioma è stato confermato, in giurisprudenza, da Cass., 24 giugno 1991, n. 7090, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1992, I, p. 857, la quale ha annullato la sentenza del giudice di merito con cui, in relazione al rapporto instaurato tra una società sportiva ed un allenatore con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge 91/1981, era stato affermato che la continuazione delle

La previsione di cui all'art. 5 comma 2 della legge n. 91/1981 altro non è se non una speciale applicazione dell'art. 1406 c.c. in materia di cessione del contratto, in forza del quale il cedente sostituisce a sè un terzo, il cessionario nel rapporto derivante da un contratto, con la conseguenza che il cessionario assume rispetto al ceduto la medesima posizione del cedente, salve le eventuali modifiche eventualmente introdotte tra cedente e cessionario.

In altre parole, prima della scadenza del termine, e sempre che vi sia il suo consenso, è possibile che lo sportivo professionista prosegua la sua attività alle dipendenze di altra società sportiva.

Tale trasferimento, peraltro, non necessariamente dovrà essere a titolo definitivo, essendo anche prevista la possibilità che esso avvenga a titolo temporaneo, cioè per un periodo di tempo limitato (ad es. una stagione agonistica), trascorso il quale è previsto il rientro alla società sportiva di provenienza<sup>42</sup>.

---

prestazioni lavorative dopo la scadenza del termine fissato comportava la trasformazione dell'originario contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato, e la conseguente illegittimità del successivo recesso con la società con il diritto del dipendente alla reintegrazione nel posto di lavoro.

La Cassazione, al riguardo, ha rilevato che l'attività lavorativa in concreto svolta dopo la suddetta scadenza doveva, invece, essere ricondotta alla fattispecie di prestazione di fatto di cui all'art. 2126 c.c.

<sup>42</sup> Le NOIF della FIGC disciplinano la cessione del contratto stabilendo, all'art. 102, che la cessione del contratto di un calciatore professionista debba essere fatta per iscritto e che la stessa possa essere a titolo definitivo o temporaneo; al successivo art. 103, è previsto, poi, che la cessione temporanea abbia durata pari ad una sola stagione sportiva, salvo il rinnovo tra le stesse società per la stagione successiva.

Naturalmente, sebbene manchi una esplicita previsione in tal senso, tale cessione non solo deve essere fatta in forma scritta, ma va depositata ex art. 4, comma 2, legge 91/1981, al fine di permettere i necessari controlli.

### 3.4.3. La risoluzione unilaterale del contratto di lavoro sportivo a tempo indeterminato: inapplicabilità della disciplina sui licenziamenti individuali

La specialità del rapporto di lavoro subordinato sportivo rispetto all'ordinario rapporto di lavoro disciplinato dalle leggi statali è ancora espressamente ribadita dagli ultimi due commi dell'art. 4 della legge n. 91/1981. Infatti, attraverso tali disposizioni, il legislatore ha escluso l'applicabilità al rapporto di lavoro degli sportivi professionisti degli artt. 4, 5, 7, 13, 18, 33 e 34 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (il cd. Statuto dei lavoratori), degli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604, nonché dell'intera legge 18 aprile 1962 n. 230, sulla disciplina dei contratti a termine.

In particolare, l'art. 4, comma 8, ha inteso non estendere all'ambito del lavoro sportivo la tutela apprestata dal legislatore contro i licenziamenti illegittimi<sup>43 44</sup>.

---

<sup>43</sup> Art. 4, comma 1, legge n.300/1970: << E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori>>;

Art. 5, comma 1, Statuto: << Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente>>;

Art. 13 Statuto: << l'art. 2103 c.c. È sostituito dal seguente: il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione>>.

---

La ragione dell'esclusione di queste norme è palese e va ricercata nella natura e nelle esigenze del tutto peculiari della prestazione sportiva dell'atleta, che, specie a livello professionistico, hanno essenza e finalità di spettacolo e non ammettono restrizioni dell'uso di mezzi audiovisivi, che, anzi, oltre ad essere largamente impiegati come strumento di perfezionamento delle capacità agonistiche e di preparazione della tattica di gara, costituiscono un'eccezionale veicolo di promozione per gli sportivi.

Sono altrettanto incompatibili sia la procedura garantistica di accertamento delle condizioni fisiche del lavoratore, le quali, almeno per ciò che concerne l'atleta, oltre ad essere spesso di interesse generale, necessitano di interventi diretti e rapidi oppure di accertamenti accurati e periodici per la stessa convenienza del professionista, sia i concetti di equivalenza di mansioni, di avanzamento o dequalificazione professionale, alla cui tutela provvede l'art. 13 dello Statuto dei lavoratori.

Inoltre, la previsione dell'inapplicabilità degli artt. 33 e 34 dello Statuto, concernenti il collocamento dei lavoratori, costituisce esplicitazione e completamento della disciplina dettata dall'art. 4, comma 1, legge 91/1981, sulla costituzione "mediante assunzione diretta" del rapporto lavorativo e, ancora, dell'assoluta insensibilità dei rapporti di lavoro sportivo alle norme statali sul collocamento.

L'inapplicabilità dell'art. 7 dello Statuto va ricollegata con la disposizione di cui all'art. 4, comma 5, legge 91/1981, che consente di rimettere la soluzione delle controversie nascenti dal contratto sportivo, comprese quelle in tema di licenziamenti, ad un giudizio arbitrale.

<sup>44</sup> La legislazione giuslavoristica italiana è caratterizzata, infatti, da una disciplina volta soprattutto a tutelare e garantire la posizione del lavoratore, che si traduce, con riferimento alla disciplina della cessazione del rapporto di lavoro, in una serie di limitazioni poste alla libera recedibilità da parte del datore di lavoro, nonché nella predisposizione di idonei strumenti di tutela a favore del lavoratore illegittimamente licenziato.

Da un lato, infatti, per effetto della legge n. 604/1966, come modificata dalla legge n. 108/1990, non è più concesso al datore di lavoro, salvo poche e specifiche eccezioni, di licenziare liberamente, essendo stata subordinata la legittimità del recesso da parte datoriale alla ricorrenza di una giusta causa (intesa come il verificarsi di un evento che incide in modo irrimediabile sul rapporto di fiducia tra le parti, con conseguente licenziamento senza preavviso, e cioè senza il diritto ad un periodo di tempo compreso tra la comunicazione del licenziamento e la sua efficacia, durante il quale il lavoratore licenziato può attivarsi nella ricerca di una nuova occupazione) o di un giustificato motivo di licenziamento (inteso come notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore o del verificarsi di esigenze aziendali attinenti al regolare funzionamento dell'attività produttiva e al suo aspetto organizzativo).

Per altro verso, è stata concessa a beneficio dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro che superino determinate soglie dimensionali la cd. Tutela reale del posto di lavoro, grazie alla quale, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo in sede giudiziale, il lavoratore ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro, con

Il rapporto di lavoro in questione rientra, pertanto, tra le poche ipotesi in cui, laddove esso venga costituito a tempo indeterminato, opera il cd. recesso *ad nutum*, vale a dire il recesso che non richiede alcuna giustificazione, disciplinato dagli artt. 2118 e 2119 cc<sup>45</sup>.

L'applicazione di queste disposizioni al rapporto di lavoro degli sportivi professionisti comporta che non sussistono, per l'ordinamento statale, vincoli o limiti di sorta alla volontà di sciogliersi dal contratto, nè particolari formalità da adempiere<sup>46</sup>.

Peraltro, secondo un diffuso orientamento dottrinale<sup>47</sup>, l'elenco delle norme inapplicabili al contratto di lavoro sportivo non è tassativo e può essere integrato in base ad un giudizio di incompatibilità, che, nel

---

conseguente ricostruzione della posizione lavorativa, anche in termini di contribuzione previdenziale.

<sup>45</sup> A tal proposito, l'art. 2118 c.c. dispone che in caso di contratto a tempo indeterminato ciascun contraente può recedere a sua discrezione dando preavviso, o, in mancanza, versando un'indennità di mancato preavviso pari all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

A sua volta, l'art. 2119 c.c. esclude la necessità del preavviso nel caso di recesso per giusta causa, a meno che non sia il lavoratore a dare le dimissioni per giusta causa: in quest'ultimo caso, sarà il datore di lavoro a dover corrispondere l'indennità di mancato preavviso.

<sup>46</sup> L'inapplicabilità delle norme sui licenziamenti individuali è giustificata sia dal fenomeno dell'estrema mobilità connessa alle alterne vicende sportive ed economiche delle società, sia al carattere strettamente fiduciario del rapporto di prestazione sportiva, ai quali mal si adattano le disposizioni restrittive che regolano la risoluzione del rapporto di lavoro ordinario e i suoi effetti, quando siano assenti i presupposti sostanziali e formali per confermarne la legittimità.

<sup>47</sup> G. Vidiri, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giust. civ.*, 1993, II, p. 219; S. Grasselli, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in *Dir. lav.*, 1982, I, p. 38; L. Mercuri, *Sport professionistico (rapporto di lavoro e previdenza sociale)*, in *Noviss. dig. it.*, VII app., p. 516; M. De Cristofaro, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1982, p. 590.

caso in cui non venga posto in essere dalle parti collettive, mediante, ad esempio, la regolamentazione difforme, rispetto a quella legale, di specifici istituti, dovrà essere svolto dal giudice.

Possono, invece, estendersi al predetto rapporto le restanti disposizioni dello Statuto dei lavoratori, allorquando non si ravvisi alcuna ragione di incompatibilità con l'ordinamento sportivo.

Così, per quanto riguarda il titolo I, risultano applicabili al rapporto di lavoro sportivo non solo l'art. 1 della legge n. 300/1970, ma anche l'art. 8, che ne costituisce esplicazione<sup>48</sup>.

Inoltre, tra le norme elencate non figurano nè l'art. 15 Stat. Lav., nè l'art. 4 della legge n. 604/1966, relativi al licenziamento discriminatorio<sup>49</sup>. Pertanto, è da ritenersi che tali norme siano invocabili anche dallo sportivo professionista il quale, in caso di

---

<sup>48</sup> Art. 1 Statuto dei lavoratori: << I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge>>.

Art. 8 Statuto: << E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonchè su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale dell'atleta>>.

<sup>49</sup> Art. 15 Statuto: << E' nullo qualsiasi patto o atto diretto a: 1) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; 2) licenziare un lavoratore, discriminarlo nell'assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti ai fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso>>.

accertata illegittimità del licenziamento, vedrà dichiarare la nullità del provvedimento adottato nei suoi confronti e si avvarrà del regime di tutela reale dettato per tale tipo di licenziamento dall'art. 3 della legge n. 108/1990.

Sotto altro profilo, l'esclusione dell'applicazione della legge n. 230/1962 sul contratto a tempo determinato, si spiega col fatto che il legislatore, contrariamente a quanto avviene nel rapporto di lavoro ordinario, rispetto al quale costituisce l'eccezione, ha inteso adottare il contratto a termine quale regola della durata del rapporto di lavoro sportivo, tenendo, evidentemente, in debita considerazione il carattere di specialità di quest'ultimo.

#### 3.4.4. Il recesso *ante tempus* dal contratto di lavoro sportivo a tempo determinato

Nelle ipotesi di contratto a tempo determinato, è consentita, prima della scadenza del termine, la risoluzione consensuale del contratto oppure il recesso unilaterale in presenza di una giusta causa, vale a dire di una situazione che renda impossibile per una delle parti proseguire negli impegni assunti (art. 2119 c.c.).

La ricorrenza di una giusta causa di recesso va accertata in concreto, caso per caso, non essendo ipotizzabile una tipizzazione di tutte le possibili ipotesi idonee ad integrarne la fattispecie<sup>50</sup>.

---

<sup>50</sup>Cass., 28 dicembre 1996, n. 11540, in *Riv. dir. sport.*, 1997, p. 233, con nota di M. Paganelli, ha reputato legittimo il recesso di una società calcistica dal rapporto

Si può, tuttavia, affermare che costituisce giusta causa di recesso, negli sport di squadra, la reiterata esclusione dalla “rosa” di giocatori da schierare in campo, in quanto tale esclusione è suscettibile di tradursi inevitabilmente in una lesione del diritto alla prestazione del diritto dell’atleta, con conseguente compromissione anche della sua immagine professionale.

Ulteriori ipotesi di giusta causa di recesso possono essere rinvenute, inoltre, negli Accordi Collettivi<sup>51</sup>.

In assenza di giusta causa, invece, il recesso è illegittimo e comporta l’obbligo del risarcimento dei danni in favore della parte non inadempiente.

Così, se a recedere ingiustificatamente è la società sportiva, questa sarà tenuta, ai sensi dell’art. 1223 c.c., a versare al lavoratore-atleta le retribuzioni che questi avrebbe percepito se il rapporto non fosse stato risolto anticipatamente, fatta salva la possibilità di detrarre quanto il

---

di lavoro subordinato intercorso con il direttore tecnico sportivo, giustificato dalla sequenza di risultati negativi della squadra tale da far venir meno la necessaria fiducia nella persona prescelta.

In dottrina, critico su questa pronuncia G. Vidiri, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2002, I, p. 56, il quale preferisce la tesi che legittima il recesso soltanto a conclusione di una valutazione globale della condotta del direttore sportivo o dell’allenatore non circoscritta alla sequela di sconfitte in campo.

<sup>51</sup>Si pensi, ad esempio, all’Accordo Collettivo dei calciatori, il quale contempla, tra le cause di risoluzione del contratto per l’atleta, la morosità della società oltre certi limiti temporali, e prevede, più in generale, che tanto il calciatore quanto la società possano risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi contrattuali reciprocamente assunti, con l’ulteriore previsione, in favore del calciatore, del diritto di ottenere il risarcimento del danno subito.

lavoratore abbia percepito o avrebbe potuto percepire dopo il licenziamento da una nuova occupazione che abbia trovato o che avrebbe potuto trovare usando l'ordinaria diligenza.

Analogamente tenuto al risarcimento del danno nei confronti della società sarà lo sportivo che receda anzitempo dal contratto senza una giusta causa.

Peraltro, data la difficoltà di dimostrare quali siano in concreto i danni che possono derivare in tal caso alla società, non si può escludere a priori la possibilità di una determinazione convenzionale del danno da risarcire, mediante applicazione dei rimedi civilistici (inserimento nel contratto di una clausola penale ex art. 1382 c.c. o di una multa penitenziale ex art. 1373, 3° comma c.c.)<sup>52</sup>.

### 3.5. La tutela sanitaria, assicurativa e previdenziale dello sportivo professionista.

La legge n. 91/1981 ha apprestato, a favore dello sportivo professionista, anche un regime di tutela sanitaria, assicurativa e previdenziale.

Innanzitutto, l'intrinseca pericolosità che caratterizza, in modo più o meno intenso, ogni attività sportiva ha reso necessaria una certa cura delle condizioni di salute dello sportivo.

---

<sup>52</sup>Va detto, tuttavia, che se in astratto è sempre possibile il recesso unilaterale dello sportivo professionista, in concreto esso è reso quasi impossibile a causa delle pesanti sanzioni previste dall'ordinamento sportivo in caso di recesso senza giusta causa, che possono culminare nel rifiuto, da parte della Federazione, del tesseramento presso una nuova società.

Pertanto, incombono sulle società sportive, oltre agli ordinari doveri di sicurezza che sono propri di ogni datore di lavoro, obblighi specifici e minuziosi riguardanti certificati di idoneità alla pratica sportiva, controlli sanitari periodici, istituzione ed aggiornamento di apposite schede sanitarie.

A tal proposito, l'art. 7 della legge n. 91/1981 dispone che l'attività sportiva venga svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle Federazioni sportive nazionali ed approvate con decreto dal Ministro della Sanità.

Tali norme, secondo l'art. 7, devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, la quale va aggiornata con cadenza semestrale. In sede di aggiornamento della suddetta scheda, peraltro, vanno ripetuti gli esami clinici e diagnostici disposti con decreto del Ministro della Sanità. La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società sportiva sulla quale gravano i relativi oneri economici.

Gli obblighi fin qui elencati a carico delle società sportive nei confronti dei loro atleti-lavoratori subordinati sono, invece, posti direttamente a carico degli atleti quando essi rivestono la posizione di lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 91/1981.

L'istituzione e l'aggiornamento sanitario costituiscono, inoltre, condizione per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività sportive da parte delle singole Federazioni.

Con tali disposizioni, il legislatore ha voluto garantire un costante monitoraggio dello stato di salute dello sportivo, la cui perfetta efficienza fisica deve sussistere sia nel momento iniziale dell'attività sportiva, sia durante l'intero periodo di svolgimento della stessa.

Al riguardo, il d.m. 13 marzo 1995 ha disposto che l'esercizio dell'attività sportiva professionistica sia subordinata al possesso, da parte dell'atleta, del certificato di idoneità all'attività agonistica, rilasciato all'esito di determinati controlli medici obbligatori volti ad appurare l'idoneità generica e specifica alla pratica dello sport prescelto.

Inoltre, la scheda sanitaria deve attestare con periodicità almeno semestrale l'avvenuta effettuazione degli accertamenti sanitari, contenere una sintetica valutazione medico-sportiva circa le condizioni di salute dell'atleta e fornire indicazioni sull'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva agonistica professionistica.

Tali controlli sono compiuti sotto la responsabilità del medico sociale, il quale può disporre l'effettuazione, in qualsiasi momento, di ogni ulteriore accertamento da lui giudicato opportuno, anche al fine di decidere in ordine alla prosecuzione o meno della pratica sportiva quando ci si trovi di fronte a patologie suscettibili di compromettere la salute dell'atleta.

La responsabilità della tutela della salute degli sportivi professionisti in capo al medico sociale non esonera, tuttavia, la società dal dover rispondere dei danni eventualmente provocati da inadempienze da parte dello stesso, dato che l'accertamento della negligenza o dell'imperizia da parte del medico sociale non esonera la società dalla responsabilità di cui all'art. 2087 c.c., in forza della quale il datore di lavoro si obbliga contrattualmente ad assicurare al lavoratore le condizioni minime di sicurezza.

La società, pertanto, può essere chiamata a rispondere per la violazione degli obblighi di osservanza sanitaria da parte del proprio medico sociale, nei cui confronti potrà eventualmente, ricorrendone i presupposti, esercitare azione di rivalsa.

Quanto alla tutela assicurativa, essa è concessa a favore degli sportivi professionisti in forza dell'art. 8 della legge n. 91/1981, la quale ha posto a carico delle società sportive l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa individuale in favore di ogni proprio tesserato contro il rischio di morte e di infortuni che possano compromettere la prosecuzione della carriera agonistica.

Quanto alla definizione dei limiti assicurativi massimi, va detto che la legge ha demandato ai regolamenti delle singole Federazioni, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate, la determinazione di tali limiti, i quali comunque andranno rapportati all'età dello sportivo nonchè al contenuto patrimoniale del contratto.

Quanto, infine, alla tutela previdenziale dello sportivo professionista, va detto che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 366/1973, soggetto competente per le prestazioni previdenziali è l'Ente di Previdenza ed Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo ( ENPALS), cui va effettuato il versamento dei contributi; l'obbligo contributivo è posto a carico della società per i 2/3 e dello sportivo per la rimanente parte (art. 9, comma 4, legge n. 91/1981).

Nel caso di sportivo professionista che rivesta la qualifica di lavoratore autonomo, peraltro, l'onere contributivo graverà esclusivamente su questi.

## Capitolo IV

### Il rapporto di lavoro nel calcio

#### 4.1. L'accordo collettivo tra calciatori professionisti e società sportive

L'accordo collettivo<sup>1</sup> siglato tra le due leghe professionistiche ed il sindacato dei calciatori(A.I.C.), regola i rapporti di carattere economico e normativo tra i calciatori professionisti e le società

---

<sup>1</sup> Il nuovo accordo collettivo, per i calciatori di serie A e B, è stato firmato il 4 ottobre 2005 tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Professionisti (LNP) e l'Associazione Italiana Calciatori (AIC), con effetti retroattivi dal 1 luglio 2005 sino al 30 giugno 2006.

Il precedente accordo, a seguito della disdetta delle parti interessate (FIGC e LNP), era scaduto nel 1992 e da allora aveva operato soltanto in regime di *prorogatio*, cioè mediante un tacito rinnovo ogni tre anni.

Pertanto, tra le parti firmatarie non è presente la Lega di serie C e, pertanto, ai calciatori tesserati con le società ad essa affiliate si continuerà ad applicare lo *status* normativo precedente.

L'Accordo Collettivo, nella sua nuova versione, ha conservato sostanzialmente l'impianto precedente, anche se su alcuni punti sono state apportate delle modifiche.

Il riferimento all'efficacia retroattiva non comporta particolari difficoltà interpretative o di carattere applicativo.

L'efficacia retroattiva dei contratti collettivi di lavoro, pacificamente ammessa in dottrina ( L. Galantino, *diritto sindacale*, Giappichelli editore, Torino, 2005, p.138), vale a rendere applicabili a beneficio dei lavoratori solo e soltanto gli aspetti migliorativi del nuovo accordo, mentre le eventuali clausole peggiorative incontrano il limite dell'intangibilità dei diritti acquisiti, cioè di quei diritti maturati dal lavoratore nell'arco temporale che va dalla data di decorrenza retroattiva sino al momento della stipula del nuovo contratto.

In considerazione dell'abrogazione dell'accordo previgente, l'art. 24, 2° comma del nuovo Accordo Collettivo fa salvi i contratti, i patti e gli accordi precedentemente stipulati, a condizione che siano stati redatti e depositati prima dell'entrata in vigore dell'Accordo Collettivo.

sportive al fine di garantire un livello minimo di tutela e di protezione dell'atleta, devolvendo, contestualmente, ad un apposito Collegio Arbitrale la risoluzione di ogni possibile controversia che può insorgere tra calciatore e società circa le modalità di esecuzione degli obblighi contrattuali previsti nell'accordo stesso.

L'Accordo Collettivo nasce dall'esigenza di dare attuazione all'art. 4, comma 1, della legge n.91/1981, nella parte in cui tale disposizione rimette alla contrattazione collettiva il compito di predisporre il contratto-tipo per la disciplina del rapporto di lavoro del calciatore professionista.

Nel contratto-tipo, poi, è presente una clausola di rinvio, che deve essere sottoscritta dalle parti, contenente l'obbligo, a carico dei contraenti, di dare totale ed incondizionata attuazione alle disposizioni normative contenute nell'Accordo<sup>2</sup>.

Si può, pertanto, affermare, da un lato, che l'Accordo Collettivo trae forza di legge direttamente dal contratto-tipo<sup>3</sup>, e sottolineare, dall'altro, che sussiste una ben precisa relazione giuridica tra Accordo e contratto-tipo, in forza della quale le clausole contenute nell'Accordo entrano automaticamente nel contratto-tipo, il quale, in tal modo,

---

<sup>2</sup> Va ricordato che la mancata indicazione della clausola di rinvio comporta il diniego federale all'approvazione del contratto, per contrarietà al contratto-tipo.

<sup>3</sup> E sotto questo aspetto, come rilevano P. Amato e S. Sartori in *Gli effetti del nuovo Accordo Collettivo sul rapporto di lavoro del calciatore professionista. Primi commenti e principali innovazioni rispetto al testo 1989/1992*, in Rivista di diritto ed economia dello sport, 1/2006, p.80, <<l'obbligatorietà dell'inserimento nel contratto di una clausola di rinvio alle norme dell'AC, risolve l'annosa questione dell'efficacia soggettiva dei contratti collettivi: in forza di essa, le parti si impegnano al rispetto integrale delle pattuizioni contenute nell'AC>>.

costituisce la parte normativa dell'Accordo; pertanto i due atti, pur essendo formalmente distinti, finiscono per fondersi in un'unica entità, essendone identici la natura giuridica, l'efficacia e i soggetti contraenti.

Quanto al contenuto, l'Accordo Collettivo è volto a disciplinare i rapporti tra le parti sia sotto il profilo economico che normativo, giungendo fino a definire i rispettivi diritti e doveri e le conseguenti sanzioni in caso di violazione dei propri obblighi contrattuali, sia che essi siano di matrice sportiva ovvero di natura extrasportiva.

L'Accordo Collettivo, in particolare, disciplina gli aspetti concernenti:

- il contratto intercorrente tra calciatore e società;
- i doveri delle società;
- i doveri dei calciatori.

#### 4.1.1. Il contratto individuale tra calciatore e società.

L'accordo Collettivo prevede, agli artt. 2 e 3, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 della legge n. 91/1981, che il contratto di lavoro del calciatore professionista, sia redatto in forma scritta, a pena di nullità,

e depositato dalla società presso la Federazione competente, entro cinque giorni dalla stipula, per la relativa approvazione<sup>4</sup>.

Nel caso in cui la società non vi provveda direttamente, può essere il calciatore stesso a provvedere direttamente al deposito del contratto entro sessanta giorni dalla stipula di esso<sup>5</sup>.

Come evidenziato sia dall'art. 4 della legge n. 91/1981 che dall'art. 2, comma 1, dell'Accordo, la costituzione del rapporto di lavoro sportivo deriva dalla stipulazione di un contratto che deve essere redatto, a pena di nullità, conformemente al contratto-tipo<sup>6</sup> allegato all'Accordo Collettivo<sup>7</sup>, tant'è che le eventuali clausole peggiorative delle condizioni in esso previste sono sostituite *ipso iure* dalle disposizioni normative contenute nell'Accordo<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> L'approvazione della Federazione rappresenta un requisito fondamentale per la validità del contratto e può costituire non solo uno strumento attraverso il quale esercitare un controllo di legittimità mediante il quale valutare la compatibilità del contratto con la legge, ma anche e soprattutto un mezzo attraverso cui esercitare un controllo di merito circa le reali possibilità delle società sportive di adempiere agli obblighi assunti contrattualmente. Sul punto, M. Colucci, *lo sport e il diritto*, Jovene editore, Napoli, 2004, p. 27-28.

<sup>5</sup> Nel caso in cui la mancata approvazione, da parte della Federazione, del contratto derivi da causa imputabile alla società, il calciatore può esigere, ai sensi dell'art. 3, comma 6, dell'Accordo, un indennizzo, la cui misura può essere determinata dal Collegio Arbitrale, tenuto conto anche dell'eventuale stipulazione da parte del calciatore di altro contratto o di accordo economico con società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, ovvero può essere determinata anche solo sulla base di un'intesa tra le parti.

<sup>6</sup> Nella pratica, il contratto-tipo viene predisposto dalle organizzazioni che rappresentano entrambe le parti, e cioè Lega Calcio e AIC, per regolare in modo uniforme la disciplina del rapporto di lavoro sportivo.

<sup>7</sup> Si consideri, al riguardo, l'art. 93 delle Norme organizzative Interne della Federazione (NOIF), il quale prevede espressamente che i contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori professionisti o gli allenatori siano conformi a quelli "tipo" previsti dagli accordi collettivi con le associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla lega di competenza.

<sup>8</sup> La Suprema Corte, tuttavia, con sentenza 4 marzo 1999 n. 1855, in *giust.civ.*, VI, 1999, ha fornito una interpretazione diversa, specificando che il contratto dello sportivo professionista, e quindi, evidentemente, anche del calciatore, non può

A norma, poi, del 5° comma dell'art. 3 dell'Accordo, il contenuto del contratto può essere integrato o modificato da altre scritture, che alla pari del contratto, vanno depositate presso la Federazione per l'approvazione<sup>9</sup>.

Le parti, tuttavia, non possono eccedere i limiti del contratto *in peius* (se lo facessero, s'imbatterebbero immediatamente nel divieto di cui all'art. 4, comma 3, l. 91/1981), né possono derogare alle clausole predisposte dall'Accordo Collettivo.

---

prevedere neanche deroghe che siano migliorative rispetto a quanto stabilito nel contratto-tipo, e ciò al fine di consentire i controlli delle Federazioni sulle esposizioni finanziarie delle società sportive.

La dottrina prevalente è invece orientata a ritenere che la nullità debba investire soltanto la mancanza della forma scritta e non anche la difformità, soprattutto se migliorativa, rispetto al contratto-tipo. Sul punto, M. Colucci, *Lo sport e il diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Jovene editore, Napoli, 2004, p. 29, afferma che soltanto dall'art. 4, comma 3 della legge n. 91/1981 può essere desunta la nullità di eventuali patti aggiuntivi peggiorativi per il calciatore, lasciando intendere che eventuali clausole migliorative siano invece ammissibili.

Il contratto-tipo, quindi, rappresenta soltanto una base normativa che le parti possono liberamente integrare, pur tenendo conto del limite di cui all'art. 4, comma 3 legge n. 91/1981 secondo cui <<*le clausole contenenti eventuali deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo*>>.

Pertanto, il prevalente indirizzo dottrinale ha trovato un valido supporto giurisprudenziale nella sentenza della Sez. III Civ. Cass. n. 19140/2005, la quale ha stabilito che in un contratto concluso mediante moduli o formulari il contrasto tra una clausola facente parte delle condizioni particolari allegate al contratto e una clausola vessatoria specificamente sottoscritta deve essere risolto attraverso il ricorso al criterio interpretativo fornito dall'art. 1370 c.c., e cioè, secondo l'interpretazione più favorevole al soggetto che non ha utilmente predisposto il contratto stesso.

<sup>9</sup> La ratio della norma consiste nel voler consentire alle parti la possibilità di modellare il contratto, successivamente al suo deposito, e durante il tempo dello svolgimento del rapporto di lavoro, in base alle loro specifiche e peculiari esigenze.

Le altre scritture, dunque, pur costituendo un atto negoziale autonomo rispetto al contratto di lavoro, ne costituiscono un'appendice, in forza dell'art. 3, comma 5, dell'Accordo, che obbliga le parti ad inserire una clausola con la quale esse dichiarano che la scrittura appartiene al contratto e ne costituisce a tutti gli effetti, dunque, una parte inscindibile.

L'Accordo Collettivo, sotto il profilo sostanziale, vieta il ricorso a patti limitativi della libertà professionale del calciatore, nonché gli eventuali patti di prelazione previsti in favore della società. Entrambi i patti, ove siano stati apposti, vengono considerati come nulli.

Si considera, invece, ammissibile il patto di opzione, a favore della società e del calciatore, in presenza di due condizioni:

- 1) che sia previsto un corrispettivo specifico in favore di chi concede l'opzione;
- 2) che il limite di durata complessiva non ecceda la durata massima prevista dalla legge.

#### 4.1.2. Doveri dei calciatori.

Per quanto riguarda i doveri dei calciatori, va detto subito che la natura subordinata del rapporto di lavoro dello sportivo professionista comporta che l'obbligazione specifica in vista della quale tale rapporto viene posto in essere è quella, gravante sul lavoratore-atleta, di

prestare la propria attività lavorativa personalmente, secondo la diligenza richiesta dalla prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale, ed osservando le direttive impartite dal datore di lavoro o dai collaboratori da cui dipende gerarchicamente (art. 2104 c.c.).

L'art. 2104 c.c. individua, pertanto, in combinato con le disposizioni di cui all'art. 2094, i criteri tipizzanti il rapporto di lavoro subordinato, e cioè la diligenza e l'obbedienza<sup>10</sup>, i quali possono essere trasposti anche al contratto di lavoro sportivo in forza del rinvio operato dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 91/1981.

L'obbligo di diligenza può essere definito come la misura della prestazione lavorativa dovuta, e va parametrato a due elementi fondamentali: l'interesse che l'impresa si prefigge di raggiungere anche grazie alla collaborazione dei suoi dipendenti, e il livello di mansioni svolte, dal momento che la diligenza va commisurata al livello di qualificazione professionale del prestatore.

Con riferimento ai contratti dei calciatori, una specificazione dell'obbligo in questione è ravvisabile nel 5° comma dell'art. 10 dell'Accordo Collettivo, il quale prescrive che il calciatore abbia cura di custodire con diligenza gli indumenti e i materiali forniti dalla

---

<sup>10</sup> Non si tratta di autonomi obblighi, che si vanno ad aggiungere a quello principale, consistente nel prestare l'attività lavorativa, bensì di una specificazione di quest'ultimo obbligo, di cui, in tal modo ne viene precisato il contenuto e le modalità di esecuzione.

società, impegnandosi contestualmente a rifondere il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per sua colpa.

Rientra nell'obbligo di diligenza anche la disposizione di cui all'art. 9, comma 1, dell'Accordo, che obbliga il calciatore a curare la propria integrità psico-fisica in funzione delle prestazioni sportive che è tenuto a fornire e ad astenersi da ogni forma di attività che sia suscettibile di compromettere la sua incolumità o la sua condizione fisica, in funzione della prestazione sportiva, prevedendo, così, una particolare forma di diligenza preparatoria.

L'obbedienza, invece, può essere definita, in generale, come quel requisito caratterizzante la subordinazione in base al quale il lavoratore dipendente è tenuto all'osservanza delle direttive impartite dal datore di lavoro o dai collaboratori di questo dai quali il lavoratore dipende gerarchicamente<sup>11</sup>.

Con riferimento al contratto dei calciatori, l'obbligo di obbedienza è dettato dall'art. 10, comma 1, dell'Accordo Collettivo, in forza del quale << *il calciatore deve adempiere la propria prestazione sportiva nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla società e con*

---

<sup>11</sup>L'obbligo di obbedienza scaturisce dalla posizione subordinata che il lavoratore si trova ad assumere in seguito al suo inserimento nell'impresa organizzata e diretta dal datore di lavoro che, posto in posizione gerarchicamente superiore rispetto ai suoi dipendenti, ne dirige e coordina le prestazioni impartendo le direttive finalizzate al raggiungimento del risultato cui è preordinata l'attività d'impresa. M. T. Spadafora, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli editore, Torino, 2004, p. 97.

*l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici*>><sup>12</sup>.

Inoltre, in forza del 3° comma del medesimo articolo, il calciatore è tenuto ad evitare comportamenti potenzialmente lesivi dell'immagine della società, mentre il 4° comma attribuisce alla stessa il potere di emanare prescrizioni attinenti al comportamento di vita del calciatore, le quali saranno considerate legittime e vincolanti solo se giustificate da esigenze proprie dell'attività professionistica da svolgere, salvo in ogni caso il rispetto della dignità umana.

Infine, l'art. 10, comma 6, vieta al calciatore di interferire nelle scelte tecniche, gestionali e aziendali della società, in ossequio al vincolo di subordinazione, e di dipendenza tecnico-funzionale<sup>13</sup>, nei confronti della società ai sensi degli artt. 2094 e 2082 c.c.<sup>14</sup>.

Ulteriore dovere del calciatore è quello di fedeltà<sup>15</sup> nei confronti della società d'appartenenza.

---

<sup>12</sup> Si deve ritenere che tale disposizione costituisca una specificazione dell'obbligo di obbedienza previsto dal 4° comma dell'art. 4 della legge 91/1981, inserito nell'Accordo Collettivo proprio in forza di quanto disposto da tal ultima norma.

<sup>13</sup> Il quale, a sua volta, discende dall'art. 2086 c.c., che pone l'imprenditore come "capo" dell'impresa, da cui dipendono gerarchicamente I suoi collaboratori.

<sup>14</sup> Bisogna rilevare che la previsione di tale norma poteva anche essere omessa, dato che tanto l'art. 2082, quanto l'art. 2094 c.c. trovano diretta applicazione nel rapporto di lavoro sportivo.

<sup>15</sup> Tale dovere è sancito, con riferimento in generale al prestatore di lavoro, dall'art. 2105 c.c., il quale vieta al lavoratore di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, nonchè di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o a farne uso in modo da poter arrecare ad essa pregiudizio.

Tale dovere è richiamato dall'art. 10, comma 2, dell'Accordo, il quale, con formula evidentemente stringata, si limita a disporre che << *il calciatore è tenuto ad osservare strettamente il dovere di fedeltà nei confronti della società* >>.

Si deve, comunque, ritenere che la norma abbia inteso riferirsi all'obbligo di fedeltà così come previsto nell'ordinario rapporto di lavoro subordinato, intendendo, pertanto, vietare lo svolgimento, da parte del calciatore, di attività, per conto proprio o a favore di terzi, in concorrenza con la propria società d'appartenenza, nonché la divulgazione di notizie concernenti l'organizzazione e i metodi di lavoro o un uso pregiudizievole delle stesse<sup>16</sup>.

Può considerarsi una specificazione dell'obbligo di fedeltà anche la disposizione di cui all'art.

8 dell'Accordo, la quale, dopo aver sancito il divieto per il calciatore di svolgere altra attività sportiva (oltre a quella che svolge nell'interesse della propria società) nel periodo di durata del contratto, salvo esplicita autorizzazione in tal senso della società, afferma, al 2° comma, il divieto di svolgere nello stesso periodo di vigenza del contratto ogni altra attività lavorativa o imprenditoriale che sia suscettibile di incompatibilità con l'esercizio dell'attività agonistica.

---

<sup>16</sup> “ *L'obbligo di fedeltà nel calcio, come nello sport in generale, è sicuramente finalizzato a creare un rapporto di fiducia reciproca tra atleta e società, ma è anche espressione di un generico dovere di correttezza e buona fede, finalizzato ad evitare tutta quella serie di comportamenti che possano essere lesivi dell'immagine del sistema calcistico, nel tentativo di conferire allo sport un'immagine improntata a valori sociali, oltre che economici, che rappresentano il vero sub-strato di ogni attività sportiva*”. P. Amato, S. Sartori, op. Cit. p. 85.

L'art. 8 aggiunge, poi, che, in ogni caso, nel caso in cui il calciatore abbia comunque intenzione di intraprendere un'altra attività di carattere lavorativo o imprenditoriale, deve darne preventiva notizia alla società, la quale può dare il proprio assenso oppure può opporsi, ed in tal'ultima ipotesi, a norma dell'ultimo comma dell'art. 8, spetterà al Collegio Arbitrale stabilire la compatibilità o meno di tale attività extrasportiva rispetto all'attività calcistica.

Sotto altro profilo, l'inquadramento del calciatore professionista come lavoratore subordinato comporta l'assoggettamento dello stesso al potere direttivo, di controllo e disciplinare della società.

Quanto al potere direttivo, si può cominciare col dire che esso, innanzitutto, si traduce nel potere, in capo alla società, di determinare il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa<sup>17</sup>.

Esso, inoltre, inteso come potere di organizzare globalmente l'attività svolta nell'impresa, si estrinseca nell'emanazione, da parte della società, di direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi sportivi prefissati, cui i calciatori sono assoggettati<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> A tal proposito, l'art. 7, comma 2 dell'Accordo prevede in capo al calciatore l'obbligo di partecipare agli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla società, nonché a tutte le gare ufficiali o amichevoli che la società stessa deve disputare, salvo i casi di malattia e infortunio accertati secondo le modalità fissate dalla legge e dall'Accordo stesso.

<sup>18</sup> Tale potere tre origine dagli artt. 2086, 2094 e 2104 c.c., i quali, rispettivamente, statuiscono che:

- << l'imprenditore è capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori >> ( art. 2086 c.c.);

- il prestatore di lavoro subordinato si obbliga a prestare la propria attività nell'impresa << alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore >>;

In attuazione di tale potere, l'art. 10, comma 1, dell'Accordo sancisce << l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici >>.

Rientra nell'ambito del potere direttivo anche il diritto della società di sottoporre il calciatore alle cure reputate necessarie in caso di infortunio o malattia, salvo il legittimo rifiuto del calciatore, nel caso in cui esso ritenga inadeguate le strutture mediche messe a disposizione dalla società; in questo caso il calciatore è tenuto a motivare e a comunicare tempestivamente alla società il proprio rifiuto (art. 14, comma 3, Accordo Collettivo).

---

- il prestatore di lavoro si obbliga ad << osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende >> (art. 2104 c.c.).

Dal combinato disposto di tali norme discende che il potere direttivo, di cui il datore di lavoro è titolare, viene esercitato da questi attraverso la piramide gerarchica del suo personale, e si manifesta mediante l'emaneazione di direttive attinenti all'esecuzione del lavoro e alla relativa disciplina.

Esso, pertanto, si traduce, da un lato, nel potere di determinare contenuto, modalità, tempi e luogo della prestazione dovuta dal lavoratore in esecuzione dell'obbligazione assunta, nonché di controllare l'esecuzione della prestazione di lavoro; dall'altro lato, esso si esprime nel potere di stabilire le disposizioni concernenti la disciplina del lavoro, al fine di favorire un ordinato svolgimento dell'attività.

Sul punto, L. Galantino, *Diritto del lavoro*, Giappichelli editore, Torino, 2002, p. 398, secondo cui << la subordinazione del lavoratore al potere direttivo dell'imprenditore non dà luogo ad un rapporto di supremazia da superiore ad inferiore impostato su un modello di tipo gerarchico ed autoritario.

*Piuttosto, la subordinazione va intesa come esigenza tecnica e funzionale dell'impresa, che richiede il coordinamento delle diverse prestazioni di lavoro al fine di realizzare il fine produttivo >>.*

Il potere direttivo riconosciuto in capo alla società, datore di lavoro, implica e attribuisce alla stessa il potere di controllare che gli ordini impartiti vengano rispettati.

In merito a tale potere, tuttavia, l'ampia facoltà di esercizio riconosciuta dal codice civile ha subito un notevole ridimensionamento per effetto dell'entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori<sup>19</sup>.

Delle norme previste nello Statuto, sono state ritenute estendibili anche al rapporto di lavoro del calciatore professionista gli artt. 2, 3, 6 e 8, i quali, rispettivamente, disciplinano il divieto di utilizzo di guardie giurate, l'individuabilità del personale di vigilanza, il limite alle visite personali di controllo sul posto di lavoro e il divieto di indagini sulle opinioni del lavoratore<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Si tratta di disposizioni contenute nel titolo I dello Statuto, le quali, allo scopo di tutelare la dignità nonché la libertà del lavoratore, hanno arginato l'autorità del datore di lavoro quale capo dell'impresa, circondando di cautele e limiti il potere di controllare il lavoratore durante lo svolgimento dell'attività lavorativa ed eventualmente sanzionare le trasgressioni alle disposizioni impartite.

<sup>20</sup> Art 2 Stat. : << Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli artt. 133 e seguenti del T..U. approvato con R. D. 18 giugno 1931 n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.

*Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.*

*E' fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai commi di cui al primo comma>>.*

*Art. 3 Stat.: << I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati>>.*

*Art. 6 Stat.: << Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorchè nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.*

Per espressa esclusione dell'art. 4 della legge n. 91/1981, non trova, invece, applicazione l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, il quale, nell'ordinario rapporto di lavoro subordinato, è finalizzato ad assicurare la tutela della riservatezza del lavoratore, limitando contestualmente l'uso di impianti audiovisivi<sup>21</sup>.

Con riguardo alle norme dell'Accordo Collettivo, assume un particolare rilievo, in tema di tutela della salute, la prescrizione di cui al 2° comma dell'art. 9 relativa all'obbligo per il calciatore di sottoporsi ai prelievi e ai controlli medici periodici e/o preventivi, predisposti dalla società, dal CONI e dalla FIGC al fine di contrastare il fenomeno del doping, nonché per avere un costante quadro dello stato psico-fisico dell'atleta, al fine di valutare l'idoneità dello stesso ad essere utilizzato in squadra<sup>22</sup>.

---

*In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.*

*Le ipotesi in cui possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, provvede l'ispettorato del lavoro>>.*

*Art. 8 Stat.: << E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore>>.*

<sup>21</sup> M. Colucci, *op. Cit.*, p.31, secondo cui << in effetti, la pubblicità che ormai accompagna gli eventi sportivi, anche per quanto concerne le fasi preparatorie, svuota di contenuto il divieto dell'uso di impianti audiovisivi>>.

<sup>22</sup> La violazione da parte della società o dei calciatori del predetto obbligo è sanzionata sulla base di quanto disposto dai regolamenti antidoping vigenti (art. 9, comma 3 Accordo Collettivo).

In ogni caso, va evidenziato che il calciatore ha diritto, ai sensi degli art. 18 dell'Accordo, ad un giorno di riposo settimanale entro i primi due giorni della settimana, nonché ad un periodo di riposo annuale della durata di quattro settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale, nel periodo scelto dalla società in relazione alle esigenze dell'attività sportiva<sup>23</sup>.

Ulteriori giorni di esonero dal lavoro sono previsti per i calciatori, così come per tutti i lavoratori subordinati, in occasione del matrimonio. A tal proposito, l'Accordo Collettivo prevede espressamente, all'art. 19, che in tal caso il giocatore ha diritto ad almeno cinque giorni consecutivi di congedo retribuito.

#### 4.1.3. Doveri delle società.

Quanto ai doveri delle società nei confronti dei calciatori, essi possono concernere aspetti economici o normativi del rapporto di lavoro sportivo.

---

<sup>23</sup> Peraltro, ai sensi dell'art. 18, comma 3, dell'Accordo, << qualora il calciatore venga richiamato in sede durante il periodo di riposo annuale, la società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede sia per il ritorno alla località ove trascorrevva detto riposo>>. La norma precisa ancora che << il calciatore ha diritto di usufruire, in altro periodo dell'anno, dei giorni di riposo annuale non goduti a causa del richiamo in sede>>.

Il diritto al riposo settimanale e al godimento delle ferie annuali retribuite è previsto in attuazione di quanto disposto dall'art. 36 della Costituzione a tutela del lavoratore.

Quanto ai primi, il principale di essi è sicuramente rappresentato dal dovere della società di corrispondere al proprio atleta la retribuzione pattuita.

La retribuzione costituisce il corrispettivo dell'obbligazione di lavoro del prestatore, secondo la tipica causa di scambio del contratto di lavoro subordinato.

Per quanto concerne l'ambito calcistico, l'art. 4 dell'Accordo Collettivo definisce la retribuzione come << *il compenso convenuto tra il calciatore e la società e indicato, a pena di nullità, nel contratto e/o nelle scritture*>>. Essa si compone di una quota fissa, il cui ammontare varia a seconda del campionato o della competizione internazionale a cui la società prende parte, e di una quota variabile, che non può eccedere il 50 per cento della parte fissa ed è subordinato al raggiungimento di determinati risultati sportivi<sup>24</sup>.

I premi previsti dall'Accordo Collettivo possono avere portata individuale o collettiva (cioè di squadra).

---

<sup>24</sup> Sebbene con riferimento alla retribuzione, gli accordi collettivi, in attuazione del dettato costituzionale di cui all'art. 36, mirino di solito alla fissazione di un salario minimo garantito che, oltre ad essere inderogabile *in peius*, tenga conto delle esigenze di vita del lavoratore, nel calcio simili considerazioni, inevitabilmente legate all'esigenza di garantire al lavoratore una retribuzione minima, passano in secondo piano, visti gli alti emolumenti che i giocatori percepiscono a fronte delle loro prestazioni atletiche. Si spiega solo così la maggiore attenzione, riservata dall'Accordo Collettivo dei calciatori professionisti, alle questioni connesse alle modalità di adempimento o alla fissazione di premi ulteriori legati al raggiungimento di risultati sportivi prefissati ad inizio stagione.

I primi possono derivare da alcuni parametri statistici relativi al rendimento del calciatore, come il numero delle presenze, il numero delle reti segnate o di quelle subite.

I secondi, invece, attengono al raggiungimento di un determinato risultato sportivo che la società si era prefissata di conseguire ad inizio stagione, come la vittoria del campionato o di un titolo internazionale, la conquista del diritto a prendere parte alle principali competizioni europee, il raggiungimento di una determinata posizione in classifica o del mantenimento della categoria.

Va specificato, poi, che, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 dell'Accordo, la somma versata al calciatore deve comprendere, con possibilità di deroga da specificare nel contratto o nelle altre scritture, *<< ogni emolumento, indennità od assegno cui il calciatore abbia diritto a titolo di corrispettività anche per gare notturne e ritiri>>*, oltre ad ogni altra *<< indennità o trattamento che possa spettare al calciatore in forza di legge o contratto>>*.

La società può altresì stipulare scritture integrative concernenti i premi collettivi, legati al raggiungimento di determinati risultati da parte dell'intera squadra (art.4, comma 7, Accordo).

La pattuizione deve essere stipulata nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- innanzitutto, deve intercorrere tra un rappresentante della società munito dei necessari poteri e i calciatori della società o, in alternativa, da almeno tre calciatori muniti di procura redatta in forma scritta;

-inoltre, la procura deve conferire il potere di negoziare e pattuire i risultati, l'importo complessivo del premio e i criteri di assegnazione delle quote tra i singoli calciatori o la volontà dei calciatori di procedere alla suddivisione delle quote, secondo parametri da essi stessi direttamente prestabiliti.

Rientrano, poi, tra gli introiti del calciatore i proventi derivanti dallo sfruttamento dell'immagine del calciatore. Tali proventi, infatti, pur non rientrando nella retribuzione vera e propria, hanno pur sempre una notevolissima consistenza economica<sup>25</sup>.

Sotto l'aspetto economico, inoltre, la società ha il dovere, previsto dall'art. 16, comma 1, dell'Accordo, di *<<assicurare presso Compagnia di primaria importanza il calciatore contro gli infortuni e le malattie con massimali integrativi rispetto all'assicurazione base, secondo le condizioni di polizza, le modalità, i termini ed i minimi stabiliti annualmente dagli organi preposti all'attività agonistica, in accordo con l'associazione di categoria<sup>26</sup>>>*.

---

<sup>25</sup>L'art. 4, comma 8 dell'Accordo prevede, a tal proposito, la possibilità che siano stipulati accordi di natura commerciale, riguardanti prestazioni di carattere promo-pubblicitario o di *testimonial*, nel rispetto della Convenzione sulla pubblicità.

<sup>26</sup> Tale norma ricalca quella prevista in generale per il rapporto di lavoro sportivo dall'art. 8 della legge n. 91/1981.

La stipula della polizza da parte della società (o eventualmente, in caso di inadempimento della stessa, da parte della Lega competente in surroga) a beneficio del calciatore deve aversi << entro la data di convocazione del calciatore per l'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva>> dal momento che << il calciatore non coperto da assicurazione non può svolgere alcuna attività sportiva>> ( art. 16, comma 5, Accordo Collettivo).

Nel caso in cui la società non abbia adempiuto agli obblighi assicurativi concordati con l'organizzazione di categoria, essa, oltre a dover rispondere degli eventuali danni lamentati dal calciatore e dai suoi aventi diritto, potrà incorrere in provvedimenti disciplinari.

Se, invece, la società ha adempiuto i propri obblighi assicurativi, in caso di infortunio del calciatore avvenuto nell'ambito dell'attività svolta per essa, dovrà provvedere alla denuncia e ad ogni altro successivo adempimento previsto dalla polizza o dalla legge che si renda necessario per consentire al calciatore di incassare l'indennità a lui spettante<sup>27</sup> (art. 16, comma 7, Accordo Collettivo).

Ancora dal punto di vista economico, l'Accordo collettivo stabilisce un duplice ordine di obblighi contributivi a carico della società nei confronti del giocatore.

---

<sup>27</sup>A norma del 6° comma dell'art. 16, Accordo Collettivo, se, invece, il giocatore s'infortuna al di fuori dell'ambito dell'attività svolta per la società d'appartenenza, questi è tenuto a dare alla società tempestiva comunicazione scritta dell'infortunio, al fine di consentire a quest'ultima di ottemperare nei termini di legge e/o contrattuali agli adempimenti formali con le compagnie assicurative che si rendono necessari per l'erogazione degli indennizzi a vantaggio del calciatore.

Innanzitutto, la società è tenuta, in forza all'art. 17 dell'Accordo, ad effettuare agli enti previdenziali competenti<sup>28</sup> i versamenti previsti dalla legge per l'assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del calciatore, ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dalla retribuzione versata allo stesso.

Inoltre, il calciatore ha diritto al cd. trattamento di fine rapporto (TFR), ovvero alla parte di retribuzione differita, con finalità previdenziale, che ha sostituito la precedente indennità di anzianità.

Essa è definita dall'Accordo Collettivo come << *indennità di fine rapporto*>> e consegue all'accantonamento, da parte della stessa società, di un contributo sulla retribuzione annua al Fondo di accantonamento istituito presso la FIGC. L'indennità è versata al nel momento in cui si verifica l'interruzione definitiva del rapporto di lavoro con la società d'appartenenza.

Tra gli altri doveri, di carattere non economico, che la società ha nei confronti dei propri giocatori, in virtù del rapporto contrattuale che li lega, si può segnalare, innanzitutto, l'obbligo di far partecipare il giocatore agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, nonché l'obbligo per la società di fornire al calciatore

---

<sup>28</sup> Si tratta, in questo caso, dell' ENPALS e dell'INPS, cui va effettuato il versamento dei contributi secondo le modalità prestabilite dall'art. 9, comma 4 della legge n. 91/1981. In forza di tale richiamo, così, l'obbligo contributivo è posto a per 2/3 a carico della società, mentre per la rimanente parte sarà a carico dello sportivo.

attrezzature idonee alla preparazione atletica e un ambiente di lavoro consono alla propria dignità professionale, tenendo conto della peculiarità del rapporto di lavoro sportivo, che, ai fini di un ottimale adempimento della prestazione lavorativa dedotta in contratto, richiede una preparazione atletica che sia tale da assicurare la massima efficienza psico-fisica del calciatore.

Rientra nei doveri della società anche l'obbligo di tutelare le condizioni di lavoro, previsto in generale dall'art. 2087 c.c.<sup>29</sup>.

A tal proposito, la società deve assicurare che i campi in cui si svolgono gli allenamenti, le attrezzature a tal fine messe a disposizione e i locali adibiti all'attività sportiva presentino caratteristiche tali da prevenire eventuali infortuni e salvaguardare l'integrità fisica dello sportivo; se così non fosse, la società sarebbe responsabile per l'ipotesi di infortunio incorso a causa dell'inadeguatezza di tali strutture.

Sotto il profilo extrasportivo, infine, la società ha, innanzitutto, il dovere di provvedere alla formazione culturale del calciatore, in relazione alle sue aspirazioni, mediante il ricorso ad iniziative volte al miglioramento ed all'incremento della cultura; peraltro, l'Accordo

---

<sup>29</sup>Art. 2087 c.c. << L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro >>.

Tale obbligo assume particolare rilievo se si considera che, per il lavoro sportivo, non esiste una normativa di tutela specifica, eccezion fatta per le norme poste a tutela della salute dell'atleta.

Collettivo delega la FIGC e l'AIC ad indicare le condizioni cui le società devono attenersi, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva, per consentire all'atleta la frequenza a corsi di studio che ne migliorino la formazione personale (art. 6, comma 2, Accordo Collettivo).

In secondo luogo, la società ha il dovere di non imporre al calciatore prescrizioni concernenti il proprio stile di vita che non siano rispettose della dignità umana dello stesso o che non siano giustificate da esigenze proprie dell'attività sportiva e professionale dello stesso (art.10, comma 4, Accordo Collettivo).

#### 4.2. La risoluzione delle controversie tra calciatori e società.

L'insieme di diritti e doveri reciproci che l'Accordo Collettivo riconosce e attribuisce alle parti del rapporto di lavoro calcistico comporta il rischio che, in caso di violazione di uno di essi, possa insorgere una controversia tra le parti.

Va detto, però, che la risoluzione di tutte le controversie che possono scaturire dall'applicazione del contratto, nonché dalla violazione di regolamenti federali, fonti normative (statali o federali) che siano rilevanti o integrative della disciplina contrattuale, è affidata alla competenza di un apposito Collegio Arbitrale, istituito presso la Lega calcio, con sede a Milano.

L'obbligatorietà del ricorso al Collegio Arbitrale è sancita dall'art. 21 dell'Accordo Collettivo, il quale impone alle parti di inserire nel contratto un'apposita clausola compromissoria, la quale, a sua volta, deve rimettere la risoluzione di tutte le possibili controversie insorgenti dal rapporto di lavoro in questione al predetto Collegio Arbitrale<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Bisogna, peraltro, precisare che la deroga alla giustizia ordinaria, derivante dall'apposizione di tale clausola, va tenuto distinto dal cd. «vincolo di giustizia sportiva». Quest'ultimo, infatti, si configura sulla base dell'art. 27 dello Statuto FIGC, che trova applicazione soltanto nei casi di violazione di norme tecnico-sportive, e non anche quando la controversia riguardi la violazione di diritti soggettivi o di interessi legittimi, secondo la riformulazione del sistema di giustizia sportiva avutasi in seguito all'entrata in vigore della legge 17 ottobre 2003, n. 80.

Si è anche parecchio disquisito, in passato, circa la natura dell'arbitrato previsto dall'Accordo. Tuttavia, ormai, come rileva S. Scarfone, *l'inappellabilità dei lodi arbitrali*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, vol. I, n. 1, 2005, p. 59, è pressochè pacifico ritenere che l'arbitrato in questione abbia natura irrituale. Gli elementi posti a supporto di tale conclusione sono molteplici.

Innanzitutto, si può rammentare come dalla comparazione tra l'art. 4, comma 5, della legge n. 91 del 1981 e l'art. 5, comma 1, della legge n. 533 del 1973 ( che sgancia dalla necessaria previsione negli Accordi Collettivi la possibilità di devolvere ad arbitri la composizione dei contrasti favorendo la libertà individuale dei contraenti) da cui scaturisce il riconoscimento di una forma di arbitrato irrituale ex legge.

Inoltre, l'arbitrato irrituale permette di rispondere molto meglio alle esigenze di celerità imposte dalla giustizia sportiva, dal momento che è dotato di una procedura indubbiamente più snella ed elastica.

Infine, bisogna sottolineare la maggiore stabilità del lodo emesso mediante arbitrato irrituale rispetto a quello emesso in seguito ad arbitrato rituale. Tale lodo, infatti, è inappellabile e può essere annullato soltanto attraverso l'utilizzo dei rimedi predisposti dall'ordinamento per i vizi degli atti di autonomia privata

L'orientamento dottrinale qui proposto, che ha avuto un'importante conferma anche in sede giurisprudenziale con Cass. Civ., 18 dicembre 1990, n. 12002, disponibile su [www.civile.it/sportivo/](http://www.civile.it/sportivo/), è stato recepito anche dall'Accordo collettivo, il quale all'art. 21 ha sancito la natura irrituale dell'arbitrato dinanzi al Collegio Arbitrale.

Il funzionamento del Collegio Arbitrale è disciplinato da un apposito regolamento, allegato all'Accordo Collettivo, che provvede a definirne la struttura, le funzioni e la competenza.

Al Collegio Arbitrale possono ricorrere i calciatori, tesserati presso una società associata alla Lega Calcio, nonché le società ad essa affiliate.

Il regolamento prevede due tipi di procedimenti: il procedimento arbitrale ordinario, e il procedimento accelerato. Costituisce condizione di procedibilità, per il solo procedimento ordinario, il previo esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 6, del regolamento collegiale<sup>31</sup>.

Il rito accelerato può essere azionato su istanza di parte ed è concesso dal Collegio per le sole ipotesi in cui sussista un pericolo di un grave pregiudizio, per una delle parti, derivante dall'attesa dei tempi necessari all'espletamento del rito ordinario. La scelta del rito ordinario comporta la deroga all'obbligo del tentativo di conciliazione e la riduzione alla metà dei termini previsti per il rito ordinario.

---

<sup>31</sup> Il collegio, prima di decidere, è tenuto ad esperire un tentativo di conciliazione tra le parti contrapposte.

Se tale tentativo ha un esito positivo, risolvendosi in un accordo tra le parti, il verbale riproducente tale accordo, sottoscritto dalle parti o dai loro mandatari e dal Presidente del Collegio, vincola le parti stesse ed è immediatamente esecutivo. Se, invece, il tentativo ha esito negativo, o non può essere espletato per mancata comparizione di una o di entrambe le parti o loro rappresentanti o per difetto del potere di transigere del rappresentante comparso, il Collegio, nella stessa riunione, passa a deliberare nel merito.

Il regolamento collegiale consente, inoltre, alle parti di ricusare i componenti del Collegio per motivi attinenti ad infrazioni deontologiche, alla mancanza dei requisiti di imparzialità, indipendenza e neutralità, che sia connessa alla sussistenza di un qualche legame oggettivo, personale o lavorativo, con una delle parti o dei loro difensori, nonché in ragione del verificarsi di una qualsiasi circostanza sopravvenuta, anche di carattere non economico, che sia suscettibile di interferire con lo svolgimento dell'incarico. Peraltro, in presenza di tali condizioni, è contemplata l'ipotesi che sia l'arbitro stesso rinunci all'incarico.

Il lodo emesso a conclusione del procedimento è deliberato dal Collegio a maggioranza dei voti, ha efficacia vincolante tra le parti, ed è redatto per iscritto in tante copie quante sono le parti, più una da depositare presso la segreteria del Collegio.

Le misure sanzionatorie previste per la violazione degli obblighi contrattuali dei calciatori sono disciplinate specificamente dall'art. 11 dell'Accordo<sup>32</sup>.

Esse sono, secondo un grado d'intensità crescente:

- l'ammonizione scritta, cioè nell'intimazione al calciatore di non ricadere in futuro nel medesimo inadempimento contestatogli;

---

<sup>32</sup> Va rilevato, peraltro, che, a differenza di quanto previsto dall'Accordo Collettivo precedentemente in vigore, le sanzioni di cui all'art. 11 risultano applicabili anche in caso di violazione dei regolamenti federali nonché di fonti normative statali o federali che siano rilevanti per la disciplina contrattuale. L'Accordo opera, in tal modo, un'apertura alle fonti di natura extracontrattuale che possano incidere sui rapporti tra società e calciatore.

- la multa, che consiste in una penalità contrattuale, il cui importo non può superare il 30% di 1/12 della sola parte fissa della retribuzione annua lorda e, in caso di cumulo di più infrazioni commesse nello stesso mese, non può comunque eccedere il 60% del dodicesimo della retribuzione fissa annua lorda;

- La riduzione della retribuzione, che consiste in una sanzione avente natura risarcitoria e di riequilibrio del sinallagma contrattuale che, in ogni caso, non può superare il 50% della quota di retribuzione annua lorda relativa al periodo per il quale si chiede la riduzione stessa.

Peraltro, in caso di squalifica da parte degli organi di giustizia sportiva nazionali o internazionali, la società potrà proporre una riduzione della retribuzione per il periodo corrispondente alla durata della squalifica. A tal fine, il Collegio Arbitrale, dovrà valutare la natura del comportamento tenuto dal calciatore e l'entità del pregiudizio che questi ha arrecato alla società;

- l'esclusione temporanea dagli allenamenti o dal ritiro precampionato, che costituisce un'eccezione al diritto sancito dall'art. 7 dell'Accordo, è una grave misura sanzionatoria che può essere promossa anche dalla società stessa in via provvisoria, nel caso in cui il comportamento inadempiente del calciatore sia incompatibile con la continuazione delle attività da cui lo si esclude<sup>33</sup>;

---

<sup>33</sup>La società, in tal caso, a norma del 6° comma dell'art. 12 dell'Accordo, è comunque tenuta a mettere a disposizione del calciatore, salvo il caso che questi non vi rinunci espressamente, le attrezzature idonee alla sua preparazione tecnica e a predisporre un ambiente consono alla dignità professionale dell'atleta.

- la risoluzione del contratto, che costituisce la misura sanzionatoria estrema e che deriva dalla violazione degli obblighi previsti dal contratto o dalle altre fonti normative elencate dall'art. 11, comma 1 dell'Accordo.

L'irrogazione delle sanzioni passa attraverso un procedimento unico, innanzi al Collegio Arbitrale, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, dell'Accordo; in particolare, la domanda della società deve contenere la proposta di provvedimento, ed essere notificata al calciatore e al Collegio Arbitrale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data in cui è stato accertato l'inadempimento.

Nel caso in cui, invece, sia stata la società ad aver violato i propri obblighi contrattuali nei confronti del calciatore, questi, a norma dell'art. 12, comma 1, dell'Accordo, ha diritto di ottenere il risarcimento del danno e/o la risoluzione del contratto.

Le ipotesi di risoluzione del contratto devono essere rinvenute nei diversi articoli che compongono l'Accordo, in relazione all'evento che comporta l'interruzione del sinallagma contrattuale.

Innanzitutto, la risoluzione può derivare dall'estromissione illegittima del calciatore dal ritiro precampionato o dagli allenamenti o dalla mancata predisposizione, da parte della società, delle attrezzature idonee alla preparazione nonché di un ambiente di lavoro adeguato alla sua dignità professionale.

In entrambi i casi, il calciatore potrà diffidare la società ad adempiere, pena la risoluzione del contratto.

Il calciatore, se la società non dà seguito alla diffida, può richiedere al Collegio Arbitrale la reintegrazione in squadra o la risoluzione del contratto, oltre, naturalmente, al risarcimento del danno.

Un'altra ipotesi di risoluzione è data dal ritardo della società nel pagamento del rateo mensile, relativo alla parte fissa della retribuzione.

In questo caso, il procedimento prevede che, qualora l'inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto per il versamento della mensilità, il calciatore può mettere in mora la società, mediante lettera raccomandata inviata in copia alla Lega competente, con cui s'invita la parte ad adempiere, pena la risoluzione del contratto.

Anche la morosità nel pagamento della parte variabile della retribuzione costituisce motivo di risoluzione del contratto, qualora l'inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine convenuto dalle parti, sempre che il calciatore abbia già messo in mora la società attraverso la procedura sopra illustrata<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Naturalmente, in entrambi i casi riportati, l'interessato dovrà inoltrare al Collegio Arbitrale la richiesta di risoluzione, entro e non oltre il 20 giugno della stagione sportiva in corso al momento della richiesta di risoluzione. La società, dal canto suo, ha diritto di costituirsi, come litisconsorte necessario, nei modi e nei tempi previsti dal regolamento del Collegio Arbitrale.

Va detto, ancora, che per i calciatori ceduti temporaneamente, la pronuncia di risoluzione del contratto comporta il ripristino dell'originario rapporto con la società cedente, a condizione che la società interessata ne dia comunicazione alla Lega competente e provveda all'integrale pagamento di tutte le competenze già maturate dal calciatore, originariamente previste a carico della società cessionaria.

In caso, infine, di sussistenza di un diritto di compartecipazione sul contratto del calciatore, la risoluzione determina la riconduzione del rapporto di lavoro in capo alla società titolare della comproprietà.

#### 4.3. Cenni sul rapporto di lavoro degli allenatori e dei direttori sportivi.

Si è già avuto modo di evidenziare come l'art. 2 della legge n. 91/1981, nel fornire un'elencazione di chi può definirsi <<*sportivo professionista*>>, abbia indicato come tali non solo gli atleti, ma anche gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici.

Gli allenatori ed i preparatori atletici sono generalmente indicati nelle normative federali con la qualifica di "tecnici", in quanto soggetti a cui sono affidate mansioni di carattere tecnico-sportivo.

Più precisamente, l'allenatore deve provvedere all'istruzione e all'allenamento degli atleti, mentre il preparatore atletico è tenuto a curare la preparazione fisico-atletica dei giocatori.

Bisogna, poi, rammentare che esiste una distinzione tra direttori tecnici e direttori sportivi nell'ambito del calcio.

Può definirsi direttore tecnico colui che è abilitato alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria. Ad essi spetta il compito di collaborare all'attività di indirizzo tecnico di tutte le squadre della società per la quale sono tesserati nonchè di partecipare alla loro attuazione, d'intesa con i tecnici responsabili di ciascuna squadra.

Il direttore sportivo, invece, è colui che, indipendentemente dalla denominazione, svolge, per conto delle società sportive professionistiche, attività riguardanti l'assetto organizzativo della società, compresa la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre società sportive, concernenti il trasferimento di calciatori o la stipulazione delle cessioni dei contratti.

Quanto alla natura del rapporto di lavoro degli allenatori e dei direttori sportivi, bisogna evidenziare come non possa applicarsi ad essi il criterio distintivo individuato dall'art. 3 della legge n. 91/1981, in forza del quale si va a presupporre che la prestazione dell'atleta, e solo dell'atleta, sia ricompresa nell'ambito della subordinazione ove non rientri tra le ipotesi di lavoro autonomo specificamente dalla norma in questione.

Pertanto, la natura della prestazione lavorativa dell'allenatore o del direttore sportivo va accertata in concreto dal giudice, facendo applicazione dei criteri forniti a tal proposito dal diritto del lavoro<sup>35</sup>.

Dal punto di vista della regolamentazione dei rapporti economici e normativi tra allenatori e direttori sportivi, da una parte, e società, dall'altra, un ruolo importante è svolto dai rispettivi Accordi Collettivi di categoria, stipulati al fine di garantire una tutela minima delle categorie interessate.

A tal fine, un ruolo importante è giocato dalle organizzazioni sindacali di categoria, l'AIAC (Associazione Italiana Allenatori di Calcio) per gli allenatori, e l'ADISE (Associazione Italiana Direttori Sportivi e Segretari), le quali fungono da controparte alla FIGC e alle LNP per la stipulazione e il rinnovo dei rispettivi contratti di categoria.

---

<sup>35</sup> Sul punto, Cass., 28 dicembre 1996, n. 11540, in *Giust. Civ. Mass.*, 1996, p. 1799, secondo cui « per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'art. 2 ( allenatori, direttori tecnico sportivi e preparatori atletici) la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro».

La stessa sentenza, poi, facendo leva sulla rilevanza assunta dalla volontà delle parti nella qualificazione della natura del contratto, ha stabilito che ha natura subordinata il rapporto di lavoro intercorso tra una società sportiva di calcio ed il direttore tecnico sportivo, in base alla legge sui rapporti tra società sportiva e sportivi professionisti, attesa la volontà espressa delle parti alla conclusione del contratto e le mansioni assegnate.

Si veda, inoltre, Cass., 17 gennaio 1996, n. 354, in *Dir. prat. lav.*, 1996, 19, p. 1327, secondo la quale è possibile configurare il cumulo dei due tipi di rapporti in capo ad un allenatore di calcio quando questi sia responsabile di una squadra per l'intera stagione (rapporto di lavoro subordinato) e coordinatore del settore giovanile (rapporto di lavoro autonomo).

#### 4.4. Conclusioni.

Il contratto di lavoro dello sportivo professionista, e del calciatore in particolare, si contraddistingue per la peculiarità dei contenuti, dovuta alla natura del rapporto che ne consegue, la quale deve necessariamente contemperare le esigenze sia dei giocatori che delle società.

Innanzitutto, in deroga al principio della libertà della forma, il contratto in esame deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità ed essere predisposto secondo il contratto-tipo allegato all'Accordo Collettivo di categoria.

Per quanto attiene al contenuto, il contratto deve contenere una clausola che preveda l'obbligo per il calciatore di rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici, nonché una clausola compromissoria in forza della quale ogni possibile controversia nascente dal contratto viene devoluta ad un apposito collegio arbitrale, istituito presso la Lega competente.

Il contratto va, poi, depositato presso la Federazione competente per la relativa approvazione, con valore costitutivo oltre che di controllo, allo scopo di valutare la conformità dello stesso al contratto-tipo, nonché la reale possibilità per la società di adempiere alle obbligazioni contratte.

L'analisi condotta porta a concludere che il contratto dello sportivo professionista può essere definito come una fattispecie progressiva, la quale si compone di fasi successive, in cui le parti non godono dell'autonomia tipica dei contraenti, dovendo infatti ricomprendere in esso determinati elementi stabiliti dalla legge.

In particolare, l'inserimento di una clausola di rinvio comporta una sovrapposizione tra la parte normativa dell'Accordo e il contenuto del contratto, il quale finisce per identificarsi con il primo per ciò che riguarda la disciplina del rapporto che ne deriva.

Va detto, peraltro, che, nel caso in cui le parti non sottoscrivano tale clausola, la Federazione competente non potrà che negare la propria approvazione al contratto, determinando, pertanto, l'inefficacia dello stesso.

Bisogna sottolineare, inoltre, come alla stesura degli Accordi Collettivi di categoria prenda parte anche la FIGC, la quale, pur essendo un'associazione rappresentativa sia degli interessi delle società che dei calciatori, partecipa comunque alla redazione dell'Accordo allo scopo di favorire le trattative, ed in particolare, con l'obiettivo di facilitare la composizione degli interessi contrapposti delle parti, attraverso un'attenta opera di mediazione tra Lega e AIC.

Quanto all'efficacia dell'Accordo Collettivo, essa è garantita nei confronti delle società calcistiche dalla partecipazione ai negoziati e dalla conseguente stipula dell'Accordo da parte della Lega di

riferimento, alla quale le società stesse sono obbligate ad affiliarsi, permettendo in tal modo che la Lega le possa rappresentare.

Dal punto di vista dei calciatori, invece, il problema dell'efficacia è risolto grazie alla clausola di rinvio, contenuta nel contratto-tipo, che obbliga il giocatore a rispettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni che compongono l'Accordo.

Tale rimedio presenta, inoltre, una maggiore stabilità rispetto all'adesione mediante affiliazione, tipica della contrattazione collettiva nei rapporti di lavoro extrasportivi.

Va menzionata l'assenza, tra le parti firmatarie, della Lega Professionisti di serie C, che impedisce ai calciatori tesserati con le società ad essa affiliate di avvalersi delle disposizioni contenute nel nuovo Accordo Collettivo, costringendoli a far ancora riferimento all'Accordo precedentemente in vigore per i calciatori di A e B. A tal fine, è auspicabile che le parti interessate riaprano le trattative, consentendo di uniformare il regime normativo dei calciatori professionisti, secondo il sistema che aveva caratterizzato l'Accordo precedente.

Infine, bisogna rilevare quanto sarebbe stato opportuno inserire nel nuovo Accordo Collettivo una disposizione che riformulasse il diritto dell'atleta a partecipare, oltre che agli allenamenti e al ritiro precampionato, anche alle gare, amichevoli o ufficiali, in cui la squadra è impegnata, tenuto conto della misura del danno professionale che il calciatore subisce nei casi in cui è escluso illegittimamente.

Per quanto riguarda l'aspetto retributivo, invece, il fallimento di diverse società e, più in generale, lo stato di crisi economica in cui attualmente versa la gran parte delle squadre di serie A e B ha reso palese a tutti il fatto che le spese da esse sostenute per le campagne di rafforzamento della rosa e per la corresponsione di elevati ingaggi, indispensabili per assicurarsi le prestazioni dei giocatori più forti, non tengono quasi mai in considerazione l'andamento economico e gli introiti che la società percepisce nel corso della stagione agonistica. A tal proposito, ancorare, attraverso l'Accordo Collettivo, gli stipendi dei calciatori al reale andamento economico della società, che molto spesso deriva dai risultati sportivi ottenuti, avrebbe potuto contribuire alla riduzione dei costi di gestione e alla tenuta dell'intero sistema economico calcistico.

## Conclusioni

Nel presente lavoro si è esaminato il rapporto di lavoro sportivo in generale e con particolare riferimento al rapporto intercorrente tra calciatori professionisti e società sportive.

Al fine di comprendere appieno le vicende che caratterizzano tale rapporto, si è ritenuto opportuno ripercorrere, in via preliminare, le principali fasi che hanno scandito l'evoluzione del rapporto di lavoro sportivo e, in particolar modo, della posizione e del ruolo dell'atleta nell'ambito del fenomeno sportivo.

Si è, così, potuto notare come, nel breve volgere di pochi decenni, vi sia stata una vera e propria metamorfosi della posizione dell'atleta. Se, infatti, originariamente, la sua forza contrattuale risultava, per la presenza del vincolo sportivo, pressoché nulla, riducendolo, quindi, alla stregua di una "*res*" nelle mani della propria società d'appartenenza, cui era legato a tempo indeterminato, già per effetto dell'emanazione, da parte del legislatore nazionale, della legge n. 91/1981 l'atleta vide aumentare considerevolmente la propria forza contrattuale, dal momento che tale legge abolì l'istituto del vincolo sportivo a tempo indeterminato per gli atleti professionisti, mantenendolo, invece, in vigore per i soli dilettanti.

La forza contrattuale dello sportivo professionista divenne addirittura preminente in seguito all'emanazione della sentenza Bosman, portando gli sportivi, ed in particolar modo i calciatori, ormai

assolutamente consci della centralità del loro ruolo nell'ambito dell'assetto sportivo, ad avanzare pretese e richieste sempre più sbilanciate in loro favore, incontrando, però, le resistenze delle Federazioni sportive e delle società.

Si rese, conseguentemente, necessaria una soluzione di compromesso, che mediasse tra gli interessi degli atleti e delle loro organizzazioni sindacali, da una parte, e delle Federazioni e delle società, dall'altra. Tale compromesso venne trovato attraverso "l'Accordo di Bruxelles" del 2001, il quale, oltre a prevedere il riconoscimento di un'indennità di formazione a favore delle società sportive che avevano contribuito alla formazione dell'atleta e l'istituzione della giusta causa sportiva di risoluzione del contratto intercorrente tra lo sportivo e la società d'appartenenza, introduceva soprattutto il cd. "principio di stabilità dei contratti", con l'intento di garantire soprattutto ai club il rispetto, da parte dei loro tesserati, dei contratti da questi sottoscritti.

La normativa derivante dall' "Accordo di Bruxelles" venne, in seguito, ratificata attraverso l'emanazione, da parte del Comitato Esecutivo della FIFA, del cd. Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei Calciatori, entrato in vigore nel settembre 2001. Tale Regolamento, nel quarto Capo di esso, intitolato <<Mantenimento della stabilità contrattuale tra Professionisti e Società>>, contiene una disposizione, l'art. 17, che, lungi dall'assicurare la stabilità dei contratti, è stata di recente adoperata da alcuni calciatori (primo fra tutti lo scozzese Webster, ma anche il nostro connazionale Morgan De Sanctis) per risolvere unilateralmente e senza giusta causa il contratto che li legava alla loro società

d'appartenenza. Tale norma, o meglio l'uso che di essa è stato già fatto e che presumibilmente sarà sempre maggiore nell'immediato futuro, rappresenta un ulteriore netto rafforzamento della posizione degli atleti nell'ambito del fenomeno sportivo, i quali, ormai, benché vincolati contrattualmente ancora per un anno con il loro club, possono decidere di "liberarsi" da tale vincolo pagando una tenue indennità di rottura, recentemente quantificata dal CAS nel valore residuale del contratto del calciatore.

In esito alla disamina circa l'evoluzione del rapporto di lavoro sportivo e della posizione, in particolare, dell'atleta all'interno del fenomeno sportivo, atteso che si deve registrare un costante accrescimento dei poteri degli sportivi, non appare peregrino ritenere che, in un futuro non troppo lontano, tale evoluzione possa portare un giorno ad una fase cd. "a trasferimento libero", in cui i calciatori saranno considerati alla stregua di normali lavoratori e potranno trasferirsi da una società ad un'altra senza che i club debbano pagare alcun tipo di indennità.

Successivamente, col presente lavoro si è inteso esaminare, in linee generali, il rapporto di lavoro nello sport. Si è fatto ciò prendendo come riferimento fondamentale la legge n. 91/1981, ed analizzando le questioni e le vicende che da tale normativa derivano.

Si è, così, innanzitutto, rilevato che tale legge ha abolito il vincolo sportivo solo per gli sportivi professionisti, mantenendolo in vigore per i dilettanti, creando, pertanto, un'ingiustificata disparità di trattamento tra le suddette categorie di atleti, la quale acquista ulteriore rilevanza se si considera che vi sono numerosi atleti che,

sebbene qualificati formalmente come dilettanti, svolgono di fatto un'attività sportiva assimilabile a quella di uno sportivo formalmente qualificato come professionista.

In secondo luogo, si è passati ad evidenziare come, limitatamente ai soli sportivi professionisti, la legge n. 91/1981 individui una sorta di presunzione di subordinazione del rapporto di lavoro sportivo, disciplinando specificamente, all'art. 3, le ipotesi tassative al verificarsi delle quali il rapporto intercorrente tra un'atleta ed una società può qualificarsi come lavoro autonomo. Si è sottolineato, in particolare, come il rapporto di lavoro subordinato dello sportivo professionista presenti forti tratti di specialità se rapportato agli ordinari rapporti di lavoro dipendente. Più precisamente, il rapporto in questione può considerarsi un rapporto speciale, in considerazione delle caratteristiche proprie dell'attività esercitata dal lavoratore, e cioè della materia da regolamentare, che ha reso opportuno prevedere norme in parte differenti rispetto a quelle dettate per la generalità dei lavoratori subordinati. Da qui, l'esigenza, avvertita dal legislatore, di adeguare il regime di tutela apprestato in via generale per i lavoratori dipendenti alle specifiche e particolari condizioni di lavoro degli sportivi professionisti, la cui subordinazione non è caratterizzata né dall'elemento dell'eterodirezione, né dall'inserimento materiale della prestazione lavorativa nell'organizzazione del datore di lavoro, ma piuttosto dalle cadenze temporali della prestazione stessa.

Si è, quindi, giunti ad esaminare la fonte del rapporto di lavoro subordinato sportivo, ossia il contratto, descrivendo nel dettaglio sia il momento costitutivo di questo, sia le diverse vicende che possono

aversi nel corso del rapporto contrattuale ( rescissione, risoluzione, ecc.).

Si è, così, potuto evidenziare che il rapporto di lavoro sportivo si costituisce mediante assunzione diretta, non applicandosi ad esso le norme sul collocamento dettate dagli artt. 33 e 34 dello Statuto dei Lavoratori e concernenti rispettivamente l'avviamento numerico e le richieste nominative; che il contratto di lavoro subordinato sportivo rientra tra quei contratti che devono essere stipulati per iscritto, in deroga al generale principio di libertà della forma del contratto di lavoro; che è necessario che il contratto sia stipulato secondo il contratto tipo predisposto conformemente all'accordo collettivo stipulato dalle parti contrapposte; che è richiesto il deposito del contratto presso la Federazione sportiva nazionale affinché questa possa verificare la conformità del suddetto contratto a quello tipo, e solo dopo tale verifica, possa dare la sua approvazione.

Quanto alle diverse vicende che possono aversi nel corso del rapporto contrattuale, si è fatto riferimento alle cause di sospensione del rapporto di lavoro sportivo ai sensi dell'art. 2110 c.c. e alla risoluzione del contratto, la quale può essere consensuale, concretandosi nella fattispecie della cessione del contratto, oppure unilaterale. A tal ultimo proposito, si è distinto a seconda che il rapporto di lavoro sia costituito a tempo indeterminato o determinato. Nel primo caso, in particolare, si è ritenuto applicabile il cd. recesso *ad nutum*, mentre nel secondo caso si è analizzata la possibilità di recedere anticipatamente dal contratto in presenza di una giusta causa, sottolineandosi l'illegittimità del recesso privo di tale giusta causa.

Si è, inoltre, fatto riferimento alla tutela sanitaria, assicurativa e previdenziale assicurata agli sportivi professionisti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 91/1981.

Si è, quindi, passati ad esaminare il rapporto di lavoro nel calcio, il quale si contraddistingue per la peculiarità dei contenuti, dovuta alla natura del contratto che ne consegue, la quale deve necessariamente contemperare le esigenze sia dei giocatori che delle società.

Nell'effettuare tale analisi, si è necessariamente e preliminarmente ritenuto opportuno menzionare l'importanza fondamentale rivestita dall'Accordo Collettivo siglato tra le due leghe professionistiche ed il sindacato dei calciatori, il quale regola i rapporti di carattere economico e normativo tra i calciatori professionisti e le società sportive al fine di garantire un livello minimo di tutela e di protezione dell'atleta, devolvendo, contestualmente, ad un apposito Collegio Arbitrale la risoluzione di ogni possibile controversia che può insorgere tra calciatore e società circa le modalità di esecuzione degli obblighi contrattuali previsti nell'accordo stesso.

Si è visto che l'Accordo Collettivo nasce dall'esigenza di dare attuazione all'art. 4, comma 1, della legge n.91/1981, nella parte in cui tale disposizione rimette alla contrattazione collettiva il compito di predisporre il contratto-tipo per la disciplina del rapporto di lavoro del calciatore professionista, e che, inoltre, nel contratto-tipo, è presente una clausola di rinvio, che deve essere sottoscritta dalle parti, contenente l'obbligo, a carico dei contraenti, di dare totale ed

incondizionata attuazione alle disposizioni normative contenute nell'Accordo.

Quanto al contenuto, quindi, il contratto deve contenere una clausola che preveda l'obbligo per il calciatore di rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici, nonché una clausola compromissoria in forza della quale ogni possibile controversia nascente dal contratto viene devoluta ad un apposito collegio arbitrale, istituito presso la Lega competente.

Il contratto va, poi, depositato presso la Federazione competente per la relativa approvazione, con valore costitutivo oltre che di controllo, allo scopo di valutare la conformità dello stesso al contratto-tipo, nonché la reale possibilità per la società di adempiere alle obbligazioni contratte.

L'analisi condotta ha portato a concludere che il contratto dello sportivo professionista può essere definito come una fattispecie progressiva, la quale si compone di fasi successive, in cui le parti non godono dell'autonomia tipica dei contraenti, dovendo infatti ricomprendere in esso determinati elementi stabiliti dalla legge.

In particolare, l'inserimento di una clausola di rinvio comporta una sovrapposizione tra la parte normativa dell'Accordo e il contenuto del contratto, il quale finisce per identificarsi con il primo per ciò che riguarda la disciplina del rapporto che ne deriva.

Va detto, peraltro, che, nel caso in cui le parti non sottoscrivano tale clausola, la Federazione competente non potrà che negare la propria approvazione al contratto, determinando, pertanto, l'inefficacia dello stesso.

Bisogna sottolineare, inoltre, come alla stesura degli Accordi Collettivi di categoria prenda parte anche la FIGC, la quale, pur essendo un'associazione rappresentativa sia degli interessi delle società che dei calciatori, partecipa comunque alla redazione dell'Accordo allo scopo di favorire le trattative, ed in particolare, con l'obiettivo di facilitare la composizione degli interessi contrapposti delle parti, attraverso un'attenta opera di mediazione tra Lega e AIC.

Quanto all'efficacia dell'Accordo Collettivo, essa è garantita nei confronti delle società calcistiche dalla partecipazione ai negoziati e dalla conseguente stipula dell'Accordo da parte della Lega di riferimento, alla quale le società stesse sono obbligate ad affiliarsi, permettendo in tal modo che la Lega le possa rappresentare.

Dal punto di vista dei calciatori, invece, il problema dell'efficacia è risolto grazie alla clausola di rinvio, contenuta nel contratto-tipo, che obbliga il giocatore a rispettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni che compongono l'Accordo.

Tale rimedio presenta, inoltre, una maggiore stabilità rispetto all'adesione mediante affiliazione, tipica della contrattazione collettiva nei rapporti di lavoro extrasportivi.

Bisogna, altresì, rilevare quanto sarebbe stato opportuno inserire nel nuovo Accordo Collettivo una disposizione che riformulasse il diritto dell'atleta a partecipare, oltre che agli allenamenti e al ritiro precampionato, anche alle gare, amichevoli o ufficiali, in cui la squadra è impegnata, tenuto conto della misura del danno professionale che il calciatore subisce nei casi in cui è escluso illegittimamente.

Per quanto riguarda l'aspetto retributivo, invece, il fallimento di diverse società e, più in generale, lo stato di crisi economica in cui attualmente versa la gran parte delle squadre di serie A e B ha reso palese a tutti il fatto che le spese da esse sostenute per le campagne di rafforzamento della rosa e per la corresponsione di elevati ingaggi, indispensabili per assicurarsi le prestazioni dei giocatori più forti, non tengono quasi mai in considerazione l'andamento economico e gli introiti che la società percepisce nel corso della stagione agonistica. A tal proposito, ancorare, attraverso l'Accordo Collettivo, gli stipendi dei calciatori al reale andamento economico della società, che molto spesso deriva dai risultati sportivi ottenuti, avrebbe potuto contribuire alla riduzione dei costi di gestione e alla tenuta dell'intero sistema economico calcistico.

Nell'analisi svolta, si è dato rilievo, inoltre, alle modalità di risoluzione delle controversie che possono insorgere come conseguenza della violazione di taluno dei diritti e doveri reciproci che l'Accordo Collettivo riconosce e attribuisce alle parti del rapporto di lavoro calcistico, e si è visto che lo stesso Accordo ne rimette la

composizione alla competenza di un apposito Collegio Arbitrale, istituito presso la Lega calcio, con sede a Milano.

Si è, infine, fatto breve cenno del rapporto di lavoro degli allenatori e dei direttori tecnico-sportivi, evidenziandosi, in particolare, quanto alla natura di tale rapporto di lavoro, come non possa applicarsi ad essi il criterio distintivo individuato dall'art. 3 della legge n. 91/1981, in forza del quale si va a presupporre che la prestazione dell'atleta, e solo dell'atleta, sia ricompresa nell'ambito della subordinazione ove non rientri tra le ipotesi di lavoro autonomo specificamente dalla norma in questione.

Pertanto, la natura della prestazione lavorativa dell'allenatore o del direttore sportivo va accertata in concreto dal giudice, facendo applicazione dei criteri forniti a tal proposito dal diritto del lavoro.

## Bibliografia

### Dottrina

- Amato P., Sartori S., *Gli effetti del nuovo accordo collettivo sul rapporto di lavoro del Calciatore professionista. Primi commenti e principali innovazioni rispetto al testo 1989/1992*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, fasc. I, 2006.
- Barile P., *La Corte delle Comunità Europee e i calciatori professionisti*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1977, I.
- Bianchi D'urso F., *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello Stato*, in *Diritto del lavoro*, 1972, I.
- Bianchi D'urso F., Vidiri G., *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giustizia Civile* 1993.
- Bianchi D'urso F., Vidiri G., *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1982.
- Cammarata A. E., *Il concetto del diritto e la "pluralità degli ordinamenti giuridici"*, in *Formalismo e sapere giuridico*, Giuffrè editore, Milano, 1963.
- Coccia M., De Silvestri A., Forlenza O., Fumagalli L., Musumarra L., Selli L., *diritto dello sport*, Le Monnier Università editore, Firenze, 2004.
- Colantuoni L., *Contratti sportivi ed in ambito sportivo : corso integrativo di diritto civile: dispense*, Cusl editore, Milano, 2005.
- Colucci M., *Lo sport e il diritto, profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Jovene editore, Napoli, 2004.
- Crocetti Bernardi E., De Silvestri A., Amato P., Musumarra L., Marchese T., Forte N., *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Experta editore, Forlì, 2007.
- D'harmant D., *note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo*, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 1982.

- De Cristofaro M., *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti - Commento all'art. 4*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1982.
- Di Francesco M., *Il recesso ante tempus dal contratto di lavoro sportivo nel settore del calcio professionistico*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, fasc. 3, 2007.
- Duranti D., *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1983, I.
- Frascaroli R., voce "sport" in *enciclopedia del diritto*, vol. XLIII.
- Frattarolo V., *il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè editore, Milano, 2004.
- Galantino L., *Diritto del lavoro*, Giappichelli editore, Torino, 2001.
- Galantino L., *Diritto sindacale*, Giappichelli editore, Torino, 2001.
- Giannini M. S., *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1949, nn. 1 e 2, p. 10.
- Grasselli S., *L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1974.
- Grasselli S., *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in *Il diritto del lavoro*, 1982, I.
- Kelsen H., *La dottrina pura del diritto*, Einaudi editore, Torino, 1952.
- Lubrano E., *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, Istituto editoriale regioni italiane, Roma, 2004.
- Lubrano E., *Vincolo sportivo pluriennale: verso una fine annunciata?* in *Giustizia sportiva*, fasc. 3, 2005.
- Marani Toro I., Marani Toro A., *Gli ordinamenti sportivi*, Giuffrè editore, Milano, 1977.
- Martinelli G., *Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1993.

- Mazzone G., *Dilettanti e professionisti*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1968.
- Mennea P. P., Olivieri M., *Diritto e ordinamento istituzionale sportivo*, Società stampa Sportiva editore, Roma, 1996.
- Moro P., *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, Fasc. I, 2005.
- Musumarra L., *La condizione giuridica degli sportivi stranieri*, in *Giustizia sportiva*, fasc. II, 2006.
- Persiani M., *Diritto sindacale*, Cedam editore, Padova, 2005.
- Persiani M., *Legge 23 marzo 1981 n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1982.
- Realmonte F., *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997.
- Romano S., *L'ordinamento giuridico*, Sansoni editore, Firenze, 1946.
- Sanino M., *Diritto sportivo*, Cedam editore, Padova, 2002.
- Scarfone S., *L'inappellabilità dei lodi arbitrali*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, fasc. I, 2005.
- Scognamiglio R., *Diritto del lavoro*, Jovene editore, Napoli, 2000.
- Spadafora M. T., *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli editore, Torino, 2004.
- Tortora M., Ghia L., Izzo C., *Diritto sportivo*, Utet editore, Torino, 1998.
- Vespignani L., *il rapporto fra il giocatore e la società sportiva*, in *Rivista di diritto dello sport*, 1960.
- Vidiri G., *Il caso Bosman e la circolazione dei calciatori professionisti nell'ambito della Comunità Europea*, in *Foro italiano*, 1996, IV.
- Vidiri G., *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giustizia civile*, 1993, II.

- Vidiri G., *Profili societari ed ordinamentali delle recenti modifiche alla legge 23 marzo 1981 n. 91*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, p.3.
- Vidiri G., *Il caso Bosman e la circolazione dei calciatori professionisti nell'ambito della Comunità Europea*, in *Foro italiano*, 1996, IV, p. 17.
- Vidiri G., *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in *rivista italiana di diritto del lavoro*, 2002, I.

## Giurisprudenza

- Cass., 4 luglio 1953, n.2085, in *Giurisprudenza del lavoro*, 1953, I, 1, p. 828.
- Cass., 21 ottobre 1961 n. 2324, in *Foro italiano*, I, p. 1608.
- Cass., 2 aprile 1963, n. 811, in *Rivista di diritto sportivo*, 1963, p. 100.
- Cass., 28 dicembre 1996, n. 11540, in *Giust. civ. Mass.*, 1996, p. 1799.
- Cass., 4 marzo 1999, n. 1855, in *Giust. Civ.*, 1999, I, p. 1611, con nota di G. Vidiri, *Contratto di lavoro sportivo, patti aggiunti e forma ad substantiam*;
- Cass., 8 maggio 2000, n. 11404, in *rivista di diritto sportivo*, 2001, pp. 204.
- Cass., 5 gennaio 1994, n. 75, in *Giustizia Civile*, 1994, I, p. 1230.
- Cass., 24 giugno 1991, n. 7090, in *La nuova giurisprudenza. civile commentata*, 1992, I, p. 857.
- Cass., 28 dicembre 1996, n. 11540, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, p. 233.
- Cass., 17 gennaio 1996, n. 354, in *Dir. prat. lav.*, 1996, 19, p. 1327.
- Cass. Sez. Un., 1971, n. 174, in *Rivista di diritto sportivo*, 1971, p. 68.
- Cass. Civ., 18 dicembre 1990, n. 12002, disponibile su [www.civile.it/sportivo/](http://www.civile.it/sportivo/).

- Cass. Civ., Sez. I, 9 maggio 1991, n. 5191, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 1992, I, p. 615.
- Cass. Civ., Sez. I, 14 maggio 1997, n. 4244, in *Giurisprudenza italiana*, 1998, p. 639.
- Cass. Civ., Sez. I, 4 giugno 1998, n. 5476, in *Giurisprudenza. Italiana*, 1999, p. 488.
- Cass. sez. Lav., 12 ottobre 1999 n. 11462, in *Rivista di diritto sportivo*, 1999, p. 530, con nota di G. Vidiri, *Forma del contratto di lavoro tra società ed atleti professionisti e controllo della Federazione sportiva nazionale*;
- Tribunale di Udine, 18 ottobre 1993, in *Foro italiano*, 1994, I, p. 2918.
- Tribunale di Reggio Emilia, ord. 2 novembre 2000, in *Foro italiano, Rep. 2000, voce "Sport"*, n. 39
- Corte di giustizia delle Comunità Europee, causa C-415/1993, in *rivista di diritto sportivo*, 1996, p. 541.
- Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 14 luglio 1976, causa 13/1976, in *Racc.*, 1976, 1333.
- Corte di Giustizia delle Comunità Europee, causa 53/81, in *Racc.*, 1982, p. 1035.
- Corte di Giustizia delle Comunità Europee, causa c-51/96 e c-191/97, in *Racc.*, 2000, I, p. 2549.
- Corte di Giustizia delle Comunità Europee, causa C-109/04, in *Racc.*, 2005, I, p. 2421.
- Corte di Giustizia delle Comunità Europee, causa C-172/98, in *Racc.*, 1999, I, p. 3999.
- Corte di Giustizia delle Comunità Europee, causa C-62/96, in *Racc.*, 1997, I, p. 6725.
- Corte di Giustizia delle Comunità Europee, causa C-37/93, in *Racc.*, 1993, I, p. 6295.
- Corte di Giustizia delle Comunità Europee, causa C-438/00, in *guida al diritto*, 20/2003, p.111.

- Corte di Giustizia delle Comunità Europee, causa C-265/03, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, fasc. I, 2005, p. 178.
- Corte Amministrativa di Nancy, 3 febbraio 2000, in *Rivista di diritto sportivo*, 2000, p.325.
- Tribunale Arbitrale dello Sport, sentenza 2005/A/902, Mexes & AS Roma c/AJ Auxerre, in *Rivista di diritto ed economia dello Sport*, fasc. III, 2005, p.241.
- Tribunale Arbitrale dello Sport, sentenza 2007/A/1298/1299/1300 Wigan Athletic FC/Heart of Midlothian/Webster, disponibile on line all'indirizzo [www.tas-cas.org](http://www.tas-cas.org).
- Corte Fed. FIGC, 28 ottobre 1995, in *Rivista di diritto sportivo*, 1996, p. 789.